

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 11 aprile 2014

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 8 aprile 2014, n. 9.

Disposizioni per la riqualificazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. pag. 3

DECRETI ASSESSORIALI

Presidenza

DECRETO 17 dicembre 2013.

Ammissione di interventi di pianificazione strategica alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull'obiettivo operativo 7.1.2 del P.O. 2007-2013 pag. 5

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DECRETO 5 marzo 2014.

Autorizzazione per un allevamento di fauna autoctona nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto pag. 7

DECRETO 6 marzo 2014.

Autorizzazione per un allevamento di fauna autoctona nel comune di Belpasso pag. 8

DECRETO 10 marzo 2014.

Autorizzazione per un allevamento di fauna autoctona nel comune di Palermo pag. 9

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 14 febbraio 2014.

Modifiche del decreto 9 febbraio 2009, concernente direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 ed in attuazione del PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 4 e 5. pag. 9

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana

DECRETO 20 marzo 2014.

Individuazione dell'area dell'istituendo Parco archeologico di Leontinoi, ricadente nel territorio dei comuni di Augusta, Carlentini e Lentini. pag. 10

Assessorato dell'economia

DECRETO 17 marzo 2014.

Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2014 pag. 16

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

DECRETO 31 marzo 2014.

Modifica del decreto 3 dicembre 2013, concernente caratteristiche e modalità di rilascio delle tessere personali di riconoscimento al personale del Dipartimento regionale dell'energia per l'esercizio dei compiti di vigilanza delle attività estrattive pag. 17

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

DECRETO 19 febbraio 2014.

Istituzione dell'Osservatorio permanente per il contrasto della violenza di genere presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro pag. 18

DECRETO 19 marzo 2014.

Ricostituzione del Centro regionale di coordinamento per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. pag. 19

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità

DECRETO 14 marzo 2014.

Rivalutazione dei limiti di reddito dei beneficiari di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95

pag. 20

Assessorato della salute

DECRETO 28 febbraio 2014.

Accreditamento istituzionale della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata "Consorzio D'Amico 1980", con sede legale in Torregrotta

pag. 20

DECRETO 28 febbraio 2014.

Accreditamento istituzionale della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata "KOALA società consortile a r.l." con sede legale nel comune di Alcamo

pag. 22

DECRETO 3 marzo 2014.

Piano regionale di sorveglianza nei confronti dell'influenza aviaria per l'anno 2014

pag. 23

DECRETO 7 marzo 2014.

Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l'attività libero-professionale

pag. 25

DECRETO 2 aprile 2014.

Integrazioni e modifiche al decreto 7 marzo 2014, concernente stagione balneare 2014

pag. 33

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:

Impegno per il finanziamento del Programma generale di intervento della Regione siciliana denominato "La Sicilia fra i consumatori"

pag. 35

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:

Riconoscimento quale acquirente di latte bovino al caseificio F.lli Calderone, con sede in Furnari

pag. 35

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL Eloro - Avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive, unitamente agli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili, delle misure 312 - azioni A/C/D - II bando, 323 A - II bando e 321 A1 - manifestazione di interesse

pag. 35

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL Metropoli est - Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle

istanze ammissibili nonché gli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili della misura 312 - azioni C e D - II bando - II e III sottofase

pag. 35

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL Metropoli est - Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili nonché gli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili della misura 312 - azioni C e D - II bando - I sottofase

pag. 35

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Autorizzazione alla ditta Eredi di Belfiore Giuseppe, con sede legale in Sant'Agata Li Battiati, per un impianto mobile di frantumazione di rifiuti non pericolosi

pag. 36

Autorizzazione alla società Cooperativa S.p.A. - Servizi per attività, con sede legale in Centuripe, per un impianto mobile di frantumazione e vagliatura, per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi

pag. 36

Autorizzazione alla società Cooperativa S.p.A. - servizi per attività, con sede legale in Centuripe, per un impianto mobile per il recupero di miscele bituminose non pericolose

pag. 36

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Avviso di manifestazione di interesse per l'adesione alla rete regionale anti-discriminazione

pag. 36

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:

Rettifica dell'avviso n. 2/2014 "Avviso per la realizzazione del terzo anno dei Percorsi formativi di istruzione e formazione professionale - Annualità 2013-2014 - PO FSE Sicilia 2007-2013, asse IV Capitale umano

pag. 40

Assessorato della salute:

Variazione dell'accREDITAMENTO istituzionale della "CAPP Cooperativa Sociale", con sede in Palermo

pag. 40

Voltura del rapporto di accREDITAMENTO istituzionale da studio ad ambulatorio della ditta individuale Studio di Radiologia dott. Ettore Caponcello, sita in Riesi

pag. 40

Rinnovo del Comitato scientifico del Registro regionale di nefrologia, dialisi e trapianto

pag. 40

Trasferimento del rapporto di accREDITAMENTO istituzionale già gestito dalla ditta individuale "dott.ssa Luca Anna Maria Barbara", alla società "OTO 3 s.a.s. di Luca Anna Maria Barbara", sita in Catania

pag. 40

Trasferimento dei locali dell'ambulatorio otorinolaringoiatrico del dott. Cappuccio Renato, con sede in Siracusa, e aggiornamento dell'elenco delle strutture accreditate dell'ASP n. 8 di Siracusa

pag. 40

AccREDITAMENTO istituzionale transitorio della casa di riposo gestita dall'Associazione di promozione sociale "La Catalano", con sede in Casteltermeni

pag. 40

Provvedimenti concernenti accREDITAMENTO istituzionale di alcune strutture sanitarie della Regione

pag. 40

Provvedimenti concernenti sospensione di riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte. pag. 41

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte. pag. 41

Provvedimenti concernenti estensione di riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte. pag. 41

Riconoscimento di idoneità in via definitiva alla ditta Centro Catering s.r.l., con sede in Floridia pag. 42

Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte. pag. 42

Trasferimento dei locali dello studio odontoiatrico del dott. Riccardo Gullifa, con sede in Milazzo e aggiornamento dell'elenco delle strutture accreditate dell'ASP n. 5 di Messina pag. 42

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Provvedimenti concernenti concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti a valere sulla linea di intervento 2.3.1.B b del PO FESR 2007/2013 pag. 42

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Provvedimenti concernenti iscrizioni di guide subacquee al relativo albo regionale. pag. 42

Fondi APQ "Sensi contemporanei" Linea d'intervento C 8 New "Produzione di festival e spettacoli dal vivo per il rafforzamento dell'industria audiovisiva". pag. 42

CIRCOLARI

Assessorato dell'economia

CIRCOLARE 26 marzo 2014, n. 5.

Bilancio di previsione degli Enti pubblici regionali per l'anno finanziario 2014 pag. 43

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità

CIRCOLARE 25 marzo 2014, n. 2.

Conferenza speciale di servizi - Linee guida pag. 47

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

CIRCOLARE 26 marzo 2014, n. 5.

Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106. Disposizioni attuative per l'anno scolastico 2013/2014 e bando per l'assegnazione delle borse di studio pag. 53

Assessorato della salute

CIRCOLARE 24 marzo 2014, n. 5.

Circolare esplicativa di applicazione del D.A. n. 116 del 7 febbraio 2014, recante "Disposizioni inerenti alla prescrizione di eparine a basso peso molecolare". . . . pag. 56

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 8 aprile 2014, n. 9.

Disposizioni per la riqualificazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, le parole "ed altresì interventi di completamento delle strutture polivalenti destinate a funzioni di casa albergo e/o casa protetta;" sono sostituite dalle seguenti "interventi di completamento delle strutture polivalenti destinate a funzioni di casa albergo e/o casa protetta e interventi di riqualificazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata e destinati ad alloggi residenziali per le forze dell'ordine secondo la normativa concorsuale vigente per ramo di amministrazione statale. Per le predette finalità di riqualificazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata e destinati ad alloggi residenziali per le forze dell'ordine, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le competenti amministrazioni

dello Stato ai fini della costituzione e regolamentazione di un fondo di rotazione che sarà alimentato dai canoni di affitto degli immobili stessi."

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti accertata la consistenza delle risorse derivanti da ulteriori economie accertate successivamente alla data di entrata in vigore del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, fino all'importo massimo di 500 migliaia di euro, le destina, con decreto da emanare previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, al fondo di rotazione di cui al comma 1.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 aprile 2014.

CROCETTA

Assessore regionale per le infrastrutture
e la mobilità

BARTOLOTTA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, commi 1 e 2:

L'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, recante "Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Interventi di programmazione in favore dell'edilizia sociale, sovvenzionata e agevolata. Interventi a sostegno delle popolazioni colpite da eventi calamitosi nel comune di Favara e nei comuni della provincia di Messina. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, le risorse afferenti all'edilizia sia sovvenzionata che agevolata originate dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed, altresì, le risorse dell'edilizia sovvenzionata (ex GESCAL) giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino adottati atti giuridicamente vincolanti, sono programmate per la loro utilizzazione, con esclusione delle quote effettivamente impegnate alla predetta data e di quelle necessarie al completamento degli interventi in corso, con le seguenti finalità:

- a) interventi per l'eliminazione del pericolo in immobili di edilizia residenziale pubblica;
- b) acquisto di alloggi immediatamente abitabili da privati;
- c) contratti di quartiere II, per l'utilizzazione della graduatoria formata in base alle proposte dei comuni della Regione, approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2005;
- d) interventi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ovvero interventi per il recupero edilizio, la rifunionalizzazione ed il completamento di strutture al servizio delle forze dell'ordine, comprensive di alloggio, *interventi di completamento delle strutture polivalenti destinate a funzioni di casa albergo e/o casa protetta e interventi di riqualificazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata e destinati ad alloggi residenziali per le forze dell'ordine secondo la normativa concorsuale vigente per ramo di amministrazione statale. Per le predette finalità di riqualificazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata e destinati ad alloggi residenziali per le forze dell'ordine, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato ai fini della costituzione e regolamentazione di un fondo di rotazione che sarà alimentato dai canoni di affitto degli immobili stessi;*
- e) piani di edilizia sociale realizzati mediante fondi immobiliari, costituiti ai sensi del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di 6.000 migliaia di euro cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011;

e-bis) maggiori oneri per espropriazioni, pagamenti e contenziosi correlati alla realizzazione di programmi costruttivi dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti accerta la consistenza delle eventuali e ulteriori risorse di cui al comma 1 e ne propone il riparto all'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità che provvede con proprio decreto previa deliberazione del G.R.

3. In considerazione delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità determinatesi nel centro storico del comune di Favara e del disagio abitativo conseguente alle ordinanze di sgombero coattivo già disposte dall'amministrazione comunale, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a trasferire al comune di Favara 3.000 migliaia di euro, per le finalità di cui al comma 1, lettere b) e d), con specifico vincolo a favore dei destinatari delle predette ordinanze, ove residenti negli immobili oggetto delle ordinanze stesse da almeno due anni, e a condizione che gli immobili da acquisire siano in regola con la vigente legislazione in materia di edilizia e urbanistica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 3.000 migliaia di euro ed al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

4. In considerazione delle condizioni di disagio abitativo determinatesi nella provincia di Messina, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel mese di novembre 2011, il Dipartimento regionale

delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a trasferire all'Istituto autonomo case popolari di Messina la somma di 10.000 migliaia di euro, per le finalità di cui al comma 1, lettere b) e d), con specifico vincolo a favore dei residenti nei comuni alluvionati, destinatari di ordinanze di sgombero o di provvedimento che, a causa dei predetti eventi, dichiara l'inabitabilità degli immobili di residenza e a condizione che gli immobili da acquisire siano in regola con la vigente legislazione in materia di edilizia e urbanistica.

Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 10.000 migliaia di euro ed al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

5. L'intervento di cui al comma 3 ha luogo ove i destinatari delle ordinanze di sgombero adottate dal comune di Favara siano in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione di alloggi in regime di edilizia sovvenzionata. I medesimi requisiti devono essere posseduti dai destinatari dell'intervento di cui al comma 4, con esclusione di quello relativo al reddito, elevato al triplo. L'intervento è, comunque, subordinato alla previa ricognizione e assegnazione, da parte del comune di Favara e degli altri comuni interessati di unità abitative esistenti nel patrimonio comunale e destinabili alle medesime finalità. Si considerano immediatamente utilizzabili per dette finalità gli immobili abusivamente realizzati e non sanabili, pur in assenza di provvedimento comunale di acquisizione al patrimonio.

6. All'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo il comma 4-ter, introdotto dalla delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 304 del 13 dicembre 2011 recante "Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive", è inserito il seguente:

"4-quater. Le agevolazioni di cui ai commi 4-bis, e 4-ter, possono essere concesse sotto forma di contributi in conto capitale, anche cumulativamente con le altre tipologie di contributi, entro i limiti e con le modalità individuate con i decreti adottati dall'Assessore regionale per le attività produttive ai sensi dei predetti commi".

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 579

"Disposizioni finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013. Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia".

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Crocetta) il 9 ottobre 2013.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 10 ottobre 2013.

D.D.L. n. 607

"Norme in materia finanziaria e variazioni di bilancio per l'anno 2013".

Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Falcone, Vinciullo, D'Asero, Pogliese, Assenza, Cascio Francesco, Milazzo Giuseppe, Alongi, Germanà, Fontana.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 4 novembre 2013.

D.D.L. nn. 579 e 607 abbinati dalla Commissione nella seduta n. 85 del 5-6 novembre 2013.

Norme stralciate dalla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta d'Aula n. 93 del 7 novembre 2013.

D.D.L. n. 623

"Disposizioni finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013. Disposizioni varie. Norme stralciate".

Iniziativa parlamentare: presentato dall'onorevole Turano.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 13 novembre 2013.

D.D.L. n. 579-607 Stralcio IV - 623

"Disposizioni per la riqualificazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata".

Norme stralciate dalla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta d'Aula n. 97 del 14 novembre 2013.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 80 del 19 novembre 2013, n. 83 del 27 novembre 2013, n. 84 del 3 dicembre 2013 e n. 95 del 29 gennaio 2014.

Inviato alla Commissione bilancio il 4 dicembre 2013.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 95 del 29 gennaio 2014.

Relatore: Giampiero Trizzino.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 126 del 6 febbraio, n. 128 del 12 febbraio 2014 e n. 140 del 18 marzo 2014.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 144 del 26 marzo 2014.

(2014.14.845)048

DECRETI ASSESSORIALI

PRESIDENZA

DECRETO 17 dicembre 2013.

Ammissione di interventi di pianificazione strategica alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull'obiettivo operativo 7.1.2 del P.O. 2007-2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e il D.lgs. n. 200 del 18 giugno 1999;

Viste le leggi regionali n. 8 del 17 marzo 2000, n. 6 del 3 maggio 2001 e n. 22 del 29 dicembre 2001;

Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10 che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno 2013;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.";

Vista la deliberazione n. 178 del 29 maggio 2013, con la quale la Giunta regionale ha disposto di conferire al dott. Vincenzo Falgares, dirigente di III fascia dell'Amministrazione regionale, l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione siciliana;

Visto il D.P. n. 3298 del 10 giugno 2013, di esecuzione della deliberazione n. 178 del 29 maggio 2013;

Vista la legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991, recante disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa e s.m.i.;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 ed il relativo D.lgs. n. 200 del 18 giugno 1999 recanti disposizioni sulle competenze della Corte dei conti nella Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE" - in particolare gli art. 11 - 12 e 118 - e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante <Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture

in attuazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE>";

Vista la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali";

Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE n. 1783/1999 e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e recante abrogazione del regolamento CE n. 1260/1999 e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 relativo al regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione (norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013);

Visto il regolamento CE n. 846 dell'1 settembre 2009 che modifica il regolamento CE n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1083/2006;

Visto il regolamento, UE n. 832 della Commissione del 17 settembre 2010 che modifica il regolamento CE n. 1828/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 delle regioni italiane dell'obiettivo convergenza (2007-2013) approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;

Visto il Programma operativo regionale FESR 2007/2013 per la Sicilia, approvato dalla Commissione europea con decisione CE n. C(2012)8405 ed adottato con deliberazione 497 del 28 dicembre 2012 modificato in attuazione del Piano di azione di coesione, prima fase;

Visto il documento "Linee guida per l'attuazione del FO FESR 2007/2013", adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2009;

Visto il documento "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo" del PO FESR Sicilia 2007/2013 approvato dalla Commissione europea in data 6 luglio 2009;

Vista la circolare 772 del 16 gennaio 2009 dell'Autorità di gestione concernente il regolamento CE n. 1828/06 - Piano della comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013. Osservanza e disposizioni;

Visto l'obiettivo specifico 7.1 del PO FESR 2007/2013: Rafforzare le capacità tecniche di gestione del territorio dei Programmi cofinanziati dai fondi strutturali.

Visto l'obiettivo operativo 7.1.2 Supportare l'Amministrazione regionale e le amministrazioni locali per migliorare la qualità della programmazione e progettazione per l'attuazione delle operazioni cofinanziate dal FESR;

Visto in particolare che l'obiettivo operativo 7.1.2 è finalizzato alla realizzazione di studi di fattibilità, di interventi di assistenza tecnica e di supporto specialistico a favore degli enti locali, e che si attua anche attraverso analisi, studi di fattibilità e valutazioni relativi all'attività di programmazione e progettazioni e che contribuiscono alla costituzione di un parco progetti qualificati;

Visto il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del PO FESR 2007/2013 adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 159 del 23 maggio 2013;

Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Visto in particolare la lettera c), comma 203, dell'art. 2 della legge del 23 dicembre 1996, n. 662 che definisce e delinea i punti cardine dell'accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'accordo di programma deve contenere;

Vista l'intesa istituzionale di Programma stipulata tra il Governo e la Regione siciliana il 13 settembre 1999;

Vista la delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005 che ripartisce risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate per il periodo 2005-2008 e prevede il finanziamento di interventi nelle città e nelle aree metropolitane del Mezzogiorno da inserire in un Atto aggiuntivo dell'Accordo di Programma quadro per le aree urbane sottoscritto il 31 marzo 2005;

Visto l'avviso pubblico di invito a manifestazioni di interesse da parte dei comuni della Regione siciliana per la promozione di piani strategici pubblicato il 20 gennaio 2006 nel sito dell'Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it e di cui è stata data notizia nella *Gazzetta* della Regione siciliana n. 3 del 20 gennaio 2006, che destina ai comuni capoluogo di provincia, ai comuni con popolazione almeno pari a 50.000 abitanti e ai raggruppamenti dei comuni con popolazione almeno pari a 50.000 abitanti le risorse della riserva suddetta pari a 5,520 milioni di euro per interventi di pianificazione strategica;

Visto l'avviso di selezione delle proposte per la promozione di piani strategici pubblicato nel sito dell'Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it il 28 aprile 2006;

Visto il D.D.G. n. 221/SV DPR del 9 luglio 2006 con cui è stata costituita la commissione per la valutazione delle proposte progettuali da inserire nell'atto integrativo dell'Accordo di programma quadro per la "Promozione di proposte di riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita dei comuni della Regione siciliana";

Visto il D.D.G. n. 241/SV7DRP dell'1 agosto 2006 che approva la tabella riassuntiva della valutazione delle proposte per la promozione di Piani Strategici, sopra citati.

Visto l'Accordo di programma quadro Stato-Regione relativo alla "Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita nei comuni siciliani", Il atto integrativo, finalizzato alla programmazione ed all'attuazione di iniziative per l'accrescimento della dotazione strutturale ed infrastrutturale ed alla realizzazione di attività di

pianificazione strategica nei comuni della Regione siciliana, sottoscritto in data 6 ottobre 2006, con il quale il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e la Regione siciliana, hanno individuato un programma di n. 17 azioni di pianificazione strategica per un importo complessivo di euro 6.033.000,00;

Vista la riduzione pari a euro 400.000,00 del costo complessivo dell'azione di pianificazione strategica proposta dal comune di Licata di cui al DDG n. 294 del 7 novembre 2007;

Vista la "Nota COCOF 12-0050-00-EN di orientamento al COCOF sul trattamento dell'assistenza retrospettiva UE durante il periodo 2007/2013";

Vista la nota MEF-IGRUE Protocollo 113246 dell'11 novembre 2011 (registrazione Ares 2011/1236459 del 18 novembre 2011) che disciplina alcuni aspetti relativi all'ammissibilità delle spese certificate alla Commissione;

Vista la nota prot. n. 23881 del 17 dicembre 2013, con la quale il servizio politiche territoriali chiede l'avviso della competente area di coordinamento in ordine ai profili di coerenza degli interventi di pianificazione strategica sopra citati all'asse VII del P.O. FESR 2007-2013;

Vista la nota prot. n. 23890 del 17 dicembre 2013 con la quale l'area coordinamento attesta la coerenza e l'ammissibilità delle suddette iniziative all'obiettivo operativo 7.1.2 del Programma;

Rilevato che gli interventi riguardanti la predisposizione di piani strategici da parte dei comuni possiedono i requisiti di ammissibilità previsti dall'obiettivo operativo 7.1.2 del PO FESR Sicilia 2007/2013;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, verificata la conformità con i requisiti previsti dall'obiettivo operativo 7.1.2 del P.O. 2007-2013, le azioni di pianificazione strategica di seguito elencate, di importo complessivamente pari a euro 5.865.000,00, sono ammesse alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sull'obiettivo operativo 7.1.2 del P.O. 2007-2013:

AU-PS-01 - Augusta (SR) - Thapsos megar/Hyblon Tukdes. Costo complessivo € 350.000,00 (D.D.G. n. 24/SVDRP dell'1 marzo 2007).

AU-PS-02 - San Pier Niceto (ME) - GaNiMe. Costo complessivo € 300.000,00 (D.D.G. n. /SVDRP dell'1 marzo 2007).

AU-PS-03 - Mazara del Vallo (TP) - Mazara Città Porta del Mediterraneo. Costo complessivo € 260.000,00 (D.D.G. n. 25/SVDRP dell'1 marzo 2007).

AU-PS-04 - Paternò (CT) - Piano strategico dell'area etnea. Costo complessivo € 400.000,00 (D.D.G. n. 26/SVDRP dell'1 marzo 2007).

AU-PS-05 - Marsala (TP) - Marsala 2020 - Città territorio. Costo complessivo € 350.000,00 (D.D.G. n. 27/SVDRP dell'1 marzo 2007).

AU-PS-06 - Favara (AG) - Dal governo delle città alla governance dello sviluppo. Costo complessivo € 400.000,00. (D.D.G. n. 28/SVDRP dell'1 marzo 2007).

AU-PS-07 - Castelvetro (TP) - "Valle del Belice". Costo complessivo € 388.000,00 (D.D.G. n. 29/SVDRP dell'1 marzo 2007).

AU-PS-08 - Siracusa (SR) - Innova Siracusa 2020. Costo complessivo € 350.000,00 (D.D.G. n. 30/SVDRP dell'1 marzo 2007).

AU-PS-09 - Messina (ME) - Messina 2020 - Verso il Piano Strategico. Costo complessivo € 400.000,00. (D.D.G. n. 31/SVDRP dell'1 marzo 2007).

AU-PS-10 - Enna (EN) - In divenire-percorsi di riconnessione - un piano strategico verso Enna. Costo complessivo € 330.000,00. (D.D.G. n. 32/SVDRP dell'1 marzo 2007).

AU-PS-11 - Palermo (PA) - Palermo capitale dell'Euro-mediterraneo. Costo complessivo € 375.000,00. (D.D.G. n. 33/SVDRP dell'1 marzo 2007).

AU-PS-12 - Monreale (PA) - Tra Metropoli e Campagna: il piano strategico per il territorio felice. Costo complessivo € 360.000,00. (D.D.G. n. 34/SVDRP dell'1 marzo 2007).

AU-PS-13 - Avola (SR) - Città per lo sviluppo. Costo complessivo € 353.000,00. (D.D.G. n. 35/SVDRP dell'1 marzo 2007).

AU-PS-14 - Ragusa (RG) - "Terre Iblee-Mare & Monti". Costo complessivo € 319.000,00. (D.D.G. n. 36/SVDRP dell'1 marzo 2007).

AU-PS-15 - Licata (AG) - Piano strategico Regalpetra della Sicilia Centro Meridionale. Costo complessivo iniziale € 568.000,00. (D.D.G. n. 37/SVDRP dell'1 marzo 2007. Costo complessivo ridotto ad € 400.000,00 (D.D.G. n. 294 del 7 novembre 2007).

AU-PS-16 - Partinico (PA) - Città Territorio. Costo complessivo € 250.000,00 (D.D.G. n. 38/SVDRP dell'1 marzo 2007).

AU-PS-17 - Trapani (TP) - Piano strategico della città di Trapani. Costo complessivo € 280.000,00. (D.D.G. n. 39/SVDRP dell'1 marzo 2007).

Art. 2

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'art. 2 del D. leg.vo 18 giugno 1999, n. 200, è soggetto al controllo preventivo di legittimità e pertanto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il necessario visto di competenza.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato, altresì, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 17 dicembre 2013.

FALGARES

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 7 gennaio 2014, reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 1.

(2014.12.709)125

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 5 marzo 2014.

Autorizzazione per un allevamento di fauna autoctona nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO FAUNISTICO, PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il D.P. Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il quale è stato conferito alla dr.ssa Barresi Rosaria l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;

Visto il D.D. n. 5266 del 24 luglio 2012, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura ha affidato al dr. Salvatore Gufo l'incarico di dirigente del servizio 7 tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la nota n. 18957 del 3 marzo 2014, con la quale il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura ha disposto che gli incarichi conferiti ed i relativi contratti dei dirigenti continuano ad avere validità sino alla data di effettiva riorganizzazione del Dipartimento;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.A. n. 2313 del 30 giugno 1998 di adozione del disciplinare relativo all'art. 38, comma 9, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le disposizioni impartite da questo Assessorato con nota prot. n. 7234 del 9 dicembre 1998 circa le specie allevabili a scopo ornamentale ed amatoriale;

Vista la richiesta presentata alla Ripartizione faunistico-venatoria di Messina in data 4 dicembre 2012 prot. n. 5702 dal sig. Fallara Vincenzo nato il 2 agosto 1953 a Barcellona P.G. (ME), ed ivi residente in via Filippo Turati n. 83, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare, in cattività, fauna selvatica autoctona appartenente alle specie: Cardellino (*Carduelis carduelis*) presso la propria residenza;

Vista la nota prot. n. 6074 del 18 dicembre 2013 della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina con la quale viene trasmessa, con parere favorevole, la richiesta presentata dal sig. Fallara Vincenzo;

Visto il verbale di istruttoria del con il quale viene proposto l'accoglimento della richiesta presentata dal sig. Fallara Vincenzo;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, il sig. Fallara Vincenzo, nato il 2 agosto 1953 a Barcellona P.G. (ME) ed ivi residente in via Filippo Turati n. 83, è autorizzato ad allevare a scopo amatoriale ed ornamentale la fauna autoctona di seguito elencata, per un numero complessivo di n. 4 esemplari così distinti: Cardellino (*Carduelis carduelis*) n. 4 esemplari.

Art. 2

Prima di dare inizio all'attività di allevamento, il sig. Fallara Vincenzo dovrà comunicare a questo servizio, a pena di decadenza della presente autorizzazione, le fonti di approvvigionamento e la legittima provenienza dei soggetti autorizzati.

Art. 3

Ai sensi del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il sig. Fallara Vincenzo, quindici giorni prima di iniziare l'attività di

allevamento, è inoltre obbligato a darne avviso per iscritto al sindaco del comune di Barcellona P.G. (ME).

Art. 4

La violazione delle norme di cui alla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al D.A. n. 2313 del 30 giugno 1998 e di quelle prescrizioni e condizioni di cui al presente decreto, comportano la revoca della presente autorizzazione.

Art. 5

La Ripartizione faunistico-venatoria di Messina è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositato presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.

Palermo, 5 marzo 2014.

GUFO

(2014.12.721)020

DECRETO 6 marzo 2014.

Autorizzazione per un allevamento di fauna autoctona nel comune di Belpasso.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO FAUNISTICO,
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELL'ATTIVITÀ VENATORIA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il D.P. Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il quale è stato conferito alla dr.ssa Barresi Rosaria l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;

Visto il D.D. n. 5266 del 24 luglio 2012, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura ha affidato al dr. Salvatore Gufo l'incarico di dirigente del servizio 7 tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la nota n. 18957 del 3 marzo 2014, con la quale il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura ha disposto che gli incarichi conferiti ed i relativi contratti dei dirigenti continuino ad avere validità sino alla data di effettiva riorganizzazione del Dipartimento;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.A. n. 2313 del 30 giugno 1998, di adozione del disciplinare relativo all'art. 38, comma 9, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le disposizioni impartite da questo Assessorato con nota prot. n. 7234 del 9 dicembre 1998 circa le specie allevabili a scopo ornamentale ed amatoriale;

Vista la richiesta presentata alla Ripartizione faunistico-venatoria di Catania in data 15 ottobre 2013 prot. n. 4208 dal sig. Avellino Francesco nato a Catania il 16 aprile 1980 e residente a Belpasso in via della Repubblica n. 19, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare, in cattività, fauna selvatica autoctona appartenente alle specie: Cardellino (*Carduelis carduelis*); Verdone (*Carduelis chloris*); Verzellino (*Serinus serinus*); Fanello (*Carduelis Cannabina*); a scopo ornamentale presso la propria residenza;

Vista la nota prot. n. 4994 del 10 dicembre 2013 della Ripartizione faunistico-venatoria di Catania con la quale viene trasmessa, con parere favorevole, la richiesta presentata dal sig. Avellino Francesco;

Visto il verbale di istruttoria del 17 dicembre 2013 con il quale viene proposto l'accoglimento della richiesta presentata dal sig. Avellino Francesco;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, il sig. Avellino Francesco, nato a Catania il 16 aprile 1980 e residente a Belpasso (CT) in via della Repubblica n. 19, è autorizzato ad allevare a scopo amatoriale ed ornamentale la fauna autoctona di seguito elencata, per un numero complessivo di n. 52 esemplari così distinti: Cardellino (*Carduelis carduelis*) n. 40 esemplari; Verdone (*Carduelis chloris*) n. 4 esemplari; Verzellino (*Serinus serinus*) n. 4 esemplari; Fanello (*Carduelis Cannabina*) n. 4 esemplari.

Art. 2

Prima di dare inizio all'attività di allevamento, il sig. Avellino Francesco dovrà comunicare a questo servizio, a pena di decadenza della presente autorizzazione, le fonti di approvvigionamento e la legittima provenienza dei soggetti autorizzati.

Art. 3

Ai sensi del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il sig. Avellino Francesco, quindici giorni prima di iniziare l'attività di allevamento, è inoltre obbligato a darne avviso per iscritto al sindaco del comune di Belpasso (CT).

Art. 4

La violazione delle norme di cui alla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al D.A. n. 2313 del 30 giugno 1998 e di quelle prescrizioni e condizioni di cui al presente decreto, comportano la revoca della presente autorizzazione.

Art. 5

La Ripartizione faunistico-venatoria di Catania è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositato presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.

Palermo, 6 marzo 2014.

GUFO

(2014.12.720)020

DECRETO 10 marzo 2014.

Autorizzazione per un allevamento di fauna autoctona nel comune di Palermo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO FAUNISTICO, PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il D.P. Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il quale è stato conferito alla dr.ssa Barresi Rosaria l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;

Visto il D.D. n. 5266 del 24 luglio 2012, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura ha affidato al dr. Salvatore Gufo l'incarico di dirigente del servizio 7 tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la nota n. 18957 del 3 marzo 2014, con la quale il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura ha disposto che gli incarichi conferiti ed i relativi contratti dei dirigenti continuino ad avere validità sino alla data di effettiva riorganizzazione del Dipartimento;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.A. n. 2313 del 30 giugno 1998, di adozione del disciplinare relativo all'art. 38, comma 9, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le disposizioni impartite da questo Assessorato con nota prot. n. 7234 del 9 dicembre 1998 circa le specie allevabili a scopo ornamentale ed amatoriale;

Visto il D.D.S. n. 3047/2012, con il quale il sig. Marturano Maurizio nato a Palermo il 22 settembre 1957 ed ivi residente in via Domenico Russo n. 28 è stato autorizzato ad allevare a scopo amatoriale e ornamentale n. 3 coppie di Verdone (*Carduelis chloris*) presso la propria residenza;

Vista la richiesta prot. n. 12106 del 7 febbraio 2014 presentata alla Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo dal sig. Marturano Maurizio, nato a Palermo il 22 settembre 1957 ed ivi residente in via Domenico Russo n. 28, tendente ad ottenere l'integrazione delle specie da allevare, in cattività: Lucherino (*Carduelis spinus*); Fanello (*Carduelis Cannabina*); Cardellino (*Carduelis carduelis*); Verzellino (*Serinus serinus*); Fringuello (*Fringilla coelebs*) presso la propria residenza;

Vista la nota prot. n. 14071 del 14 febbraio 2014 della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo con la quale viene trasmessa, con parere favorevole, la richiesta presentata dal sig. Marturano Maurizio;

Visto il verbale di istruttoria del 7 marzo 2014;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, il sig. Marturano Maurizio, nato a Palermo il 22 settembre 1957 ed ivi residente in via Domenico Russo n. 28, in aggiunta alla specie

già autorizzata con D.D.S. n. 3047/2012 è autorizzato altresì ad allevare a scopo amatoriale ed ornamentale la fauna autoctona di seguito elencata, per un numero complessivo di n. 10 esemplari così distinti: Lucherino (*Carduelis spinus*) n. 2 esemplari; Fanello (*Carduelis cannabina*) n. 2 esemplari; Cardellino (*Carduelis carduelis*) n. 2 esemplari; Verzellino (*Serinus serinus*) n. 2 esemplari; Fringuello (*Fringilla coelebs*) n. 2 esemplari.

Art. 2

Prima di dare inizio all'attività di allevamento, il sig. Marturano Maurizio dovrà comunicare a questo servizio, a pena di decadenza della presente autorizzazione, le fonti di approvvigionamento e la legittima provenienza dei soggetti autorizzati.

Art. 3

La violazione delle norme di cui alla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al D.A. n. 2313 del 30 giugno 1998 e di quelle prescrizioni e condizioni di cui al presente decreto, comportano la revoca della presente autorizzazione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositato presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.

Palermo, 10 marzo 2014.

GUFO

(2014.12.719)020

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 febbraio 2014.

Modifiche del decreto 9 febbraio 2009, concernente direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 ed in attuazione del PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 4 e 5.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 6 del 28 gennaio 2014 che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno 2014;

Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea;

Visto il regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i., recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, approvato con D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2008, che definisce l'ammissibilità delle spese anche del Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il Programma operativo regionale Sicilia FESR 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e adottato con deliberazione di Giunta n. 188 del 22 maggio 2009;

Viste le "Linee guida per l'attuazione del suddetto P.O. FESR 2007-2013", adottate con deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008;

Visto l'obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 4 e 5 del predetto P.O., relative agli interventi agevolativi di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008;

Vista la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, che prevede "Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32", con particolare riferimento all'art. 4;

Vista la legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008 "Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008 - supplemento ordinario;

Visto l'articolo 2 "Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile" della predetta legge regionale che, al fine di incentivare nuove iniziative imprenditoriali, autorizza l'Assessorato regionale dell'industria ad attivare, attraverso appositi bandi, un regime di aiuti, conforme agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013", in favore di iniziative di investimento per i programmi e le tipologie di investimenti di cui all'articolo 12, lettera a), del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, proposte da piccole e medie imprese di nuova costituzione o a prevalente partecipazione giovanile o femminile;

Visto il decreto n. 24 del 9 febbraio 2009 (dell'Assessore dell'ex Assessorato dell'industria e delle miniere) con il quale sono state approvate le "Direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 ed in attuazione del P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 4 e 5." di seguito "Direttive";

Visto il punto 3.5 delle citate "Direttive", laddove, in particolare, nell'ultimo comma, è previsto che "Ai fini dell'ammissibilità delle spese, onde consentire la tracciabilità dei pagamenti dei titoli di spesa rendicontati, gli stessi devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile...";

Visto l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge n. 136 del 13 agosto 2010, così come modificato e integrato dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217);

Considerato che l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, con parere reso il 3 maggio 2013, prot. n. 10842, ha ritenuto l'assegno bancario, se tratto su conto corrente dedicato, mezzo di pagamento ammesso tra quelli previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificato dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;

Ritenuto opportuno, a parziale modifica di quanto previsto, al punto 3.5 - ultimo comma delle citate "Direttive", prevedere tra gli strumenti di pagamento ammessi, anche, l'assegno bancario, se tratto su conto corrente dedicato;

Decreta:

Articolo unico

In relazione a quanto specificato nelle premesse, il punto 3.5 - ultimo comma, delle Direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 ed in attuazione del P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 4 e 5, approvate con decreto n. 24 del 9 febbraio 2009, è così modificato:

... "Ai fini dell'ammissibilità delle spese, onde consentire la tracciabilità dei pagamenti dei titoli di spesa rendicontati, gli stessi devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, assegno circolare non trasferibile o assegno bancario, se tratto su conto corrente dedicato. Al fine di contenere l'onerosità delle attività di verifica, non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 300,00 euro. Non sono ammissibili gli investimenti realizzati con contratti chiavi in mano".

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito di questo Dipartimento raggiungibile all'indirizzo <http://pir.regione.sicilia.it>.

Palermo, 14 febbraio 2014.

VANCHERI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 7 marzo 2014, reg. n. 1, Assessorato regionale delle attività produttive, fg. n. 161.

(2014.14.868)129

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 20 marzo 2014.

Individuazione dell'area dell'istituendo Parco archeologico di Leontinoi, ricadente nel territorio dei comuni di Augusta, Carlentini e Lentini.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI E L'IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la legge regionale 3 novembre 2000 n. 20 - Titolo II - dettante norme sull'istituzione del sistema dei parchi

archeologici in Sicilia, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e finalizzato alla salvaguardia, alla gestione, alla difesa del patrimonio archeologico regionale e a consentirne migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici;

Visto il D. A. n. 6263 dell'11 luglio 2001 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con il quale sono state individuate le aree archeologiche costituenti il sistema dei Parchi archeologici della Regione;

Visto il D.A. n. 1142 del 29 aprile 2013, recante modifiche ed integrazioni al D.A. n. 6263 dell'11 luglio 2001 con il quale è stato rimodulato il sistema dei Parchi archeologici della Regione, comprendente quello di Lentini;

Visto il DPRS n. 237 del 7 agosto 2013 relativo al nuovo assetto organizzativo del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana;

Visto il D.A. n. 117 del 23 gennaio 2014 di modifica ed integrazione del sistema dei parchi archeologici della Regione siciliana che introduce il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Acì;

Premesso che in data 19 dicembre 2013, con nota prot. n. 16699, per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge regionale n. 20/2000, la Soprintendenza beni culturali e ambientali di Siracusa ha trasmesso ai comuni di Augusta, Carlentini e Lentini la proposta di perimetrazione del Parco archeologico di Leontinoi corredata di bozza di regolamento ex art. 20, comma 6, legge regionale n. 20/2000, relazione tecnico-scientifica e zonizzazione su elaborati cartografici redatti in scala 1:10.000 per l'individuazione delle zone A, B e C di Parco;

Premesso che tale proposta, fermo restando i previsti 45 giorni previsti dalla legge, è stata oggetto di concertazione con i comuni interessati nell'ambito di una riunione svoltasi in data 16 gennaio 2014 presso gli uffici della Soprintendenza di Siracusa;

Premesso che con nota prot. n. 1950 dell'11 febbraio 2013 la Soprintendenza beni culturali e ambientali di Siracusa ha trasmesso all'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana la proposta di perimetrazione del Parco archeologico di Leontinoi, comprensiva di zonizzazione, corredata dalla necessaria documentazione costituita da: cartografia redatta su aereofotogrammetria in scala 1:10.000, relazione generale tecnico-scientifica, bozza di regolamento;

Considerata l'importanza del sito archeologico di Leontinoi, che fu un centro indigeno in cui nel 729 a.C. si insediarono i calcidesi nonché, temporaneamente, i megaresi, i quali ebbero in dono dal re siculo Hyblon l'area costiera dove nel 728/727 a.C. fondarono la città di Megara Hyblaea;

Considerata la storia della città di Leontinoi, fondata insieme all'antica Katane per il controllo dei fertili campi Leontinoi, si svolge a partire dal primo insediamento sul Colle S. Mauro dove restano le fondamenta di un tempio di fine VI sec. a.C. Dopo questa fase storica la città si espande sul colle Metapiccola, area in cui sono ancora ben distinguibili i resti delle abitazioni di V sec. a.C., e nella valle sottostante. Dell'antica città sono ben conservati i resti della cinta muraria, quale la Porta a tenaglia sul perimetro meridionale, distrutta ad opera di Ippocrate di Gela nel 495 a.C., ricostruita e nuovamente distrutta nel 422 a.C., quando i cittadini vennero trasferiti a Siracusa. Le fortificazioni furono rafforzate in occasione della seconda

guerra punica cui seguì la conquista romana ad opera di Marcello, quando la città divenne *civitas decumana* ed i campi Leontinoi divennero *ager publicus* affidato ai coltivatori della non lontana Centuripe, alleata dei Romani;

Considerato l'interesse delle testimonianze del sito di monte San Basilio, altura che domina i campi Leontinoi, menzionata da T. Fazello nel XVI sec., nonché delle evidenze monumentali raffigurate da J. Houel nel 1785, il sito, indagato da P. Orsi che vi ha individuato un insediamento dell'Età del Bronzo antico con capanne a pianta circolare, tombe a grotticella sui fianchi della montagna e successive fasi di età bizantina, è stato recentemente identificato come Brikinnia o Euboia. Il sito ha restituito una cinta muraria a grandi blocchi squadrati, la cui tecnica costruttiva è simile a quella rinvenuta a Leontinoi e pertanto datata alla fine del VI-inizi del V sec. a.C., cui seguirono rifacimenti del IV sec. a.C. La presenza di una grande costruzione rettangolare scavata sul pianoro sommitale, unica in Sicilia e che trova confronti con Perge (Cilicia), sembra fosse un grande serbatoio di acqua, riutilizzato come luogo di culto in età bizantina; la presenza di un santuario rupestre attribuito al culto di Demetra e Kore in due grottoni scavati alle pendici occidentali del colle e la presenza di due complessi abitativi in grotta sul versante orientale del colle, risalenti al XII-XIII secolo, fanno di San Basilio un sito di straordinario interesse dalla fine dell'età arcaica collegato al sito di Leontinoi, fino al medioevo;

Considerato che la città antica di Megara Hyblaea, particolarmente importante per gli studi scientifici sull'urbanistica greca, il cui impianto mostra l'evidente suddivisione in lotti uguali e regolari sia della città che della *chora*, l'area agricola fuori le mura ripartita fin dal principio tra i fondatori della colonia greca, è oggi esemplare per la regolare distribuzione planimetrica di lotti in cui le case più antiche, risalenti all'VIII sec. a.C., a partire da una costruzione monocellulare si ampliarono nel tempo con l'aggiunta di altri vani. La presenza fin dall'inizio nell'impianto urbano di un'area pubblica, l'agorà, in cui prospettavano portici, due templi *in antis*, un *heroon* (sepolcra dell'ecista fondatore della città) e il *prytaneo* (edificio pubblico), dimostra la complessità di un'esemplare fondazione coloniale di epoca greca i cui abitanti, ad appena un secolo dalla fondazione, stretti tra i calcidesi a Nord (Leontinoi e Katane) e la corinzia Siracusa a Sud, furono obbligati alla fondazione di una sub-colonia ad occidente, Selinunte; la città arcaica di Megara Hyblaea, cinta nel VI sec. a.C. da mura con torri semicirculari a distanza regolare e un breve fossato, fu distrutta da Gelone e passò definitivamente sotto il controllo siracusano finché alla metà del IV secolo a.C., ad opera di Timoleonte, non venne rifondata. La città aveva ormai una superficie quasi dimezzata rispetto la precedente estensione e un circuito murario ridotto, pur conservando in linea di massima l'antico tracciato urbanistico, con l'agorà ridimensionata cinta a nord da una stoà (edificio porticato), nella medesima piazza insistevano un santuario, un grande edificio termale (tra i più antichi del genere in Sicilia) e, nell'area circostante, grandi e lussuose dimore che occupano lotti ampi il doppio rispetto alle antiche abitazioni. Dopo la conquista romana ad opera di Marcello, la città venne definitivamente abbandonata sebbene case sparse dimostrano una continuità insediamentale legata all'approdo posto alla foce del fiume Alabon;

Considerato che le città antiche di Leontinoi e di Megara Hyblaea, nonché dell'avamposto leontinese del

Monte San Basilio, rappresentano il nucleo del Parco che lega insieme in un solo sistema le più antiche colonie greche della provincia di Siracusa;

Tenuto conto dell'importanza strategica del Parco archeologico di Leontinoi ai fini della valorizzazione del territorio individuato, nonché del perseguimento delle finalità di migliore fruibilità e gestione dell'importante patrimonio archeologico che vi insiste e che, pertanto, occorre procedere ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 20 del 2000 alla individuazione dell'area in cui tale Parco ricade;

Tenuto conto che, come rilevabile dalla documentazione allegata al presente decreto, trasmessa con nota prot. n. 1950 dell'11 febbraio 2014 dalla Soprintendenza beni culturali e ambientali di Siracusa e che comprende la relazione tecnico-scientifica, l'area costituente il Parco archeologico di Leontinoi, è costituita da:

- Antica città di Leontinoi, comuni di Carlentini e Lentini;
- Area archeologica di Monte Casale di San Basilio, comune di Lentini;
- Antica città di Megara Hyblaea, Comune di Augusta;

Nei tre elaborati cartografici redatti in scala 1:10.000, come da allegato regolamento, sono ben distinte le seguenti partizioni interne dei siti che compongono il Parco archeologico di Lentini:

- Zona omogenea A: le aree archeologiche e i resti monumentali posti all'interno del perimetro della città antica;
- Zona omogenea B – fascia di rispetto ex art. 15 lettera e), legge regionale n. 78/76;
- Zona omogenea C – aree di interesse archeologico e paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e dell'art. 142 lettera m), D.Lgs. n. 42/04, nonché perimetrate coerentemente alle prescrizioni del piano paesaggistico d'ambito 17 adottato con D.A. n. 98 dell'1 febbraio 2012;

Tenuto conto che la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa ha trasmesso ai comuni interessati la proposta elaborata conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 20 del 2000;

Tenuto conto che solo i rappresentanti del comune di Carlentini hanno partecipato alla riunione fissata presso la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa e che il medesimo comune, con nota assunta dalla Soprintendenza al prot. n. 1870 dell'11 febbraio 2014 ha inviato la delibera comunale n. 2 del 5 febbraio 2014 con la quale il consiglio faceva rilevare che un tratto della fascia di rispetto, zona B di Parco perimetrata ai sensi della legge regionale n. 78/76, interseca due zone edificabili – C9a/1

e C9/a2 – del vigente PRG “nonché su una parte edificata sulla quale insistono edifici costruiti ai sensi della legge n. 167/1962 e realizzati dopo il sisma del 1990”;

Tenuto conto che la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa nel verbale trasmesso con la nota prot. n. 1870 dell'11 febbraio 2014 sottolinea che la zona B di Parco fa salvi sia “gli edifici esistenti nonché i progetti già autorizzati alla data di decretazione del Parco” e che pertanto la stessa non ravvisa “motivazioni congrue per l'accoglimento della richiesta”;

Tenuto conto che la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa con la medesima nota n. 1870 dell'11 febbraio 2014 comunica che il 4 febbraio 2014 sono scaduti i termini previsti dall'art. 20, comma 4, della legge regionale n. 20/2000;

Tenuto conto che nelle more della ricostituzione del Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali, tenuto ad esprimere parere ai fini dell'istituzione del Parco ai sensi del comma 7 dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2000, sussistono, pertanto, le condizioni per la formale individuazione dell'area costituente il Parco archeologico di Leontinoi ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 della medesima legge;

Ritenuto pertanto di dover procedere, in attuazione del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2000, alla individuazione dell'area in cui ricade il Parco archeologico di Leontinoi;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi sopra esposti, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 20 del 2000, è individuata l'area dell'istituendo Parco archeologico di Leontinoi, ricadente nel territorio dei comuni di Augusta, Carlentini e Lentini.

Le aree individuate sono riportate nelle cartografie (Allegati A, B e C in scala 1:10.000) che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Con successivo decreto si provvederà alla istituzione del Parco archeologico, così come previsto dal comma 7 dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Palermo, 20 marzo 2014.

SGARLATA

Allegato A

Regione Siciliana



Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa

Parco Archeologico di Leontinoi

Perimetrazione ai sensi del titolo II, art. 20, L.R. 3 novembre 2000, n. 20

Perimetrazione del Parco su aerofotogrammetria

SCALA 1:10.000

IL SOPRINTENDENTE
(Dott.^{ssa} Beatrice Basile)

B. Basile

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.b.5
Dott.^{ssa} Rosa Lanteri

Rosa Lanteri

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.b.7
Dott.^{ssa} Alessandra Triglia

Alessandra Triglia


Elaborato "A"

Allegato al D.A. n. 756 del 20 MAR. 2014

L'ASSESSORE

(MARIA RITA SGARLATA)

Maria Rita Sgarlata



Regione Siciliana



Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa

Parco Archeologico di Leontinoi

Perimetrazione ai sensi del titolo II, art. 20, L.R. 3 novembre 2000, n. 20

Perimetrazione del Parco su aerofotogrammetria

SCALA 1:10.000

IL SOPRINTENDENTE
(Dott.^{ssa} Beatrice Basile)

B. Basile

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.b.5
Dott.^{ssa} Rosa Lanteri

Rosa Lanteri

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.b.7
Dott.^{ssa} Alessandra Triglia

Alessandra Triglia


Elaborato "B"

Allegato al D.A. n. 756 del 20 MAR. 2014

L'ASSESSORE

(MARIA RITA SGARLATA)

Maria Rita Sgarlata



Legenda

- Zona A
- Zona B
- Zona C



Regione Siciliana



Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa

Parco Archeologico di Leontinoi

Perimetrazione ai sensi del titolo II, art. 20, L.R. 3 novembre 2000, n. 20

Perimetrazione del Parco su aerofotogrammetria
SCALA 1:10.000

IL SOPRINTENDENTE
(Dott.^{ssa} Beatrice Basile)

B. Basile

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.b.5

Dott.^{ssa} Rosa Lanteri

Rosa Lanteri

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.b.7

Dott.^{ssa} Alessandra Triglia

Alessandra Triglia

Elaborato "C"

Allegato al D.A. n. 756 del

20 MAR 2014

L'ASSESSORE

(MARIA RITA SGARLATA)



Maria Rita Sgarlata

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 17 marzo 2014.

Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2014.**IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

Visto l'articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato;

Visto l'articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014/2016;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione in regime di esercizio provvisorio, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Visto l'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che approva il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici denominato SIOPE;

Visto l'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che disciplina il suddetto sistema informativo;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 con il quale, fermo restando, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che l'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 2, comma 68, lett. b) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota prot. n. 1378 del 9 gennaio 2014, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che, nelle more dell'Intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia l'eventuale anticipazione di tesoreria sarà pari all'importo di € 326.509.678,00;

Visto il modello telematico del 7 marzo 2014 dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n. 306694 a favore della Regione Sicilia la somma di € 214.838.027,60 per anticipazione mensile S.S.N.;

Visto il D.D. n. 2088 del 9 ottobre 2012 con il quale sono stati istituiti il capitolo di entrata 4219 ed il capitolo di spesa 215217 e si è modificata la procedura di contabilizzazione delle anticipazioni mensili erogate dal Ministero dell'economia per il FSN sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione siciliana, al fine di consentire la trasmissione alla banca dati SIOPE dell'informazione relativa all'avvenuto incasso;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l'esercizio finanziario in corso, in termini di competenza e cassa, al capitolo di spesa 215217 ed al capitolo in entrata 4219 capo 11, la somma di € 214.838.027,60;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in euro in termini di competenza e cassa:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
ENTRATA		
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro	
TITOLO	1 - Entrate correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	5 - Trasferimenti correnti	
U.P.B. 4.2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dallo Stato per Fondo sanitario nazionale		+ 214.838.027,60

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
di cui al capitolo		
4219	Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato	+ 214.838.027,60
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B. 4.2.1.3.1	Fondo sanitario regionale	+ 214.838.027,60
di cui al capitolo		
215217	Rimborso anticipazioni sanità	+ 214.838.027,60

Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa, per l'esercizio finanziario 2014, sono apportate le seguenti variazioni in euro:

ENTRATA**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA**

Centro di responsabilità: Dipartimento regionale bilancio e tesoro

Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti	+	214.838.027,60
---	---	----------------

SPESA**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA**

Centro di responsabilità: Dipartimento regionale bilancio e tesoro

Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti	+	214.838.027,60
---	---	----------------

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 17 marzo 2014.

PISCIOTTA

(2014.12.723)017

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 31 marzo 2014.

Modifica del decreto 3 dicembre 2013, concernente caratteristiche e modalità di rilascio delle tessere personali di riconoscimento al personale del Dipartimento regionale dell'energia per l'esercizio dei compiti di vigilanza delle attività estrattive.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 4 aprile 1956, n. 23;
Visto il D.P.Reg. 15 luglio 1958, n. 7;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
Visto il parere n. 588/96 del 10 dicembre 1996, espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'industria n. 647 del 22 aprile 1998, con il quale ai funzionari tecnici del Corpo regionale delle miniere è stata rilasciata, per

l'espletamento dei compiti di vigilanza sulla applicazione delle norme di polizia mineraria e di sicurezza del lavoro nelle attività previste dalla legge regionale n. 23/56, una tessera personale di riconoscimento;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il D.D.G. 27 giugno 2006 dell'Ispettore generale del Corpo regionale delle miniere;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12;

Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione n. 101/2006, avente ad oggetto "Pubblico impiego-mansioni di carattere ispettivo a personale di categoria C";

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione n. 6757/43/2013 del 18 marzo 2013;

Visto il D.D.G. n. 403 del 26 settembre 2013 di approvazione del nuovo funzionigramma del Dipartimento regionale dell'energia;

Visto il D.P.Reg. n. 1702 del 9 aprile 2013 di conferimento dell'incarico di dirigente generale del Dipartimento dell'energia;

Visto il D.D.G. n. 616 del 3 dicembre 2013 riguardante le caratteristiche e le modalità di rilascio delle tessere personali di riconoscimento al personale del Dipartimento regionale dell'energia per l'esercizio dei compiti di vigilanza delle attività estrattive;

Ritenuto di poter ricomprendere tra il personale che può svolgere le funzioni di polizia mineraria, di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1956, n. 23, e delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, il personale di categoria C;

Decreta:

Art. 1

Il comma 1 dell'art. 1 del D.D.G. n. 616 del 3 dicembre 2013 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di polizia mineraria, di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1956, n. 23, e delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, ai dirigenti, ai funzionari ed agli istruttori in servizio presso i competenti uffici del Dipartimento regionale dell'energia può essere riconosciuta la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria nell'esercizio di dette funzioni".

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 31 marzo 2014.

PIRILLO

(2014.14.901)094

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 19 febbraio 2014.

Istituzione dell'Osservatorio permanente per il contrasto della violenza di genere presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 22 del 6 maggio 1986 di riordinamento dei servizi e delle attività socio-assistenziali;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Vista la legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere" ed in particolare l'art. 11 che prevede l'istituzione, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, dell'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere con il compito di:

– svolgere una azione di monitoraggio degli episodi di violenza, attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai centri anti violenza, dagli enti locali e dai servizi territoriali, al fine di realizzare una sinergia tra i soggetti coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza sulle donne e di armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio;

– verificare l'andamento e la funzionalità dei centri anti violenza e delle case di accoglienza, nonché l'efficacia delle iniziative intraprese;

– garantire il confronto e ricevere le proposte delle associazioni e delle cooperative sociali con comprovata esperienza nell'attività di contrasto alla violenza di genere;

– elaborare annualmente una relazione contenente le informazioni e i risultati inerenti all'attività di monitoraggio del fenomeno;

Vista la prescrizione contenuta nel comma 6, dell'art. 11 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 che, per il funzionamento dell'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere, dispone che non possano "derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione";

Considerato indispensabile istituire, ai fini di una corretta ed efficace attuazione delle linee di attività indicate dalla legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3, l'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere che, nel perseguire i compiti sopra indicati, favorisca il livello di integrazione delle politiche e delle azioni tra i soggetti coinvolti nella prevenzione e nella presa in carico dei soggetti vittime di violenza e la programmazione condivisa di interventi con i soggetti, istituzionali e non, coinvolti a vario titolo nella prevenzione e nelle azioni di contrasto al fenomeno della violenza di genere;

Ritenuto necessario, pertanto, individuare idonee professionalità nell'ambito del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, nonché esperti del settore, per garantire lo svolgimento dei compiti ascriviti all'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere;

Decreta:

Art. 1

È istituito, per le finalità di cui in premessa, l'Osservatorio permanente per il contrasto della violenza di genere, con sede in Palermo, presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Art. 2

L'Osservatorio permanente per il contrasto della violenza di genere, che svolgerà le proprie funzioni in conformità agli indirizzi operativi del dirigente generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali e in collaborazione, per i profili di competenza, con il servizio 3° - terzo settore, volontariato, servizio civile, pari opportunità, è così composto:

- dr.ssa Rita Costanzo;
- dr.ssa Francesca Patti;
- sig.ra Alida Camastra;
- dr.ssa Patrizia Riotta;
- dr. Saverino Richiusa.

Fanno parte del predetto Osservatorio in qualità di esperti:

- dr.ssa Alessia Grazia Liardi;
- dr.ssa Marianola Vini;
- dr.ssa Maria Rita Ribaudo.

Art. 3

Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio permanente per il contrasto della violenza di genere non è previsto alcun compenso né rimborso spese.

Art. 4

L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 19 febbraio 2014.

BONAFEDE

(2014.12.692)012

DECRETO 19 marzo 2014.

Ricostituzione del Centro regionale di coordinamento per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il protocollo d'intesa in materia di iniziative contro le discriminazioni tra il Dipartimento per le pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e la Regione siciliana - Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali stipulato in data 17 marzo 2010;

Visto il D.A. n. 1157 del 7 giugno 2010, con il quale è stato istituito, presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, il Centro regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, previsto dal succitato protocollo d'intesa;

Visto il rinnovo del protocollo d'intesa in materia di iniziative contro le discriminazioni tra il Dipartimento per le pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e la Regione siciliana - Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, sottoscritto in data 10 febbraio 2014;

Vista la finalità prioritaria del rinnovato protocollo d'intesa che, in continuità con il precedente protocollo, è diretta a promuovere ed implementare la rete regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e il "Centro regionale di coordinamento per la prevenzione e contrasto delle discriminazioni";

Considerati i compiti del "Centro regionale di coordinamento per la prevenzione e contrasto delle discriminazioni", individuati nel rinnovato protocollo d'intesa;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 2 del succitato protocollo d'intesa, assicurare la funzionalità del "Centro regionale di coordinamento per la prevenzione e contrasto delle discriminazioni" e, pertanto, individuare presso il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali un'ideale struttura operativa in grado di garantire lo svolgimento dei compiti assegnati al richiamato Centro regionale;

Ritenuto, altresì, che l'ampiezza e la trasversalità dei compiti individuati, in tema di antidiscriminazione, investe più strutture nell'ambito del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali e, pertanto, la competenza e la professionalità di più figure interne allo stesso;

Decreta:

Art. 1

È ricostituito, per le finalità di cui in premessa, il "Centro regionale di coordinamento per la prevenzione e contrasto delle discriminazioni" con sede in Palermo, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - area 1 - Coordinamento, programmazione e controlli, in via Trinacria nn. 34-36.

Art. 2

Il "Centro regionale di coordinamento per la prevenzione e contrasto delle discriminazioni", presieduto dal dirigente generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, è così composto:

- Silvana La Rosa - coordinatore;
- Saverino Richiusa - componente;
- Salvatore Terranova - componente;
- Giusi Maria Genchi - componente.

Il "Centro regionale di coordinamento per la prevenzione e contrasto delle discriminazioni" si avvarrà, laddove necessario, della collaborazione del personale di seguito individuato:

- Michela Bellomo - servizio 1;
- Rita Costanzo - servizio 2;
- Francesca Patti - servizio 3;
- Giuseppina Barbera - servizio 4;
- Giuseppina Vizzini - servizio 5;
- Raffaella Patti - servizio 6;
- Vincenzo Mannino - servizio 8.

Art. 3

Al "Centro regionale di coordinamento per la prevenzione e contrasto delle discriminazioni" compete:

- promuovere, creare e coordinare la rete regionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e l'assistenza alle vittime delle discriminazioni, tenendo conto delle istituzioni, associazioni e organizzazioni già impegnate in tale ambito, valorizzandone le competenze e favorendo ogni possibile sinergia;

- implementare l'azione di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime e monitoraggio delle discriminazioni basate su appartenenza di genere o identità di genere, orientamenti sessuali, razza o origine etnica/geografica o nazionalità, condizioni di disabilità, età, religione e convinzioni personali;

- promuovere attività e iniziative in materia di contrasto alle discriminazioni anche attraverso la diffusione di buone pratiche e di modelli positivi;

- assicurare il costante raccordo con l'UNAR e con la rete nazionale dei centri antidiscriminazione in materia di acquisizione ed elaborazione di dati informativi finalizzati al monitoraggio e alla gestione dei casi di discriminazione e in materia di promozione di una cultura dell'antidiscriminazione.

Art. 4

Per le finalità di cui all'art. 3 del presente decreto, il "Centro regionale di coordinamento per la prevenzione e contrasto delle discriminazioni" svolgerà, per quanto di competenza, le attività richiamate agli artt. 1, 2 e 3 del rinnovato protocollo d'intesa sottoscritto in data 10 febbraio 2014.

Art. 5

Per il funzionamento del "Centro regionale di coordinamento per la prevenzione e contrasto delle discriminazioni" nessun onere graverà sul bilancio della Regione siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 19 marzo 2014.

BULLARA

(2014.14.834)012

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 14 marzo 2014.

Rivalutazione dei limiti di reddito dei beneficiari di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;

Viste le LL.RR. 20 dicembre 1975, n. 79, e 5 dicembre 1977, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 30 maggio 1984, n. 37;

Visto l'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457 che, al punto 1 del penultimo comma, stabilisce che il C.I.P.E., su proposta del C.E.R. e previo parere della commissione consultiva interregionale, delibera la misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistiti dal contributo dello Stato;

Vista la delibera C.I.P.E. dell'8 aprile 1987, n. 197, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 1987, con la quale viene fissato un rapporto costante tra tasso agevolato e tasso di riferimento per le diverse tipologie di interventi ed i differenziati scaglioni di reddito;

Vista la delibera C.I.P.E. del 30 luglio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto 1991, che oltre ad aggiornare i massimali di mutuo ha tra l'altro aggiornato i limiti massimi di reddito per gli interventi di edilizia agevolata;

Visto l'art. 12 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, il quale prevede che i limiti di reddito previsti da tutti i programmi di edilizia agevolata-convenzionata vengano rivalutati sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come da rivalutazione ISTAT;

Visto l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati determinato dall'Istituto centrale di statistica nel periodo intercorrente dal mese di ottobre 2010 al mese di ottobre 2013;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'incremento dei limiti di reddito previsti dalla delibera C.I.P.E. del 30 luglio 1991;

Decreta:

Art. 1

I limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata ex legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni,

ferme restando le misure dei tassi agevolati secondo quanto disposto dalla delibera C.I.P.E. dell'8 aprile 1987, n. 197, sono rivalutati sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo secondo la determinazione ISTAT come segue:

a) alloggi realizzati da cooperative a proprietà indivisa:

1) rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento 20% - limiti di reddito euro 22.104,65;

b) alloggi realizzati da imprese cooperative a proprietà individuale e privati, nonché enti pubblici che costruiscono alloggi da assegnare in proprietà:

1) rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento 30% - limiti di reddito euro 22.104,65;

2) rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento 50% - limiti di reddito euro 26.525,57;

3) rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento 70% - limiti di reddito euro 44.209,30.

Art. 2

I limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata ex LL.RR. 20 dicembre 1975, n. 79, e 5 dicembre 1977, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le misure dei tassi agevolati secondo quanto disposto dalla delibera C.I.P.E. dell'8 aprile 1987, n. 197, sono rivalutati sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo secondo la determinazione ISTAT, come segue:

1) programmi realizzati a proprietà divisa - limiti di reddito euro 44.514,00;

2) programmi realizzati a proprietà indivisa - limiti di reddito euro 26.708,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 14 marzo 2014.

ARNONE

(2014.13.819)048

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 28 febbraio 2014.

Accreditamento istituzionale della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata "Consorzio D'Amico 1980", con sede legale in Torregrotta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni di riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421/92;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del sistema sanitario siciliano ed in particolare l'art. 25 "Erogazione di attività da parte di strutture private";

Visto il decreto n. 1174 del 30 maggio 2008 recante disposizioni sui "Flussi informativi";

Visti i decreti n. 1933 del 16 settembre 2009 e n. 2674 del 18 novembre 2009, che hanno introdotto e disciplinato il processo di aggregazione delle strutture laboratoristiche private accreditate;

Visto il decreto n. 779 del 15 marzo 2010 e il decreto n. 1191 del 4 maggio 2010, con i quali sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali per branca per la

specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2010 e fissati i criteri di premialità;

Visto il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. n. 243/CSR del 3 dicembre 2009;

Visto il decreto 30 dicembre 2010, con il quale è stato approvato il "Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del piano di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009 ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio" del 23 marzo 2011, rep. atti n. 61/CSR;

Visto il decreto n. 1180 del 22 giugno 2011 ed in particolare l'art. 16, con il quale sono stati riaperti i termini previsti dai decreti nn. 1933 del 16 settembre 2009 e 2674 del 18 novembre 2009 ed è stato avviato un nuovo ciclo di aggregazioni delle strutture private laboratoristiche accreditate e contrattualizzate;

Visto il decreto assessoriale n. 2189 dell'8 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 9 dicembre 2011 n. 51, recante: "Indirizzi operativi per la configurazione e l'esatta identificazione della rete di diagnostica di laboratorio operante sul territorio cui uniformare le autorizzazioni rilasciate ai soggetti gestori, ai sensi dei decreti 16 settembre 2009 e 18 novembre 2009";

Visto il decreto 30 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 59 del 21 dicembre 2007, con il quale sono state formalmente accreditate le strutture sanitarie che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi effettuate dai componenti della U.O. S. per l'accreditamento istituzionale dell'ex Unità sanitaria locale n. 5 di Messina ed il relativo allegato dal quale risulta che le sotto indicate strutture sono state accreditate:

- Studio Verde s.a.s. sita in Torregrotta, via Nazionale n. 50;
- Laboratorio Analisi Cliniche dr. Mauro Lo Piano sita in Villafranca Tirrena, via Nazionale n.88;

Visto il provvedimento prot. n. 4980 del 28 agosto 2009, con il quale il direttore generale pro tempore dell'ex A.U.S.L. di Messina ha autorizzato la trasformazione della ragione sociale della società "Laboratorio Analisi Cliniche dr. Mauro Lo Piano" nella società "Analisi Cliniche D'Amico di D'Amico Domenico & C. s.a.s.", legalmente rappresentata dal sig. D'Amico Domenico, nato a Messina il 27 novembre 1988, nonché il mantenimento in esercizio del laboratorio di analisi cliniche generale di base nei locali siti in Villafranca Tirrena, via Nazionale n. 88;

Considerato che, al fine della esatta identificazione della rete di diagnostica di laboratorio operante sul territorio è necessario che le autorizzazioni rilasciate ai nuovi soggetti gestori, inerenti i decreti sopra richiamati, contemplino l'esatta configurazione organizzativa e la dislocazione sul territorio della struttura;

Visto il provvedimento prot. n. 2632 del 5 giugno 2012 con il quale il commissario straordinario dell'A.S.P. di Messina autorizza il consorzio denominato "Consorzio D'Amico 1980" - soggetto gestore - con sede legale a Torregrotta frazione Scala in via Nazionale n. 50/P, legalmente rappresentato dal dott. D'Amico Giuseppe, nato a Spadafora (ME) l'1 gennaio 1953, all'esercizio dell'attività di medicina di laboratorio generale di base presso i presidi di Torregrotta (ME), in via Nazionale n. 50/P, individuato quale laboratorio centralizzato e Villafranca Tirrena

(ME) in via Nazionale n. 88, individuato come punto di accesso non in possesso di coagulometri portatili o POCT per la determinazione del PT e del INR ai sensi del D.A. 8 novembre 2011;

Vista la scheda verifica struttura n. 308/2011 del dipartimento di prevenzione dell'A.S.P. di Messina dalla quale si evince l'esito positivo delle verifiche effettuate presso il laboratorio centralizzato e presso il punto di accesso della struttura de qua e la comunicazione che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui al D.A. n. 890/2002 e s.m.i. ed al D.A. n. 1933/2009;

Vista la "dichiarazione sostitutiva di certificazione", resa il 20 novembre 2013 ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il rappresentante legale del consorzio "Consorzio D'Amico 1980", sig. Giuseppe D'Amico, dichiara che "nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n.159";

Ritenuto di dover emanare il presente provvedimento fatta salva la facoltà di revoca nel caso in cui le informazioni/certificazioni di cui al D.lgs. n. 159/2011 attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa citati, è istituzionalmente accreditato il nuovo soggetto gestore di medicina di laboratorio aggregato denominato "Consorzio D'Amico 1980", con sede legale a Torregrotta, frazione Scala, in via Nazionale n. 50/P, avente un laboratorio centralizzato di analisi cliniche generale di base nei locali siti nel comune di Torregrotta (ME), via Nazionale n. 50/P, con n. 2 punti di accesso siti in:

1. Torregrotta (ME), via Nazionale n. 50/P (annesso al laboratorio centralizzato);
2. Villafranca Tirrena (ME), via Nazionale n. 88 (non in possesso di coagulometri portatili o POCT per la determinazione del PT e del INR).

Art. 2

Sono contestualmente revocati, a seguito della disposizione di cui all'art. 1, i rapporti di accreditamento istituzionale delle singole strutture, sotto indicate, entrate a far parte dell'aggregato di medicina di laboratorio denominato "Consorzio Biogenesi scarl":

- Studio Verde s.a.s. sita in Torregrotta, via Nazionale n. 50;
- Laboratorio Analisi Cliniche dr. Mauro Lo Piano sita in Villafranca Tirrena, via Nazionale n.88.

Art. 3

Le disposizioni di cui all'art. 1 sono soggette a revoca nel caso in cui, acquisita la certificazione/informativa antimafia, dovesse accertarsi anche una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

Palermo, 28 febbraio 2014.

TOZZO

(2014.12.713)102

DECRETO 28 febbraio 2014.

Accreditamento istituzionale della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata "KOALA società consortile a r.l." con sede legale nel comune di Alcamo.

**IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO**

Visto lo Statuto della Regione;

Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni di riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421/92;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del sistema sanitario siciliano ed in particolare l'art. 25 "Erogazione di attività da parte di strutture private";

Visto il decreto n. 1174 del 30 maggio 2008, recante disposizioni sui "Flussi informativi";

Visti i decreti n. 1933 del 16 settembre 2009 e n. 2674 del 18 novembre 2009, che hanno introdotto e disciplinato il processo di aggregazione delle strutture laboratoristiche private accreditate;

Visto il decreto n. 779 del 15 marzo 2010 e il decreto n. 1191 del 4 maggio 2010, con i quali sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali per branca per la specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2010 e fissati i criteri di premialità;

Visto il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. n. 243/CSR del 3 dicembre 2009;

Visto il decreto 30 dicembre 2010, con il quale è stato approvato il "Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del piano di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009 ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio" del 23 marzo 2011, rep. atti n. 61/CSR;

Visto il decreto n. 1180 del 22 giugno 2011 ed in particolare l'art. 16, con il quale sono stati riaperti i termini previsti dai decreti nn. 1933 del 16 settembre 2009 e 2674 del 18 novembre 2009 ed è stato avviato un nuovo ciclo di aggregazioni delle strutture private laboratoristiche accreditate e contrattualizzate;

Visto il decreto assessoriale n. 2189 dell'8 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 9 dicembre 2011 n. 51, recante: "Indirizzi operativi per la configurazione e l'esatta identificazione della rete di diagnostica di laboratorio operante sul territorio cui uniformare le autorizzazioni rilasciate ai soggetti gestori, ai sensi dei decreti 16 settembre 2009 e 18 novembre 2009";

Visto il decreto 30 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 59 del 21 dicembre 2007, con il quale sono state formalmente accreditate le strutture sanitarie che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi effettuate dai componenti della U.O.S. per l'accREDITAMENTO istituzionale dell'ex Unità sanitaria locale n. 6 di Palermo ed il relativo allegato dal quale risulta che è stata accreditata la struttura denominata "Analisi cliniche di Ciacio S. Marino V. & C. s.n.c." sita in Camporeale (PA), via L. Caruso n. 32;

Visto il decreto 30 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 59 del 21 dicembre 2007, con il quale sono state formalmente accre-

ditate le strutture sanitarie che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi effettuate dai componenti della U.O.S. per l'accREDITAMENTO istituzionale dell'ex Unità sanitaria locale n. 9 di Trapani ed il relativo allegato dal quale risulta che sono state accreditate le strutture denominate:

– Centro Analisi Cliniche Gibellina s.s. sita in Gibellina (TP), via Scarlatti n. 3;

– Analisi Cliniche Emolab di S. Ciacio & C. s.n.c. sita in Alcamo, via T. Tasso n. 120;

Visto il provvedimento n. 8 - prot. D.G. n. 5128 dell'8 febbraio 2008, con il quale il direttore generale pro-tempore dell'ex A.U.S.L. n. 9 di Trapani prende atto della variazione societaria del laboratorio di analisi denominato "Emolab di S. Ciacio & C. s.n.c." sito in via T. Tasso n. 120 nel comune di Alcamo in "Emolab di S. Ciacio & C. s.r.l." ubicato nel medesimo sito;

Considerato che, al fine della esatta identificazione della rete di diagnostica di laboratorio operante sul territorio, è necessario che le autorizzazioni rilasciate ai nuovi soggetti gestori, inerenti i decreti sopra richiamati, contemplino l'esatta configurazione organizzativa e la dislocazione sul territorio della struttura;

Vista l'autorizzazione n. 3 - prot. n. 30 - del 7 gennaio 2013 del commissario straordinario dell'A.S.P. di Trapani con cui si prende atto della variazione della ragione sociale del "Centro Analisi Cliniche Gibellina s.s.", con sede in via Scarlatti nn. 3/5 del comune di Gibellina che cambia in "Clinical di Di Giorgi Fabio Benedetto & C. s.a.s.", legalmente rappresentata dal sig. Fabio Di Giorgi, nato ad Alcamo il 19 settembre 1980;

Vista la stessa autorizzazione n. 3 - prot. n. 30 - del 7 gennaio 2013 del commissario straordinario dell'A. S.P. di Trapani con cui si autorizza la "KOALA società consortile a r.l.", e per essa il legale rappresentante sig. Fabio Di Giorgi, nato ad Alcamo (TP) il 19 settembre 1980, all'esercizio di attività di laboratorio generale di base con settori specializzati in chimica clinica e tossicologia, ematologia, microbiologia e sieroinmunologia, genetica, con sede presso il laboratorio centralizzato ubicato in via T. Tasso n. 120 nel comune di Alcamo (TP), e avente n. 3 punti d'accesso siti in:

- Alcamo (TP) - via T. Tasso n. 120;
- Gibellina (TP) - via Scarlatti nn. 3/5;
- Camporeale (PA) - via L. Caruso n. 32;

Vista la nota prot. n. 1055 del 15 marzo 2013 con la quale l'U.O.S. accREDITAMENTO istituzionale del Dipartimento di prevenzione dell'ASP di Trapani trasmette le risultanze delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.A. n. 890/2002 e ss.mm.ii. effettuate in data 14 marzo 2013 presso la struttura sita in via T. Tasso n. 120 nel comune di Alcamo che diviene laboratorio centralizzato, nonché presso i punti di accesso costituenti il consorzio siti in via L. Caruso n. 32 nel comune di Camporeale (PA) e in via Scarlatti nn. 3/5 nel comune di Gibellina (TP);

Visto il provvedimento n. 31 - prot. SIAV n. 2577 del 28 novembre 2013 - con il quale il commissario straordinario dell'A.S.P. di Trapani prende atto che l'aggregazione laboratoristica "KOALA s.c. a r.l.", con sede operativa in via T. Tasso n. 120 nel comune di Alcamo e con sede legale in via T. Tasso n. 128 nel medesimo comune, non possiede, né nel laboratorio centralizzato né nei punti di accesso aggregati, coagulometri portatili o POCT per la determinazione del PT e del INR;

Vista la "dichiarazione sostitutiva di certificazione" del 9 settembre 2013 resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,

dal sig. Di Giorgi Fabio Benedetto, legale rappresentante della società denominata "KOALA società consortile a r.l.", con la quale dichiara che "nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lvo 6 settembre 2011 n. 159";

Ritenuto di dover emanare il presente provvedimento fatta salva la facoltà di revoca nel caso in cui le informazioni/certificazioni di cui al D.lvo n. 159/2011 attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa citati, è istituzionalmente accreditato il nuovo soggetto gestore di medicina di laboratorio aggregato denominato "KOALA società consortile a r.l.", con sede legale nel comune di Alcamo (TP) in via T. Tasso n. 128, avente un laboratorio centralizzato di analisi cliniche generale di base con settori specializzati in chimica clinica e tossicologia, ematologia, microbiologia e sieroimmunologia, genetica, sito nel comune di Alcamo (TP) in via T. Tasso n. 120 con n. 3 punti di accesso siti in:

- 1) Alcamo (TP), via T. Tasso n. 120 (annesso al laboratorio centralizzato);
- 2) Gibellina (TP), via Scarlatti nn. 3/5;
- 3) Camporeale (PA), via L. Caruso n. 32.

Art. 2

Sono contestualmente revocati, a seguito della disposizione di cui all'art. 1, i rapporti di accreditamento istituzionale delle singole strutture, sotto indicate, entrate a far parte dell'aggregato di medicina di laboratorio denominato "KOALA società consortile a r.l.":

1. Emolab di S. Ciaccio & C. s.r.l. sita in Alcamo (TP), via T. Tasso n. 120;
2. Clinilab di Di Giorgi Fabio Benedetto & C. s.a.s. sita in Gibellina (TP), via Scarlatti nn. 3/5;
3. Analisi cliniche di Ciaccio S. Marino V. & C. s.n.c." sita in Camporeale (PA), via L. Caruso n. 32.

Art. 3

Le disposizioni di cui all'art. 1 sono soggette a revoca nel caso in cui, acquisita la certificazione/informativa antimafia, dovesse accertarsi anche una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

Palermo, 28 febbraio 2014.

TOZZO

(2014.12.712)102

DECRETO 3 marzo 2014.

Piano regionale di sorveglianza nei confronti dell'influenza aviaria per l'anno 2014.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U.L.L.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;

Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 18 novembre 1994;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'O.M. 19 luglio 1991, relativa alla profilassi dell'influenza aviaria e della pseudopeste aviaria;

Visto il D.M. 28 settembre 2000, che reca misure integrative di lotta contro l'influenza aviaria;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 2 settembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L.vo. 25 gennaio 2010, n. 9, con cui è stato approvato il regolamento per l'attuazione della direttiva n. 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva n. 92/40/CEE;

Visto il D.M. 25 giugno 2010 recante "Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2010;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 3 dicembre 2010, che modifica l'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2010;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 13 dicembre 2012, recante proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche, concernente "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile";

Visti i risultati del piano di sorveglianza regionale per l'influenza aviaria negli allevamenti avicoli, effettuato nel corso dell'anno 2013, ai sensi e per gli effetti del DDG n. 339 del 25 febbraio 2013;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza influenza aviaria per l'anno 2014, trasmesso dal Ministero della salute con nota prot. n. 2859 del 12 febbraio 2014;

Ritenuto di dovere disporre anche per il corrente anno 2014 l'attuazione di un piano regionale di sorveglianza per l'influenza aviaria negli allevamenti avicoli e nei volatili selvatici;

Decreta:

Art. 1

È resa obbligatoria per l'anno 2014, nel territorio regionale, l'esecuzione del piano di sorveglianza nei confronti dell'influenza aviaria, allegato al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto integra il Piano regionale integrato dei controlli della Regione siciliana (PRIS) e sarà pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito dell'Assessorato regionale della salute nell'area tematica riservata al servizio 8° - sanità veterinaria, nella sezione "sanità animale".

Palermo, 3 marzo 2014.

TOZZO

Allegato

INFLUENZA AVIARIA PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA 2014

Premessa

Il piano di sorveglianza sugli allevamenti domestici è finalizzato ad individuare precocemente ed in via prioritaria la circolazione di virus influenzali tipo A, sottotipi H5 ed H7 a bassa patogenicità (LPAI), nelle popolazioni di volatili domestici. L'infezione provocata da virus LPAI, infatti, non si associa in genere alla comparsa di quadri clinici caratteristici e può passare inosservata, specialmente in alcune specie sensibili, lasciando come unica traccia del suo passaggio la sieropositività. Considerato che i virus influenzali, ad alta ed a bassa virulenza, possono circolare all'interno di popolazioni sieropositive, risulta evidente che il riscontro di gruppi sieropositivi potrebbe essere correlato anche ad una preesistente infezione da parte di uno stipite virale LPAI.

L'attività di monitoraggio effettuata a livello nazionale, inoltre, ha permesso l'identificazione di positività a ceppi di influenza aviaria del sottotipo H7N3 a bassa patogenicità nel 2007 e nel 2009-2010, che hanno coinvolto quasi esclusivamente il settore rurale (svezinatori e commercianti). Per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia a livello nazionale, pertanto, è stata definita una strategia basata sulla definizione di livelli di rischio (DM 25 giugno 2010).

Tali misure hanno previsto l'aumento delle norme di biosicurezza e una maggiore regolamentazione delle movimentazioni. Sulla base della situazione di rischio, pertanto, risulta indispensabile ricomprensione anche gli svezinatori nell'ambito del piano di sorveglianza.

Resta inteso, tuttavia, che in caso di positività sierologica si rende necessaria l'attivazione delle misure previste dal decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 9, per provvedere all'esecuzione degli accertamenti di laboratorio finalizzati ad evidenziare l'eventuale presenza dell'agente virale.

Obiettivo, popolazione bersaglio e tempi di esecuzione

L'obiettivo del presente piano è quello di individuare tempestivamente l'eventuale circolazione nel territorio regionale del virus dell'influenza aviaria attraverso il riscontro di sieropositività nella popolazione avicola domestica nei confronti dei sottotipi H5 e H7.

Tale piano, che dovrà essere completato entro il 31 dicembre 2014, prevede l'esecuzione di controlli sia negli allevamenti di tipo intensivo che rurale e dovrà interessare le specie aviarie secondo il programma di campionamento di seguito riportato.

Relativamente agli allevamenti rurali, si specifica che per facilitare l'applicazione del Piano sono stati considerati soltanto quelli con capi superiori a 20 unità e che è indispensabile che i controlli siano effettuati durante le stagioni primaverile ed autunnale, periodi a rischio a causa dei flussi migratori.

I controlli sugli svezinatori verranno effettuati secondo le modalità minime previste dal D.M. 25 giugno 2010, fermo restando la modifica della frequenza degli accertamenti da parte dei servizi veterinari delle AA.SS.PP. sulla base della valutazione epidemiologica locale.

Aree territoriali e campionamento

Il presente piano è esteso a tutto il territorio regionale e il numero di allevamenti avicoli da sottoporre a controllo da parte di ciascuna A.S.P. è illustrato nella tabella di seguito riportata.

Tipologia, Specie ed Indirizzo produttivo		AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP	Totali
Intensivi	Galline ovaiole	7	2	10	4	4	6	16	3	4	56
	Galline ovaiole free range	0	0	0	0	2	2	0	1	0	5
	Ratiti	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Rurali		14	20	63	17	25	50	0	12	35	236
Svezinatori		0	0	4	0	0	0	3	0	0	7
TOTALI		21	22	77	21	31	58	20	16	39	305

Per ogni tipologia produttiva sarà controllato un numero di allevamenti, selezionati con criterio di casualità, come riportato nella tabella, privilegiando quegli allevamenti considerati a maggior rischio per le seguenti caratteristiche:

- animali allevati all'aperto;
- allevamenti multietà;
- allevamenti multispecie;
- animali a lunga vita produttiva;
- utilizzazione di acque di superficie;
- ubicazione in aree a rischio.

Il campione così costituito, per quanto riguarda gli allevamenti intensivi, è stato ottenuto sulla base del numero di allevamenti presenti nel territorio di ciascuna ASP e garantisce l'individuazione di almeno un gruppo positivo se la prevalenza di sieropositività è $\geq 5\%$, con un livello di confidenza del 95%.

In ogni allevamento saranno sottoposti a prelievo di sangue, ove possibile, almeno n. 10 volatili, selezionati casualmente fra gli animali presenti nelle diverse unità produttive, con la probabilità del 95% di individuare almeno un soggetto positivo se la prevalenza della sieropositività è $\geq 30\%$.

Se l'azienda da controllare è costituita da più di un capannone è necessario effettuare almeno n. 5 campioni per ogni capannone.

Anche gli allevamenti di oche ed anatre dovranno essere controllati sierologicamente, in questo caso, ove possibile, dovranno essere sottoposti a prelievo almeno n. 40-50 volatili per allevamento, preferendo i volatili allevati in spazi aperti.

Considerato che il territorio del comune di Modica risulta incluso nelle aree ad alta densità avicola industriale (DPPA), si ritiene di dovere uniformare le modalità di sorveglianza da effettuarsi nell'ASP di Ragusa a quello previsto per le aree ad alto rischio del territorio nazionale.

In particolare, per gli allevamenti di galline ovaiole dovrà essere effettuato un controllo sierologico con cadenza quadrimestrale, per gli allevamenti di ratiti, invece, si procederà attraverso l'esecuzione di un prelievo sierologico di almeno 5 animali una volta l'anno, in allevamento o al macello.

Sorveglianza sui volatili selvatici

Gli uccelli selvatici e in particolare quelli legati alle zone umide vengono considerati il principale serbatoio dei virus influenzali in natura. La possibilità che gli uccelli selvatici possano essere responsabili dell'introduzione di virus influenzali in popolazioni di uccelli allevati sembra trovare conferma nell'elevata frequenza di focolai osservati lungo le rotte migratorie degli uccelli acquatici del Nord America e Nord Europa.

Recentemente, tuttavia, nei Paesi del bacino del Mediterraneo il numero di anatre di superficie nidificanti è notevolmente aumentato. Tale dinamica non è ancora ben conosciuta ma sicuramente ha giocato un ruolo il numero di individui (germano reale) rilasciati durante l'attività venatoria e sopravvissuti alla stessa. Questo gruppo di animali che nidificano nell'area della pianura padana ha raggiunto, probabilmente, quel numero minimo di soggetti in grado di assumere il ruolo di serbatoio epidemiologico del virus. Sulla base di quanto sopra descritto il bacino del Mediterraneo sarebbe interessato da due diversi modelli epidemiologici: classico (con prevalenza circa annuale, con animali a bassa prevalenza presenti esclusivamente durante le migrazioni e lo svernamento) e locale.

Risulta indispensabile, quindi, predisporre sistemi di controllo maggiormente efficaci per individuare precocemente e in via prioritaria la circolazione di virus influenzali tipo A, sottotipi H5 ed H7 a bassa patogenicità (LPAI), nelle popolazioni di volatili selvatici, soprattutto in zone che si sono dimostrate a elevato rischio di infezione; ciò al fine di attivare adeguate misure per prevenire epidemie da virus ad alta patogenicità (HPAI) nelle popolazioni di volatili domestici, con possibile trasmissione all'uomo.

Il Piano di sorveglianza influenza aviaria sui volatili selvatici sarà basato sulla sorveglianza passiva, effettuata nei soggetti rinvenuti morti o moribondi di specie acquatiche incluse nell'allegato 2 parte II della decisione n. 2010/367/UE. Sarà, pertanto, necessario procedere alla segnalazione di mortalità anomale nelle popolazioni di selvatici, con particolare attenzione alle specie considerate *reservoir*, e al rilevamento dei soggetti morti nei siti identificati come aree a rischio.

Saranno, pertanto, considerate con maggiore attenzione per il campionamento:

- Aree in cui sono state rilevate mortalità anomale;
- Aree situate in vicinanza delle coste, di laghi ed aree umide, dove gli uccelli sono stati trovati morti e in particolare se queste aree si trovano in prossimità di allevamenti domestici di pollame;
- Le specie di uccelli identificate ad alto rischio e altri uccelli selvatici che vivono a stretto contatto con queste.

Ne deriva che è indispensabile escludere la presenza di H5N1 in

ogni volatile trovato morto inclusi nell'allegato II della suddetta decisione, appartenenti, in particolare, ai seguenti gruppi tassonomici:

- a) Podicipedidae (Svassi);
- b) Rapaci (diurni e notturni);
- c) Ardeidi (Aironi);
- d) Anatidae (Anatre, Oche e Cigni);
- e) Rallidae (Folaga, Gallinella d'acqua, Pollo sultano ecc.);
- f) Recurvirostridae (Avocetta e Cavaliere d'Italia);
- g) Charadriidae (Pivieri e Pavoncella);
- h) Scolopacidae (Limicoli);
- i) Laridae (Gabbiani);
- j) Sterninae (Rondini di mare).

Flussi informativi

I campioni, accompagnati dalle relative schede (allegati 1-2), dovranno pervenire alla sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la ricerca di anticorpi nei confronti dei sottotipi H5 ed H7 del virus dell'influenza aviaria.

Le sedi territoriali dell'Istituto, qualora ricevano campioni, avranno cura di trasmettere alla sede centrale copia di tale scheda, che accompagnerà i campioni medesimi fino ai laboratori designati per l'esecuzione degli esami e presso l'area sorveglianza epidemiologica per la relativa registrazione.

Le prove sierologiche saranno effettuate utilizzando le metodiche di cui all'art. 50, comma 1, del D.L.vo 25 gennaio 2010 n. 9. Eventuali campioni di cui si richieda la conferma di positività dovranno essere inviati al centro nazionale di referenza.

I risultati degli esami sierologici e virologici saranno trasmessi all'azienda sanitaria provinciale competente per territorio e, in caso positivo, anche al Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico.

L'area di sorveglianza epidemiologica dell'IZS avrà cura di continuare ad aggiornare il database relativo all'attività di siero sorveglianza. Tale database dovrà essere implementato con le informazioni contenute nelle schede di accompagnamento degli emosieri e completate dall'esito degli esami di laboratorio e dagli eventuali accertamenti collaterali in caso di sieropositività.

I risultati sull'andamento del presente Piano saranno monitorati con cadenza almeno trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre), tenendo conto delle scadenze fissate dal Ministero della salute per le successive comunicazioni agli uffici comunitari.

L'Istituto zooprofilattico della Sicilia, entro il 20° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, provvederà a trasmettere al Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico i risultati relativi ai controlli, aggregando le informazioni per ASP e tipologia di allevamento considerato, evidenziando nel contempo il numero di campioni esaminati.

Azioni da attuare in caso di positività sierologica

In caso di riscontro di sieropositività negli allevamenti testati, l'A.S.P. competente per territorio, nell'applicare le disposizioni previste dal D.L.vo n. 9/2010, dovrà, in particolare, sottoporre l'allevamento ad un'ispezione ufficiale e disporre un vincolo sanitario sullo stesso.

Contestualmente dovrà eseguire una visita clinica degli animali presenti, per rilevare eventuali sintomi riferibili all'influenza aviaria, e il prelievo, previo accordo con il servizio veterinario regionale e l'IZS, di almeno 30 tamponi cloacali per la ricerca del virus influenzale.

Al fine di chiarire il significato di positività sierologiche a carattere sporadico e a basso titolo, il veterinario ufficiale potrà effettuare un secondo esame sierologico, a distanza di tre settimane dal precedente, prelevando campioni di sangue da almeno 60 volatili (probabilità del 95% di individuare almeno un soggetto positivo se la prevalenza della sieropositività è > 5%).

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente piano regionale si applicano le disposizioni contenute nel più volte citato D.L.vo n. 9/2010.

(2014.12.702)118

DECRETO 7 marzo 2014.

Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l'attività libero-professionale.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412 "Disposizioni in materia di finanza pubblica";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. sul riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i. recante la disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, contenente le disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 120 e s.m.i., contenente "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i., recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D.P.C.M. 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria professionale del servizio sanitario nazionale";

Visto l'accordo del 18 novembre 2010 Stato-Regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente l'attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del servizio sanitario nazionale;

Visto il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i. - Testo unico delle imposte sui redditi - riguardante i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

Visto il decreto del Ministro della sanità 28 novembre 1997, riguardante l'estensione della possibilità di esercizio di libera attività professionale agli psicologi che svolgono funzioni psicoterapeutiche;

Vista la circolare 25 marzo 1999 n. 69/E del Ministero delle finanze contenente i "chiarimenti in merito alla disciplina dei compensi percepiti dai medici e da altre figure professionali del servizio sanitario nazionale per lo svolgimento di attività intramurale,...";

Visto il C.C.N.L. normativo n. 1998/2001 - economico 1998-1999 dell'8 giugno 2000 della dirigenza sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa;

Visto il CCNL normativo 2002/2005 - economico 2002/2003 del 3 novembre 2005 della dirigenza medica e veterinaria;

Visto il CCNL normativo 2006/2009 - economico 2006/2007 del 17 ottobre 2008 della dirigenza medica e veterinaria;

Considerato che ai sensi dell'art. 4 del CCNL 17 ottobre 2008, ferma restando l'autonomia delle aziende nel rispetto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, può emanare linee generali di indirizzo per l'inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all'art. 4, comma 2, lett. G), del CCNL del 3 novembre 2005, di disposizioni idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all'andamento delle liste di attesa;

Rilevato che il D.A. n. 1792 del 4 settembre 2009 - come integrato dal successivo D.A. n. 3126 del 21 dicembre 2009 - configura l'istituto della libera professione come uno degli strumenti per la riduzione delle liste di attesa e che all'utilizzo della libera professione, ex art. 55, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000, può farsi ricorso prioritariamente per l'acquisizione di prestazioni le cui attese risultano critiche;

Considerato, altresì, che per effetto dei summenzionati DD.AA. la parte pubblica e la parte sindacale si sono riservate di disciplinare l'istituto in conformità a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente, tramite l'emanazione di linee di indirizzo regionali;

Visto il D.A. n. 1730 del 4 settembre 2012 con il quale sono state approvate le linee di indirizzo regionali per l'attività libero-professionale;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito in legge 8 novembre 2012 n.189, che introduce modifiche ed integrazioni alla precedente legge n. 120 del 3 agosto 2007 "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria";

Visto il D.M. del Ministero della sanità 21 febbraio 2013, relativo alla "determinazione delle modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione delle attività libero professionali intramurarie, ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. a) bis della legge 3 agosto 2007 n. 120 e successive integrazioni";

Preso atto dell'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, rep. atti n. 60/CSR del 13 marzo 2013, relativo all'"adozione di uno schema tipo di convenzione ai fini dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del S.S.N.";

Ritenuto necessario rimodulare le linee di indirizzo regionali adottate con D.A. n. 1730/2012, al fine di renderle conformi alle nuove previsioni normative nazionali e nel contempo prevedere una più particolareggiata disciplina di alcuni aspetti dell'ALPI ritenuti di prioritaria importanza;

Dato atto che le linee di indirizzo regionali rimodulate, di cui al documento allegato al presente decreto, sono state oggetto di confronto con le OO.SS. regionali della dirigenza sanitaria e non sanitaria e del comparto sanità;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare le linee di indirizzo regionali per l'attività libero-professionale di cui all'allegato documento che costituisce parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le linee di indirizzo regionali per l'attività libero-professionale di cui all'allegato documento che costituisce parte integrante del presente decreto, rimodulate, alla luce della vigente normativa, rispetto a quelle approvate con D.A. n. 1730/2012.

Le nuove linee di indirizzo ALPI sostituiscono le precedenti approvate con D.A. n. 1730 del 4 settembre 2012.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 7 marzo 2014.

BORSELLINO

Allegato

LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 4 del CCNL 17 ottobre 2008, ferma restando l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i, la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, può emanare linee generali di indirizzo per l'inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all'art. 4, comma 2, lett. G), del CCNL del 3 novembre 2005, di disposizioni idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all'andamento delle liste di attesa;

- con il D.A. n. 1792 del 4 settembre 2009, come integrato con D.A. n. 3126 del 21 dicembre 2009, nel confermare che la Regione Sicilia individua nell'applicazione dell'istituto della libera professione uno dei meccanismi per la riduzione delle liste di attesa e che l'utilizzo della libera professione ex art. 55 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, tuttavia, deve essere prioritariamente richiesto per l'acquisizione di prestazioni le cui attese risultano critiche, Parte Pubblica e Parte Sindacale si sono riservate di disciplinare l'istituto in conformità con quanto previsto dalla legislazione nazionale, tramite emanazione di successive linee di indirizzo;

- con il D.A. 4 settembre 2012 si è provveduto all'approvazione delle linee guida di indirizzo regionali per l'attività libero-professionale;

- con la legge n. 189 dell'8 novembre 2012, in conversione del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012, il legislatore nazionale ha introdotto rilevanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni introdotte con la legge n. 120 del 3 agosto 2007 in materie di attività libero-professionale intramuraria;

- per effetto delle intervenute superiori modifiche normative, si rende opportuno apportare le dovute integrazioni e rettifiche al contenuto delle linee guida di indirizzo regionali per l'attività libero-professionale, approvate con il citato D.A. 4 settembre 2012.

SI EMANANO LE SEGUENTI LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI COORDINATE CON LE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 189/2012

La libera professione intramuraria, in seguito denominata ALPI, è assunta nelle presenti linee di indirizzo quale virtuoso compromesso tra il diritto regolato dagli istituti del CCNL e l'esigenza delle aziende di garantire all'utenza adeguate risposte al fabbisogno assistenziale. Tale fabbisogno deve prioritariamente essere assicurato dall'azienda attraverso una adeguata e commisurata attività istituzionale organizzata funzionalmente ad assicurare una progressiva riduzione dei tempi di erogazione delle prestazioni e in particolar modo quelle aventi carattere di urgenza differibile, e con funzione complementare, rendendo accessibile all'utenza la possibilità di esercitare la libera scelta nominativa del professionista in relazione alle medesime prestazioni erogate in regime istituzionale, quale espressione qualificante del rapporto di fiducia che caratterizza il rapporto sanitario e paziente.

In nessun caso l'accesso da parte dell'utenza alle prestazioni in regime di ALPI può rappresentare l'unica possibilità di beneficiare delle necessarie prestazioni assistenziali in tempi coerenti con le relative esigenze diagnostiche e terapeutiche. L'ALPI non può essere utilizzata come canale di accesso privilegiato alle prestazioni in regime istituzionale e, pertanto, non può rappresentare uno strumento di elusione delle regole sulle liste d'attesa.

Le presenti linee guida costituiscono direttive indirizzate alle aziende sanitarie del SSR finalizzate ad una omogenea disciplina e organizzazione delle modalità di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, a cui le stesse devono uniformarsi nell'adozione dei relativi atti di regolamento aziendali.

Con riferimento alla dirigenza medica, veterinaria e sanitaria per ALPI s'intende l'attività che, nella disciplina di appartenenza, detto personale, con rapporto di lavoro esclusivo, individualmente o in equipe, esercita fuori dall'impegno di servizio in regime ambulatoriale o di ricovero, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery e di day service, nonché le prestazioni farmaceutiche, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito o di soggetti terzi solventi e con oneri a carico degli stessi o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del S.S.N. di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.

L'ALPI della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria non medica costituisce un'area gestionale delle aziende del sistema sanitario regionale finalizzata all'erogazione di servizi a pagamento, offerti sul mercato sanitario in parallelo all'attività istituzionale.

L'organizzazione delle modalità di espletamento dell'ALPI deve, prioritariamente, assolvere alla finalità di ridurre i tempi d'attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie rese in regime istituzionale dalle strutture pubbliche del servizio sanitario regionale, in conformità ai principi ed alle finalità fissati dal Piano nazionale di governo delle liste d'attesa e dal Piano regionale di governo dei tempi d'attesa.

L'ALPI non può globalmente comportare, per ciascun dirigente, ivi compresi i direttori di U.O. complesse, un volume di prestazioni e un impegno orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

Pertanto, l'attività libero-professionale può essere svolta soltanto da coloro che svolgono pari volume di attività in regime istituzionale. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni.

L'azienda e l'IRCCS, in presenza di lunghi tempi di attesa, ovvero oltre gli standard fissati dalla normativa regionale, è obbligata a ridefinire con i professionisti i volumi concordati di ALPI fino al ristabilimento del diritto di accesso alle prestazioni nei tempi massimi previsti per l'attività istituzionale.

Il perdurare di lunghi tempi d'attesa e il mancato rispetto dei volumi e delle modalità di erogazione concordati comportano, per i dirigenti/equipe sanitarie coinvolti, la sospensione dell'ALPI fino al rientro dei tempi nei valori standard fissati, che costituiscono un diritto del cittadino.

L'esercizio dell'ALPI non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'azienda né generare situazioni di conflitto d'interessi o forme di concorrenza sleale e si deve svolgere in modo da garantire, senza soluzione di continuità, l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali ed assicurare la piena funzionalità dei servizi, ponendosi come offerta integrativa e non sostitutiva di prestazioni sanitarie da rendersi in regime istituzionale.

Le prestazioni sanitarie erogate in regime di libera professione devono essere fruibili anche in regime istituzionale, prevedendo almeno gli stessi livelli qualitativi e analoghi standard logistici ed organizzativi, garantendo, pertanto, al cittadino un'ulteriore opportunità assistenziale.

Enti destinatari

Le disposizioni del presente atto di indirizzo si applicano alle aziende sanitarie provinciali, alle aziende ospedaliere, alle aziende ospedaliero-universitarie, all'IRCCS pubblico, e per quanto applicabile dai rispettivi regolamenti e convenzioni alle strutture sanitarie autorizzate a programmi di sperimentazione gestionale e all'Istituto zooprofilattico sperimentale.

Limiti all'esercizio dell'ALPI

La libera professione si esercita al di fuori:

- dell'orario di servizio istituzionale;
- dei turni di pronta disponibilità e di guardia medica;
- dei periodi di assenza dal servizio per motivi di salute;
- dei periodi di aspettativa;
- dei periodi di astensione dal servizio a tutela della maternità o per congedi parentali;
- dei permessi retribuiti che interessano l'intera giornata di lavoro;
- dei periodi di sciopero;
- della sospensione dal servizio per provvedimenti cautelari previsti dal CCNL, dal codice disciplinare aziendale e dalla normativa anticorruzione;
- della articolazione flessibile dell'orario di servizio con regime di impegno ridotto.

L'ALPI deve essere svolta rigorosamente al di fuori dell'orario di servizio; all'uopo, l'azienda deve prevedere, nell'ambito dei propri sistemi di rilevazione presenze, appositi sistemi di timbratura o altri sistemi di rilevazione formalmente disciplinati, che consentano:

- al dirigente medico, veterinario e sanitario, anche se titolare o sostituto con incarico di struttura complessa, di segnalare distintamente i tempi dedicati all'ALPI e all'attività istituzionale;
- all'azienda di operare un controllo analitico sull'attività svolta dai singoli dirigenti e dall'eventuale personale di supporto diretto.

I giorni ed orari scelti dal professionista devono essere specificamente autorizzati dall'azienda, che ne dovrà altresì valutare la compatibilità rispetto alla effettiva disponibilità, nei medesimi giorni, orari e spazi, dei servizi accessori, sanitari ed amministrativi necessari a rendere agevole l'accesso da parte dell'utenza.

L'azienda e l'IRCCS, anche sentite le OO.SS. di categoria, dovranno rendere accessibile all'utenza i necessari servizi amministrativi di accettazione e riscossione anche in periodi diversi ed aggiuntivi rispetto agli orari istituzionali, qualora il volume delle prestazioni richieste in ALPI ne comporti la necessità. Gli oneri correlati al maggior credito orario maturato dal personale dipendente amministrativo addetto ai medesimi uffici, solo per la parte esclusivamente correlata alla gestione dell'ALPI, dovrà trovare copertura

finanziaria ed economica nell'ambito della contabilità separata ALPI.

Qualora per la particolarità della prestazione richiesta dall'utente non sia possibile esercitare l'attività libero-professionale in orari del tutto distinti dall'attività resa in ambito istituzionale (come, per esempio, per i servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio e in particolari casi per l'attività di sala operatoria), solo se preventivamente disciplinato ed autorizzato dall'azienda, l'impegno orario dedicato dal personale sanitario autorizzato all'ALPI può essere quantificato in riferimento al numero e alla tipologia di eguali prestazioni rese in regime istituzionale e deve essere recuperato dal dirigente e dall'eventuale personale di supporto diretto entro il bimestre successivo a quello di riferimento, con evidenza che tale debito orario va estinto attraverso un'offerta aggiuntiva di prestazioni sanitarie all'utenza senza oneri correlati alla remunerazione di indennità accessorie a carico dei fondi contrattuali, né tantomeno oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale.

Per garantire la trasparenza e a tutela della fiducia del cittadino nell'azione dell'azienda, l'attività libero-professionale intramuraria deve essere svolta in una sola disciplina, che deve essere quella di appartenenza. Ove in ragione delle funzioni svolte il personale dirigente sanitario non possa oggettivamente esercitare l'ALPI nella propria disciplina di appartenenza, il medesimo può essere autorizzato dal direttore generale, su specifica e motivata richiesta e previo parere favorevole del collegio di direzione o in alternativa dalla commissione aziendale per la verifica della corretta attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria, ad esercitare l'ALPI in una disciplina equipollente rispetto a quella di appartenenza, purché si verifichi la sussistenza di una delle due seguenti condizioni:

- il richiedente sia in possesso della relativa specializzazione e di una anzianità di servizio effettivo maturata presso strutture pubbliche di almeno cinque anni nella disciplina stessa;
- il richiedente, se trattasi di personale non in possesso di specializzazione, sia comunque in possesso di una anzianità di servizio effettivo di almeno 10 anni maturata presso strutture pubbliche nella disciplina stessa.

Categorie professionali

Le disposizioni del presente atto si applicano a tutto il personale della dirigenza sanitaria medica e veterinaria, nonché delle altre categorie della dirigenza del ruolo sanitario (biologi, chimici, farmacisti, fisici, psicologi) con rapporto di lavoro esclusivo.

Ai soli fini dell'attribuzione di quote di ripartizione dei proventi incassati e contabilizzati dalle aziende ed IRCCS, le disposizioni del presente atto si applicano al restante personale non dirigente che collabora direttamente o indirettamente per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale.

Caratteristiche dell'attività libero-professionale intramuraria

L'ALPI può essere svolta:

- in regime di ricovero ordinario, di day-hospital e di day surgery e day service;
- in regime ambulatoriale;
- per prestazioni diagnostiche ed esami strumentali;
- per prestazioni farmaceutiche;
- in forma di consulenze e consulti.

L'ALPI è rivolta alla soddisfazione della domanda di:

- utenti singoli paganti;
- aziende sanitarie pubbliche, ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- imprese, enti, istituzioni pubbliche e private;
- fondi sanitari, assicurazioni, mutue;
- aziende sanitarie stesse per la riduzione delle liste di attesa e/o per l'incremento della competitività.

L'ALPI deve essere espletata per le prestazioni sanitarie ricomprese nei LEA e in tal senso è fatto divieto di autorizzare e svolgere ALPI in relazione a prestazioni non contemplate dai LEA.

Tipologie di svolgimento dell'ALPI

L'ALPI può essere svolta:

- individualmente a seguito di scelta diretta da parte dell'utente, al di fuori dell'impegno di servizio, con la sola eccezione di cui sopra, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale, d'intesa con il collegio di direzione e con le OO.SS. della dirigenza interessata;
- in equipe all'interno delle strutture aziendali per l'erogazione di prestazioni da parte di professionisti in forma associata su richiesta di prestazioni da parte del cittadino, sia in forma singola che associata, con e senza scelta nominativa del professionista;
- individualmente o in equipe a seguito di richiesta a pagamento dai singoli utenti e svolta al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del servizio sanitario regionale o di altra struttura sanitaria non convenzionata con il servizio sanitario nazionale e/o regionale, previa convenzione dell'azienda con le predette

aziende e strutture, secondo modalità disciplinate dal regolamento aziendale dell'ALPI;

– a seguito di richiesta di attività professionali a pagamento da terzi all'azienda, e svolta fuori dall'orario di lavoro dai dirigenti, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;

– partecipazione ad attività aziendale a pagamento:

a) partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all'azienda per consentire anche la riduzione dei tempi di attesa secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le equipe dei servizi interessate;

b) prestazioni richieste in via eccezionale e temporanea, ad integrazione di attività istituzionale, dall'azienda ai propri professionisti allo scopo di ridurre i tempi d'attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in carenza di organico ed impossibilità, anche momentanea, di ricoprire i relativi posti, in accordo con le equipe interessate. Si tratta, in questo caso, delle prestazioni erogate ai sensi del comma 6 dell'art. 14 dei CC.NN.LL. 3 novembre 2005, ovvero delle prestazioni richieste, ad integrazione dell'attività istituzionale ed a carico del bilancio aziendale, dall'azienda ai propri dirigenti per l'erogazione di prestazioni sanitarie contemplate nelle linee progettuali previste negli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale, nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione per tale finalità alle aziende sanitarie e della conseguente programmazione aziendale, oltre che nel rispetto delle direttive regionali in materia;

– come attività di consulenza:

l'attività di consulenza del personale dirigente del ruolo sanitario svolta all'interno della propria azienda costituisce compito istituzionale.

Qualora l'attività di consulenza sia richiesta all'azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, che potrà esercitarsi da parte di dirigenti sanitari dell'azienda in regime di ALPI, al di fuori dell'impegno di servizio.

Essa viene attuata nei seguenti casi, con le modalità sotto indicate:

a) in servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita e obbligatoria convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:

1) i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;

2) il compenso e le modalità di svolgimento, gli ambiti ed i setting assistenziali nei quali si esperiscono sia l'attività libero-professionale che di consulenza;

b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, mediante la stipula di apposita convenzione che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale.

Le entità dei compensi e dei rimborsi per le spese eventualmente sostenute (viaggi, trasferimenti, ecc.) restano fissate come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

È fatta salva la possibilità dell'azienda, in armonia a quanto disciplinato in merito dai rispettivi CCNL, di stipulare accordi/convenzioni con altre aziende del servizio sanitario regionale, per l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte dei propri dirigenti sanitari, nell'ambito delle proprie attività istituzionali in orario di servizio, con proventi totalmente spettanti all'azienda.

La durata delle convenzioni e le modalità di attribuzione dei compensi e dei rimborsi spese devono essere contenute nel relativo atto deliberativo aziendale.

Consulti

Per consulto si intende un giudizio-parere specialistico straordinario e occasionale prestato in favore del singolo utente, reso nella disciplina di appartenenza in strutture diverse da quelle aziendali, previa autorizzazione da parte dell'azienda che stabilisce, d'intesa con il dirigente interessato, l'onorario del consulto, incluso ogni onere a carico del richiedente e le modalità di ripartizione dei proventi.

Attività domiciliare

In relazione alle particolari prestazioni assistenziali, l'assistito può chiedere all'azienda che la prestazione sia resa dal dirigente scelto direttamente al proprio domicilio.

L'attività domiciliare ha carattere straordinario ed occasionale ed è resa in favore di assistiti che versano in particolari condizioni (anziani, non deambulanti, ammalati terminali, immobilizzati, etc.). Presupposti per l'erogazione di prestazioni domiciliari in ALPI sono:

• l'acquisizione da parte dell'azienda di specifica richiesta formulata dal paziente;

• attestazione da parte del medico di famiglia del paziente richiedente (medico di medicina generale o pediatra di libera scelta) sullo stato di salute dello stesso che non ne consente la mobilità verso gli spazi individuati dall'azienda per l'esercizio dell'ALPI e ne evidenzia la necessità di accedere alle prestazioni sanitarie domiciliari;

• la preventiva acquisizione della relativa documentazione attestante l'avvenuto pagamento della tariffa.

L'azienda e l'IRCCS disciplineranno nel proprio atto regolamentare le modalità di svolgimento, le tariffe d'intesa con i professionisti, e la modalità di ripartizione dei proventi rendendo disponibile sul proprio sito web aziendale la necessaria modulistica richiesta.

Attività libero-professionale nell'ambito dei dipartimenti di prevenzione e veterinario

I dirigenti del dipartimento di prevenzione possono svolgere in regime libero-professionale solo quelle attività, richieste da soggetti terzi, non erogate in via istituzionale dal SSN, che concorrono ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica compresa quella veterinaria, integrando l'attività istituzionale.

Per la loro peculiarità le attività possono essere rese anche fuori delle strutture aziendali e presso terzi richiedenti. Tale attività, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, è esercitata nel rispetto dei principi già richiamati, in analogia a quanto già precedentemente previsto per l'esercizio dell'attività intramoenia, nonché nel rispetto del criterio di valutazione dell'assenza di conflitto con le finalità e gli obiettivi delle attività istituzionali dell'azienda, nell'ambito dell'esercizio dell'attività libero-professionale e, quindi, nell'assenza di sovrapposizione delle figure di soggetto e oggetto del controllo per la specifica prestazione considerata. Ad esclusione di situazioni individuali di incompatibilità rispetto alle attività istituzionali svolte, i dirigenti del dipartimento di prevenzione e degli altri enti esercitano l'attività secondo le tipologie di cui all'articolo 15 quinquies comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all'art. 55 CC.NN.LL. dell'8 giugno 2000, fatti salvi i casi di incompatibilità previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Con riferimento ai dirigenti veterinari, considerato che ai sensi del D.P.C.M. 27 marzo 2000, non è consentito l'esercizio dell'ALPI in favore di soggetti pubblici e privati nei cui confronti gli stessi svolgono funzioni di vigilanza o di controllo o di ufficiale di polizia giudiziaria, l'attività libero-professionale non potrà riguardare allevamenti di animali o attività soggette ad ispezione, vigilanza e controllo nell'ambito del territorio di competenza, quindi l'attività libero-professionale può essere autorizzata soltanto per la cura di animali d'affezione.

Attività diverse dall'ALPI

Per effetto dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 non rientrano fra le attività in ALPI disciplinate dalle presenti linee guida, ancorché comportino la corresponsione di emolumenti ed indennità, le attività relative a:

– partecipazione a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;

– collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;

– partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso enti e ministeri;

– relazioni a convegni e pubblicazioni dei relativi interventi;

– partecipazioni a comitati scientifici;

– formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;

– partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale;

– prestazione professionale o sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione intestata all'azienda della dichiarazione, da parte dell'organizzazione interessata, della totale gratuità delle prestazioni.

Organizzazione degli spazi

La vicenda degli spazi per l'ALPI ha visto negli anni l'avvicinarsi di continue proroghe che hanno avuto come conseguenza il dilatarsi del c.d. regime transitorio rispetto a quello statuito normativamente che prevedeva, a regime, l'esercizio dell'ALPI presso spazi interni alle aziende sanitarie. Tale regime transitorio prevedeva, tra le altre opzioni possibili, che l'azienda, nelle more di reperire spazi interni o esterni in convenzione, potesse autorizzare i propri professionisti, che ne avessero fatto motivata richiesta, ad esercitare la propria attività presso studi professionali esterni all'azienda nella cd ALPI "allargata".

Ai sensi delle previsioni contenute nella legge n. 189/2012 la Regione intende esercitare la propria competenza istituzionale, costituzionalmente riconosciuta, in materia di organizzazione dei servizi preposti alla tutela della salute. Conseguentemente, si intende fornire con il presente documento d'indirizzo una disciplina stabile e definitiva della materia nell'ambito della quale le aziende e l'IRCCS della Regione saranno in grado di esercitare la propria autonomia e responsabilità sulle modalità organizzative dell'esercizio dell'ALPI. Il

provvedimento si basa e tiene conto della ricognizione straordinaria degli spazi disponibili per l'esercizio dell'ALPI intramoenia disposta dalla Regione nel corso del primo semestre dell'anno 2013 ed effettuata da tutte le aziende e l'IRCCS, comprensiva di una rilevazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese nel precedente biennio (2011-2012), dati consolidati nel corso di specifici incontri tra le singole aziende e la Regione, i cui esiti sono stati trasmessi al Ministero della salute - Osservatorio nazionale dell'ALPI.

Le linee di indirizzo, sulla base della ricognizione effettuata e delle nuove norme, mirano a garantire l'esercizio dell'ALPI come opportunità sia per le aziende sia per i professionisti e sono state costruite con l'obiettivo di garantire condizioni di parità per tutti i professionisti coinvolti.

Il governo delle realtà aziendali si esercita nell'ambito delle regole regionali e dei criteri ivi stabiliti. In tale contesto le aziende e l'IRCCS devono garantire il principio, fatto proprio dalla normativa regionale e nazionale, della residualità degli spazi esterni e operano con i criteri di flessibilità indicati dal presente provvedimento, garantiti dalla compresenza dei diversi strumenti disponibili per l'esercizio dell'ALPI.

L'azienda e l'IRCCS per l'esercizio dell'ALPI devono utilizzare prioritariamente gli spazi aziendali interni. L'individuazione degli spazi interni disponibili all'ALPI deve essere la risultante di una analitica verifica, da effettuarsi al livello di gestione aziendale che assuma come parametri di valutazione:

- la mappatura dettagliata degli spazi sanitari esistenti già idonei, o che si potrà rendere idonei, all'esercizio dell'ALPI nelle sue diverse forme di espletamento (ambulatoriale - diagnostica strumentale - ricovero ordinario - ricovero giornaliero);
- l'analisi del volume e della tipologia di prestazioni erogate in ALPI (sia ambulatoriale che di ricovero, sia in spazi interni che esterni inclusi gli studi professionali privati - ALPI allargata) da ciascun professionista almeno nel biennio precedente all'anno di rilevazione in relazione anche al volume e tipologia delle medesime prestazioni erogate in ambito istituzionale.

L'idoneità e l'adeguatezza degli spazi per l'ALPI deve essere altresì valutata dall'azienda e dall'IRCCS sulla base dei seguenti criteri:

- dotazione, o disponibilità anche limitata al solo arco temporale necessario, di attrezzature sanitarie necessarie ed indispensabili alle prestazioni sanitarie che si programma di effettuare;
- problematiche cliniche trattate, anche avuto riguardo all'opportunità di garantire condizioni ambientali di particolare riservatezza;
- possibilità di servizi sanitari accessori necessari ed indispensabili per garantire l'attività sanitaria programmata almeno per livelli uniformi a quelli esistenti per l'attività istituzionale (qualità di accoglienza e idonei canali di accesso da parte dell'utenza - gestione delle procedure di fatturazione, incasso dei proventi e rendicontazione - pulizia e disinfezione - etc);
- analisi e valutazione della domanda di prestazioni sia in ALPI che istituzionale da parte dei pazienti in relazione all'ubicazione sul territorio dello spazio individuato;
- unicità dello spazio in cui il professionista è autorizzato a svolgere l'ALPI. Le aziende e l'IRCCS potranno valutare di prevedere la possibilità di autorizzare, in deroga al principio di unicità, l'espletamento dell'ALPI da parte del medesimo professionista in più spazi interni all'azienda, disciplinandone puntualmente le fattispecie e le relative motivazioni che ne giustificano il ricorso, sentite le OO.SS. di categoria e acquisito il parere del collegio di direzione o in alternativa dalla commissione aziendale per la verifica della corretta attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria;
- la presenza di tutti i requisiti previsti per la fattispecie dello "studio professionale in rete" per come di seguito disciplinato.

In ogni caso le aziende e l'IRCCS, nel valutare l'idoneità degli spazi, devono tenere conto della priorità da riconoscere agli obiettivi di produzione dell'attività istituzionale. Tenuto conto di questa priorità, per un'utilizzo ottimale degli spazi interni, l'azienda e l'IRCCS, se lo ritengono utile, possono applicare sia per l'attività ambulatoriale sia per l'attività di ricovero il modello organizzativo dell'utilizzo non esclusivo degli spazi, soprattutto quando vi sia scarsità di domanda di prestazioni in ALPI.

Per l'ALPI resa in regime ambulatoriale e di diagnostica strumentale, qualora gli spazi individuati siano non esclusivi rispetto a quelli resi in regime istituzionale, è fatto divieto di svolgere l'ALPI nei medesimi tempi (giorni e orari) in cui si svolge l'attività istituzionale, al fine di evitare la promiscuità dei diversi flussi dell'utenza.

In ogni caso, l'esercizio dell'ALPI dovrà essere immediatamente sospeso qualora nel contempo in cui si svolgono le prestazioni in tale regime si rendano necessari gli spazi e le apparecchiature sanitarie in essi allocate per erogare prestazioni sanitarie in regime di emergenza e urgenza. L'eventuale comprovata mancata disponibilità in tal senso da parte del professionista in ALPI, oltre ad essere passibile di procedimento disciplinare in relazione alle previsioni contenute nel

codice disciplinare dell'azienda, comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione a svolgere l'ALPI con inibizione a nuova autorizzazione per i successivi 24 mesi in ogni struttura pubblica del SSR.

Ribadendo il principio del prioritario utilizzo degli spazi interni, nel valutare ed applicare questi criteri, l'azienda e l'IRCCS possono altresì tenere conto della economicità e convenienza della scelta organizzativa effettuata poiché potrebbe risultare meno oneroso ricorrere all'acquisizione di spazi in "convenzione" presso altre strutture pubbliche dedicati esclusivamente all'ALPI quando sia garantita la presenza di una serie di servizi accessori con migliori standard qualitativi.

L'azienda e l'IRCCS possono anche valutare di ricorrere all'acquisto o alla locazione di spazi ambulatoriali esterni presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate da adibire all'ALPI.

Al fine di evitare interpretazioni estensive che portino alla stipula di contratti atipici che potrebbero generare confusione e ambiguità, si chiarisce che, per locazione di spazi, si intende il contratto definito nell'art. 1571 c.c. che ha ad oggetto la messa a disposizione di locali contro il pagamento di un canone e che si differenzia dalla convenzione che invece hanno ad oggetto, oltre alla messa a disposizione degli spazi, anche la fornitura e l'organizzazione dei servizi accessori necessari per l'erogazione delle prestazioni.

La possibilità di effettuare locazioni di spazi deve tenere conto delle limitazioni eventualmente imposte da specifiche previsioni normative regionali e nazionali.

L'attuale normativa (legge n. 120/2007 e s.m.i.) prevede che l'azienda e l'IRCCS possano ricorrere a convenzioni e locazioni per reperire spazi da destinare all'ALPI con altri soggetti/enti pubblici.

In ogni caso in cui l'azienda, in linea alle previsioni sopra richiamate, intenda reperire spazi ambulatoriali esterni per lo svolgimento dell'ALPI dovrà preventivamente acquisire il parere non vincolante del collegio di direzione o in alternativa dalla commissione aziendale per la verifica della corretta attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria.

Il regolamento dell'azienda deve specificatamente prevedere le modalità di individuazione degli spazi da destinare all'ALPI sia in regime ambulatoriale che di ricovero.

Per quanto attiene l'ALPI in ricovero l'azienda sanitaria deve individuare gli spazi di degenza in stanze separate rispetto a quelle destinate alla degenza istituzionale.

I posti letto individuati all'ALPI devono essere ricompresi fra quelli assegnati dalla rete ospedaliera regionale in dotazione all'azienda sanitaria.

La disponibilità dei posti letto per l'ALPI programmata deve essere assicurata in misura non inferiore al 5% dei posti letto disponibili nell'azienda e in relazione all'effettiva richiesta e non superiore al 10%.

Qualora ve ne sia disponibilità organizzativa ed economicità gestionale gli spazi di degenza possono essere individuati del tutto in aree separate rispetto a quelle dedicate alla degenza istituzionale purché nelle stesse siano garantiti i medesimi standard assistenziali ed igienico-sanitari previsti nelle aree dedicate all'attività istituzionale e senza che da tale organizzazione derivino oneri aggiuntivi al bilancio aziendale e quindi nei limiti dell'equilibrio della gestione separata economico-finanziaria dell'ALPI.

Qualora l'azienda intenda individuare spazi di degenza in ALPI separati rispetto all'attività istituzionale l'attivazione degli stessi dovrà essere preventivamente valutata dall'Assessorato della salute a seguito di istruttoria realizzata sulla base di apposita documentazione prodotta dall'azienda, che evidenzia l'opportunità e l'economicità dell'ipotesi organizzativa proposta, in relazione anche alla previsione del numero e della tipologia dei posti letto assegnati dalla rete ospedaliera regionale complessivamente all'azienda e in specifico alla struttura ospedaliera aziendale.

Il mancato utilizzo dei predetti posti letto consente l'impiego degli stessi per l'attività istituzionale d'urgenza, qualora siano occupati i posti letto per il ricovero nelle rispettive aree dipartimentali.

In relazione all'ALPI in regime di ricovero l'utilizzo delle diagnostiche strumentali e delle sale operatorie dovrà di norma essere programmato ed organizzato in orari distinti rispetto a quelli usualmente destinati all'attività istituzionale assicurando comunque la priorità di quest'ultima senza alcuna contrazione o differimento.

Le aziende sanitarie adottano chiare procedure di gestione amministrativo-contabile degli episodi di ricovero in ALPI che consentano:

- di fornire al paziente chiare indicazioni a preventivo degli stimati oneri a proprio carico, sia per la componente relativa alla prestazione sanitaria che degli eventuali oneri accessori relativi al maggiore comfort alberghiero e all'utilizzo di altri servizi sanitari, e degli eventuali conguagli su tali preventivi che potranno generarsi in esito alla definizione delle effettive procedure sanitarie poste in essere (per es. differenza fra valore del DRG di ammissione e di dimissione);
- di acquisire come obbligo da parte dell'equipe o del singolo professionista tutte le informazioni sia preventive che a consuntivo

della prestazione resa, che consentano all'azienda di rilevare in analitico tutti i fattori produttivi impegnati ai fini della corretta fatturazione e conseguente contabilizzazione separata.

Studi professionali collegati in rete

In linea con le previsioni normative in materia, la Regione siciliana, a seguito di una ricognizione straordinaria condotta dalle aziende sanitarie e dall'IRCCS in merito agli spazi interni disponibili a svolgere l'ALPI nelle sue diverse forme, può autorizzare, solo le aziende che ne abbiano motivato la necessità, l'avvio di una sperimentazione, secondo le previsioni di cui alla legge n. 120/2007 per come modificata ed integrata dalla legge n. 189/2012, che prevede di potere consentire lo svolgimento di residuali volumi di attività presso studi professionali privati dei propri dipendenti, nel rispetto delle seguenti previsioni:

- che il presupposto della residualità sia valutato tanto in termini quantitativi rispetto ai volumi di attività svolta nel precedente regime di ALPI "allargata", quanto dalla rilevata ed attestata impossibilità di reperire spazi interni o esterni in locazione e/o convenzione;
- si limiti lo svolgimento, solo alle fattispecie già oggetto di autorizzazione alla cd ALPI "allargata" essendo in atto non consentito in tale fase sperimentale il rilascio di nuove autorizzazioni;
- che l'azienda disponga di una propria infrastruttura di rete informatica tale da soddisfare i requisiti minimi previsti per la gestione di tale sperimentazione dal decreto del Ministero della salute del 21 febbraio 2013;
- che tutti i costi relativi alla dotazione di idonee apparecchiature funzionali alla connessione fra l'azienda e lo studio professionale siano del tutto a carico del professionista;
- esclusione della possibilità che presso tali studi professionali in rete possano svolgere attività, oltre ai professionisti dipendenti autorizzati dall'azienda, altri professionisti non dipendenti ovvero dipendenti non in regime di esclusività; al riguardo, si precisa che si considera incompatibile con l'esclusività di rapporto di lavoro la possibilità del professionista in intramoenia di associarsi per gestire uno studio professionale associato;
- sia garantita l'insussistenza di situazioni che determinino l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale;
- lo studio professionale in rete deve essere unico ed ubicato entro il territorio di pertinenza dell'azienda di appartenenza (di norma il comune per aziende ospedaliere, policlinici ed IRCCS e la provincia per l'ASP) - in deroga a tale principio l'azienda, sentito il parere del collegio di direzione, può autorizzare l'utilizzo dello studio professionale in rete anche in altro ambito territoriale, ove se ne ravvisino la convenienza e l'economicità e previa sottoscrizione di apposito accordo con l'azienda sanitaria territoriale di competenza territoriale, che ne regoli le modalità, la tipologia e volumi delle prestazioni erogabili;
- sia sottoscritta tra l'azienda e il professionista una specifica convenzione secondo le modalità e lo schema tipo approvato dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con proprio atto rep. n. 60/CSR del 13 marzo 2013;
- tutti gli incassi per le prestazioni rese siano sempre direttamente incassati dall'azienda, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo.

Strumenti di programmazione ed organizzazione dell'ALPI

Le aziende e gli altri enti devono organizzare e gestire, secondo quanto previsto dalla legge n. 120 del 3 agosto 2007, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio.

Le aziende devono predisporre i seguenti atti.

Piano aziendale

Ogni azienda sanitaria ed ente del S.S.R. devono predisporre un piano aziendale, concernente, con riferimento ad ogni singola unità operativa, i volumi programmati di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria.

Del suddetto piano deve essere data informativa preventiva alle OO.SS..

Per volumi riguardanti l'attività si intendono le prestazioni effettuate per pazienti in regime di assistenza specialistica ambulatoriale (esterni) e le prestazioni effettuate per pazienti degenti. Nella valutazione del volume, le prestazioni sono suddivise, indicativamente, in due tipologie:

- visite, comprese consulenze, consulti e visite presso il domicilio dell'assistito;
- prestazioni strumentali e farmaceutiche.

Le prestazioni strumentali vengono aggregate per tipologie simili.

Per volumi riguardanti l'attività di ricovero si intendono sia il numero di ricoveri in regime ordinario che di assistenza a ciclo diurno.

Le aziende e gli enti devono assicurare un'adeguata pubblicità ed informazione relativamente al piano aziendale, con riferimento, in particolare, alla pubblicazione dello stesso nel proprio sito internet, all'esposizione dei suoi contenuti nell'ambito delle proprie strutture ed all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti. Tali informazioni devono in particolare riguardare le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.

Le aziende nel piano aziendale dovranno prevedere di assicurare il miglioramento dell'offerta sanitaria, sotto il profilo tecnologico e della qualità della prestazione offerta dal professionista, sia in regime di ALPI che in regime di attività istituzionale.

I piani aziendali devono essere presentati alla Regione Sicilia - Assessorato della salute con cadenza almeno triennale con aggiornamento annuale.

Il termine per la definizione del piano e degli aggiornamenti annuali è fissato entro e non oltre il 30 aprile dell'anno di riferimento.

Tale termine è in tal modo fissato per consentire annualmente il propedeutico definirsi della contrattazione istituzionale di budget azienda/professionisti, che dovrà anche prevedere imprescindibilmente la componente negoziale dei volumi e tipologia di prestazioni erogabili in ALPI in relazione agli obiettivi fissati e all'attività istituzionale, sia a livello di unità operative che nei confronti di ciascun professionista autorizzato.

Regolamento aziendale

I direttori generali delle aziende sanitarie e degli altri enti citati precedentemente devono adottare, sentite le OO.SS. aziendali, un apposito atto regolamentare che disciplini la libera professione intramuraria in coerenza con il piano aziendale di cui al punto precedente e delle presenti linee di indirizzo regionali.

L'atto regolamentare deve essere reso disponibile, in apposita sezione accessibile dalla home page nel sito web dell'azienda tramite evidente link accessibile dalla home-page, con annesso elenco dei professionisti autorizzati e per ciascuno l'indicazione dei luoghi, giorni, orari e tariffe delle prestazioni autorizzate, con indicazione delle modalità di prenotazione, di pagamento delle tariffe e di accesso alle prestazioni.

Tale atto deve in particolare:

- a) individuare, nell'ambito dell'azienda, strutture idonee e spazi distinti e separati da utilizzare per l'esercizio dell'ALPI secondo le previsioni delle presenti linee di indirizzo regionali;
- b) indicare il numero dei dirigenti a rapporto esclusivo, distinti per profilo e posizione funzionale, che possono operare in regime libero-professionale, nelle proprie strutture e spazi distinti, ovvero, negli spazi sostitutivi individuati fuori dall'azienda;
- c) individuare il personale di supporto dell'attività libero-professionale;
- d) definire, in accordo con i professionisti, il tariffario dell'ALPI, e le modalità di ripartizione dei proventi, secondo i criteri contenuti nel presente atto;
- e) definire, per ogni tipologia di prestazione resa in ALPI, i tempi massimi entro i quali l'azienda si impegna a riconoscere al personale avente diritto la propria quota di ripartizione dei proventi, nel rispetto del periodo massimo di due mesi a decorrere da quello successivo all'erogazione della prestazione e previa verifica di avvenuta riscossione delle tariffe correlate;
- f) definire le modalità per la prenotazione e per la tenuta delle liste di attesa assicurando percorsi separati rispetto a quelli previsti per l'attività istituzionale - il servizio di prenotazione delle prestazioni deve essere affidato a personale aziendale, o comunque, dall'azienda a ciò destinato, con oneri a carico della gestione separata dell'ALPI;
- g) definire, inoltre, le modalità, per la utilizzazione dei posti letto, degli ambulatori ospedalieri e territoriali, delle sale operatorie e delle apparecchiature dedicate in tutto o in parte a tale attività;
- h) definire le modalità di riscossione dei proventi dell'ALPI nelle sue forme di espletamento, garantendone il buon fine a responsabilità dell'azienda;
- i) disciplinare le fattispecie e le modalità in cui sia possibile il transito dal regime assistenziale istituzionale al regime in ALPI e viceversa, predisponendo idonei strumenti organizzativi funzionali ad assicurare il pieno consenso da parte degli utenti interessati;
- l) disciplinare le incompatibilità, le responsabilità professionali e la correlata copertura assicurativa;
- m) stabilire i criteri di gestione del fondo di perequazione, distinto per le diverse aree, per coloro che non possono svolgere l'attività libero-professionale;
- n) indicare le modalità di espletamento di consulenze, consulti, visite domiciliari;
- o) istituire appositi organismi di verifica, promozione e monitoraggio dell'ALPI;

p) stabilire i criteri e le modalità per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra l'attività istituzionale e la corrispondente attività libero-professionale definendo, nell'ambito degli assegnati obiettivi di budget negoziati a livello aziendale con i dirigenti di ciascuna unità operativa, meccanismi di verifica dei volumi di attività istituzionale effettivamente erogata.

Qualora l'attività erogata in regime libero-professionale sia superiore per volumi prestazionali e livelli qualitativi all'attività istituzionale, sia in regime ambulatoriale che di ricovero, l'azienda procederà alla revoca dell'autorizzazione a svolgere ALPI nei confronti del singolo dirigente ovvero, valutata la gravità del disallineamento, nei confronti di tutti i dirigenti dell'U.O.;

q) prevedere e disciplinare le modalità e i tempi (almeno trimestrale) di effettuazione del monitoraggio che l'azienda deve attuare per la rilevazione dei tempi d'attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi massimi individuati dai vigenti provvedimenti regionali e, in caso di verifica negativa, i meccanismi automatici di riduzione dei medesimi tempi d'attesa;

r) definire, in armonia con le vigenti disposizioni relative all'applicazione del codice di disciplina e comportamento aziendale, le modalità di contestazione al personale dipendente impegnato nell'ALPI delle infrazioni ai precetti contemplati nel regolamento aziendale.

Modalità di prenotazione delle prestazioni

Il centro unico di prenotazione dovrà provvedere alla gestione delle prenotazioni delle prestazioni ALPI.

Nelle more dell'attivazione obbligatoria, del centro unico di prenotazione (C.U.P.), anche per l'attività libero professionale le aziende devono organizzare, con diversi canali d'accesso, a garanzia del principio della trasparenza, almeno nell'ambito di ciascun presidio ospedaliero e di ciascun distretto sanitario, modalità di prenotazione delle prestazioni rese in ALPI, che dovranno essere tenute distinte dall'attività istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di fasce orarie diverse, espressamente indicate su apposite tabelle affisse all'albo delle strutture interessate, nonché nel sito web aziendale.

Personale di supporto all'ALPI

Si definisce attività di supporto, l'attività professionale integrativa o di sostegno necessaria o indispensabile all'esercizio dell'ALPI (in ogni sua forma), direttamente o indirettamente connessa alla prestazione professionale richiesta ed erogata, antecedente, concomitante o susseguente alla prestazione medesima, garantita da personale sanitario dirigente e non dirigente, comunque, necessario per il compiuto espletamento dell'attività, nell'interesse dei professionisti, del cittadino e dell'azienda.

Si considera personale di supporto anche il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo non dirigenziale, che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale.

Gli incentivi economici da attribuire al personale dei predetti ruoli, che con la propria attività rende possibile l'organizzazione per l'esercizio della libera professione intramuraria, dovranno essere definiti in sede di contrattazione integrativa aziendale.

Le aziende sanitarie ed ospedaliere, l'IRCCS pubblico e gli altri enti devono fornire il necessario personale di supporto per lo svolgimento dell'attività libero-professionale.

Se il personale infermieristico, tecnico-sanitario, della riabilitazione e della prevenzione partecipa fuori dall'orario di lavoro all'attività di supporto dell'attività libero-professionale, lo stesso ha diritto a specifici compensi orari da determinare previa contrattazione. La partecipazione fuori dell'orario di lavoro è volontaria.

Criteri per la determinazione delle tariffe dell'attività libero-professionale e modalità di ripartizione dei proventi

Ogni azienda dovrà predisporre un tariffario delle prestazioni rese in regime di ALPI e degli eventuali ulteriori servizi alberghieri usufruibili in tale regime.

Il tariffario dovrà essere disponibile per la consultazione sul sito internet dell'azienda e presso l'ufficio accettazione/riscossione.

Il pagamento di qualsiasi importo correlato a prestazioni erogate in ALPI, in ogni sua forma gestionale, deve improrogabilmente essere direttamente incassato dall'azienda sanitaria mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione con modalità conformi alla vigente normativa in materia. La violazione a tale obbligo comporta per il professionista che abbia incassato personalmente tali importi l'immediata revoca dell'autorizzazione dell'ALPI, oltre ogni altra responsabilità disciplinare, erariale, civile e penale.

Inoltre, presso i locali dove si svolge l'ALPI, devono essere affisse informazioni in merito agli orari e modalità di espletamento dell'attività, con l'indicazione dei professionisti autorizzati, delle prestazioni eseguibili e delle relative tariffe.

Determinazione delle tariffe

Per la determinazione delle tariffe, l'azienda dovrà seguire le seguenti indicazioni:

A. per le prestazioni di ricovero la tariffa a carico dell'utente dovrà essere comprensiva:

1) del 35% del valore del D.R.G. associato all'episodio di ricovero; il restante 65% del valore del D.R.G. sarà rimborsato dalla Regione nell'ambito del riconoscimento dei flussi di attività trasmessi secondo le specifiche modalità previste dalla vigente normativa regionale in materia;

2) dell'onorario del professionista o dell'equipe;

3) degli eventuali ulteriori importi rispetto a quelli già contemplati nell'ambito della quota del 35% del D.R.G., posti anch'essi a carico del paziente che ne dovrà specificatamente accettare l'onere e che l'azienda riterrà opportuno applicare, sulla base delle specifiche esigenze di assistenza sanitaria, e finalizzati ad assicurare maggiori standard assistenziali in ALPI o alla destinazione esclusiva del personale sanitario di supporto diretto;

4) della quota spettante all'azienda; tale quota dovrà essere determinata di importo non inferiore al 10% della somma dell'onorario del professionista o dell'equipe e delle somme spettanti al personale di supporto.

Gli eventuali costi alberghieri a carico dell'utente e le eventuali ulteriori consulenze sanitarie richieste nel regime di ricovero in ALPI dal medesimo utente con indicazione e propria scelta del dirigente sanitario autorizzato all'ALPI non fanno parte della tariffa della prestazione ma sono da conteggiarsi in aggiunta alla medesima.

B. per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari, la tariffa dovrà essere comprensiva:

1) dell'onorario del professionista o dell'equipe;

2) della eventuale quota spettante al personale di supporto, diretto ed indiretto;

3) della quota spettante all'azienda; tale quota dovrà essere determinata in misura tale da coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'azienda per l'erogazione della specifica prestazione, fatta eccezione per gli importi di cui ai precedenti punti B1) e B2) e, comunque, di un importo non inferiore al 15% dell'importo complessivo dei medesimi punti B1) e B2).

C. per le prestazioni sanitarie, riconducibili ad ALPI e rese nell'ambito di specifici accordi/convenzioni stipulati dall'azienda con altri soggetti pubblici o privati, la tariffa dovrà essere comprensiva:

1) dell'onorario del professionista o dell'equipe;

2) della eventuale quota spettante al personale di supporto, diretto ed indiretto;

3) della quota spettante all'azienda; tale quota dovrà essere determinata in misura tale da coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'azienda per l'erogazione della specifica prestazione, fatta eccezione per gli importi di cui ai precedenti punti C1) e C2) e, comunque, di un importo non inferiore al 10% dell'importo complessivo dei medesimi punti C1) e C2).

Il pagamento delle tariffe, fatta eccezione per le prestazioni di cui al precedente punto, dovrà essere, di norma, corrisposto all'azienda preventivamente all'erogazione della prestazione; il regolamento aziendale deve disciplinare in modo analitico le modalità di riscossione e le eventuali deroghe previste.

Il tariffario aziendale dovrà essere verificato annualmente anche ai fini del rispetto delle previsioni di cui all'art. 3 comma 7 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, fermo restando le fattispecie disciplinate da specifici rapporti di convenzione che avranno validità per la durata degli stessi.

Tutte le tariffe relative all'ALPI non potranno avere un ammontare inferiore o uguale a quelle stabilite per le analoghe prestazioni rese in regime istituzionale.

Ripartizione dei proventi

Il regolamento aziendale dovrà disciplinare le modalità di ripartizione dei proventi prevedendo in specifico:

- una quota non inferiore al 5% dei proventi dell'ALPI, al netto delle quote spettanti all'azienda, da destinare a titolo di perequazione al personale dipendente della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, che, in ragione alla propria disciplina di appartenenza e secondo le modalità individuate in sede di contrattazione integrativa, abbia oggettivamente una limitata possibilità di esercizio dell'ALPI. Il regolamento aziendale deve disciplinare le modalità di erogazione della quota di perequazione agli aventi diritto, assicurando al contempo che il beneficio non sia esteso al personale che per propria scelta non svolga l'ALPI e che l'entità massima individuale della quota attribuibile sia tale da non ingenerare un disincentivo a svolgere l'ALPI;

- una somma pari al 5% del compenso del libero professionista o dell'equipe di cui ai precedenti punti A1), B1) e C1) viene trattenu-
ta dal competente ente o azienda del servizio sanitario nazionale per

essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) dell'accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

- per l'ALPI resa in équipe, le modalità di individuazione delle quote spettanti ai singoli professionisti di cui ai precedenti punti A1), B1) e C1) avviene su indicazioni del responsabile dell'équipe stessa;
- le quote spettanti ad ogni singola unità di personale di supporto diretto all'ALPI resa in regime di ricovero sono determinate su indicazione dell'équipe, nell'ambito dell'importo complessivo del 35% della tariffa D.R.G. assunta nella determinazione della relativa tariffa a carico dell'utente di cui al precedente punto A1);

- le quote spettanti ad ogni singola unità di personale di supporto diretto all'ALPI, resa in regime ambulatoriale, sono determinate su indicazione dell'équipe o del singolo professionista nei limiti della quota di cui ai precedenti punti B2), C2);

- gli eventuali ulteriori importi di cui al punto A3) verranno ripartiti al personale di supporto diretto avente diritto, secondo le indicazioni fornite dal professionista o dal responsabile dell'équipe;

- la quota del 65% del D.R.G. rimborsato dalla Regione per l'ALPI resa in regime di ricovero, non può essere oggetto di ripartizione di proventi, in quanto la stessa è intesa dalla Regione come quota forfettaria spettante all'azienda per la copertura di costi di struttura diretti ed indiretti sostenuti per l'erogazione della prestazione e diversi rispetto al costo del personale. Tale quota non deve, altresì, essere assunta a base di calcolo per la determinazione della quota di perequazione.

Le aziende potranno in sede di concertazione con le OO.SS. prevedere una specifica quota di ripartizione dei proventi da destinare al personale amministrativo e tecnico, non dirigente, di supporto indiretto all'ALPI, disciplinandone puntualmente nel regolamento aziendale le modalità di individuazione e di verifica delle relative attività espletate, da intendersi aggiuntive a quelle rese in regime istituzionale.

Nell'ALPI in regime di ricovero la quota eventualmente spettante al personale di supporto indiretto amministrativo deve trovare disponibilità nella quota della tariffa correlata alla percentuale del D.R.G. (35%) di dimissione prevista a carico del paziente.

Il valore della remunerazione oraria del supporto indiretto, nella considerazione che trattasi di attività aggiuntiva a quella istituzionale, pur trovando copertura finanziaria esclusivamente nella risorse introitate dalla gestione ALPI, deve peraltro essere commisurato al valore orario dell'indennità accessoria per lavoro straordinario per come disciplinata dal vigente CCNL del comparto sanità.

Contabilità separata

L'azienda dovrà assicurare, nell'ambito dei propri sistemi informativi, la separata rilevazione gestionale e contabile dei dati relativi all'ALPI, sia ambulatoriale che in regime di ricovero. La contabilità separata deve tenere conto di tutti i costi, diretti ed indiretti, per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria nonché, per quanto concerne l'attività in regime di ricovero, delle spese alberghiere. Tale contabilità non può presentare disavanzo.

Le aziende e l'IRCCS nelle relazione sulla gestione facente parte integrante dei bilanci d'esercizio provvederanno a dare evidenza delle principali variabili gestionali correlate all'ALPI dando anche sintetica evidenza delle risultanti della contabilità separata.

Si evidenzia che i direttori generali delle aziende e dell'IRCCS sono tenuti a verificare periodicamente se le tariffe determinate e la loro relativa modalità di ripartizione consenta la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle medesime in relazione all'ALPI, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli eventualmente relativi alla infrastruttura informatica necessaria all'accesso alla sperimentazione correlata alle autorizzazioni allo svolgimento dell'ALPI presso studi professionali collegati in rete.

In caso di rilevato o presumibile disavanzo di gestione ALPI i direttori generali delle aziende sanitarie e dell'IRCCS hanno l'obbligo, senza indugio, di assumere tutti i provvedimenti necessari ad eliminarne le cause generanti, compreso l'adeguamento delle tariffe e loro modalità di ripartizione ed anche la sospensione del servizio relativo all'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Copertura assicurativa

Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi di quanto previsto dai CC.NN.LL. 1998-2001 della dirigenza medica e veterinaria (art.24) e della dirigenza sanitaria (art. 25), delle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente all'attività libero-professionale intramuraria (all'interno delle strutture aziendali) senza diritto

di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. Per il personale di supporto, la copertura assicurativa viene ugualmente garantita dalle aziende.

Gli oneri relativi a quanto sopra stabilito sono ricompresi tra i costi aziendali a base dei quali si determina la tariffa delle prestazioni e la correlata quota di ripartizione dei proventi spettante all'azienda.

Collegio di direzione

Il collegio di direzione previene l'instaurazione di condizioni di conflitto di interessi tra attività istituzionale e attività libero-professionale, indica le soluzioni organizzative per l'attuazione delle attività libero-professionali intramurarie, esprime i pareri di cui all'art. 1 comma 4 e comma 5 della legge n. 120 del 3 agosto 2007, ed ai sensi dell'art. 1 comma 11 della predetta legge oltre ai pareri specificatamente previsti dalle presenti linee guida, dirime le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero-professionale intramuraria, nel rispetto di quanto disciplinato dai CC.NN.LL. della dirigenza medica e di quella sanitaria.

Commissioni aziendali per la verifica della corretta attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria

L'attività di promozione e verifica delle modalità organizzative della libera professione intramuraria è demandata ad una commissione paritetica che deve essere presente in ogni azienda ed ente con funzioni di monitoraggio dell'attività ed, in particolare di:

- promozione e vigilanza sull'andamento dell'attività libero-professionale intramuraria;
- verifica del mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto tra l'attività istituzionale e volumi della libera professione, secondo le indicazioni di cui al presente atto;
- verifica e controllo del rispetto dei piani di lavoro e il corretto utilizzo di spazi ed attrezzature per l'esercizio dell'attività libero-professionale;
- interpretazione del regolamento aziendale;
- formulazione di proposte riguardanti nuove procedure, modifiche del tariffario ed, in generale, ogni provvedimento necessario per il buon andamento dell'attività.

Le commissioni sono formate in modo paritetico in ogni azienda ed ente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le commissioni si riuniscono, di norma, con cadenza trimestrale e devono essere convocate, altresì, qualora almeno tre componenti ne facciano specifica richiesta.

Informazioni all'utenza

Le aziende sanitarie provinciali ed ospedaliere e l'IRCCS pubblico e gli altri enti, per una corretta e trasparente gestione della libera professione intramuraria, al fine di garantire la tutela dei diritti degli utenti del SSR e per consentire l'attuazione del principio della libera scelta da parte del cittadino, hanno l'obbligo di attivare un efficace sistema di informazione.

In particolare, le aziende e gli enti, in attuazione dei piani aziendali, sentito il collegio di direzione, sono tenute a garantire ai cittadini, attraverso l'ufficio relazioni con il pubblico e la carta dei servizi, nonché tramite pubblicazione sul sito web, adeguata informazione in ordine ai piani, alle condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, alle relative modalità di fruizione, ai tempi di attesa e alle priorità d'accesso.

Il cittadino richiedente prestazioni in regime di ricovero deve essere in ogni caso preventivamente informato dell'onere finanziario presunto che dovrà sostenere. Le aziende sono tenute ad adottare una specifica procedura amministrativa che individui le diverse fasi gestionali di accesso alle prestazioni in ALPI di ricovero (prenotazione con indicazione della prestazione, équipe, e della tariffa determinata sul D.R.G. di ammissione - accettazione sanitaria - rendicontazione con determinazione a consuntivo della tariffa effettiva sulla base del D.R.G. di dimissione e degli eventuali ulteriori servizi sanitari e non fruiti dal paziente - fatturazione - pagamento) e la relativa modulistica, fornendone adeguata informativa all'utenza e al personale dipendente ed evidenza nei propri siti web aziendali.

Per le attività ambulatoriali, dovranno essere opportunamente diffusi gli orari dedicati all'attività libero-professionale, le tariffe relative alle prestazioni offerte e le modalità di pagamento.

CONTROLLI

Funzioni di controllo e verifica

Le aziende e gli enti provvedono all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sull'incompatibilità attraverso periodiche verifiche a campione, nonché specifici accertamenti nelle istituzioni sanitarie private, attivando apposite forme di controllo interno tramite gli organismi di verifica.

A tal fine, dovrà essere prevista in ciascuna azienda un'attività di controllo ispettivo interno, volto all'accertamento dell'osservanza da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità, di rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale e di svolgimento di libera attività professionale, così come stabilito dall'art. 1, commi dal 56 al 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive disposizioni attuative, nonché dalla legge n. 412/91.

Gli ambiti di intervento, le procedure e le modalità di esercizio dell'attività del medesimo in coerenza con gli obiettivi previsti dalla legge dovranno essere disciplinati con apposito regolamento aziendale, che dovrà essere portato a conoscenza di tutto il personale dell'azienda sanitaria, pubblicato nel sito aziendale, e trasmesso in copia all'Assessorato regionale della salute.

Tale attività di verifica, da svolgere in piena autonomia, in staff alla direzione aziendale, qualora necessario, potrà comportare anche il coinvolgimento di personale di altre amministrazioni pubbliche, fra le quali il dipartimento della funzione pubblica e la Guardia di finanza (comma 62, art. 1, legge n. 662/96).

Le relative verifiche si estendono a tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.

Nel caso in cui si rilevi l'esistenza di anomalie, tali da configurare una violazione degli obblighi di cui ai commi da 56 a 65 dell'art. 1 della legge n. 662/96 ovvero della legge n. 412/91 e per le quali si renda necessario un ulteriore approfondimento, l'organismo di verifica ne informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ispettorato, perché attivi il nucleo ispettivo della Guardia di finanza, per le opportune verifiche.

Nel caso in cui al termine delle predette operazioni di verifica emergessero elementi di incompatibilità o comportamenti di rilievo disciplinare, vengono attivate le conseguenti procedure disciplinari previste dai CC.NN.LL. vigenti, nel rispetto degli artt. 55 e segg. del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, nonché quelle relative al recupero delle somme indebitamente percepite e quanto altro disposto dell'art. 72, comma 7, della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

L'esito delle operazioni di verifica viene trasmesso dall'azienda con cadenza annuale all'Osservatorio regionale dell'ALPI istituito presso il Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Servizio 1 "Personale dipendente del SSR".

Sanzioni disciplinari

Le aziende e l'IRCCS, in accordo con le OO.SS., dovranno nei propri atti regolamentari disciplinare le ipotesi di violazione delle previsioni disciplinate dai medesimi, individuando per ciascuna specifica sanzioni che potranno essere graduate da un minimo del richiamo scritto ad un massimo della revoca dell'autorizzazione con trattenuta da parte dell'azienda dei proventi maturati. Tali sanzioni dovranno essere coordinate con quelle previste dal codice disciplinare aziendale e dovranno essere applicate, ove ritenuto ammissibile, in aggiunta alle stesse.

Osservatorio regionale ALPI

Al fine di verificare la corretta attuazione delle presenti linee guida viene istituito un Osservatorio regionale dell'ALPI, presieduto dal direttore del dipartimento pianificazione strategica dell'Assessorato della salute o suo delegato e composta da tre rappresentanti aziendali, da tre rappresentanti di organizzazioni sindacali ammessi alla contrattazione aziendale dell'area della dirigenza medica, veterinaria e di quella SPTA e dal dirigente del competente servizio del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico che coordina le attività scaturenti dal piano regionale di governo dei tempi di attesa.

I componenti dell'Osservatorio regionale si riuniscono di norma con cadenza semestrale e deve essere altresì convocata qualora il presidente o la maggioranza assoluta dei partecipanti ne facciano richiesta.

Le aziende sanitarie sono tenute a redigere annualmente una relazione, a firma del direttore generale, da inviare all'Osservatorio regionale dell'ALPI entro il mese successivo all'anno di riferimento, sullo stato di attuazione delle linee di indirizzo regionali, segnalando in dettaglio le eventuali criticità e i meccanismi di intervento predisposti e attuati per il superamento delle stesse.

L'Osservatorio regionale dell'ALPI attuerà un'analisi delle relazioni redatte dalle aziende ed individuerà eventuali proposte ai direttori generali e/o proposte di modifiche ed integrazioni alle linee guida regionali. L'Osservatorio fornirà altresì il proprio supporto al competente servizio del personale dipendente del SSR del Dipartimento per la pianificazione strategica in sede di redazione del monitoraggio dell'andamento dell'ALPI per l'Osservatorio nazionale.

La partecipazione dei componenti all'Osservatorio regionale dell'ALPI non dà diritto ad alcuna indennità o "gettone" di presenza.

Termini, adempimenti e modalità di attuazione

Le aziende sanitarie e l'IRCCS, previo confronto in seno al proprio collegio di direzione, nonché con le organizzazioni sindacali di categoria dei professionisti, relativamente alle finalità, all'organizzazione complessiva e alle modalità operative di esercizio dell'ALPI, provvedono a porre in essere le decisioni attuative delle presenti linee di indirizzo regionali, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del relativo decreto assessoriale di adozione.

Responsabilità

Il rispetto delle presenti linee di indirizzo da parte dei direttori generali delle aziende sanitarie e dell'IRCCS è inserito stabilmente tra gli indicatori di valutazione di cui alla L.R. n. 5/2009.

La Regione può inoltre, in caso di grave inadempienza da parte dei direttori generali o reiterata mancata applicazione delle indicazioni fornite con le presenti linee di indirizzo, esercitare il necessario potere sostitutivo e la decurtazione della retribuzione di risultato pari ad almeno il 20%, ovvero la destituzione dei medesimi direttori generali.

(2014.13.786)102

DECRETO 2 aprile 2014.

Integrazioni e modifiche al decreto 7 marzo 2014, concernente stagione balneare 2014.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 di "Attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione";

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante "Norme in materia di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, concernente "Provvedimenti urgenti in materia sanitaria" e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la direttiva n. 2000/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";

Vista la legge 30 maggio 2003, n. 121 di conversione, con modificazioni, del decreto legge del 31 marzo 2003, n. 51 recante "Modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente "Norme in materia ambientale" e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la circolare interassessoriale n. 1216 del 6 luglio 2007, relativa a "Emergenza fioritura algale presso i litorali marino-costieri: linee di indirizzo sanitarie, attivazione del sistema di allerta e programma di monitoraggio ricognitivo-analitico";

Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94 di attuazione della direttiva n. 2006/7/CEE, concernente la "Gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti

regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante "Attuazione della direttiva n. 2006/7/CEE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva n. 76/160/CEE";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, concernente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Vista la direttiva n. 2009/90/CE della Commissione del 31 luglio 2009 che stabilisce, "conformemente alla direttiva n. 2000/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque";

Visto il decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2009, n. 131 relativo alla riorganizzazione delle strutture intermedie dei Dipartimenti dell'Assessorato regionale della salute;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 2010 che definisce "Criteri per la determinazione del divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo n. 116 del 2008";

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 di "Attuazione della direttiva n. 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive nn. 82/176/CEE, 85/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica alla direttiva n. 2000/60/CE e recepimento della direttiva n. 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva n. 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque";

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 novembre 2011, n. 282/Serv. 4 - S.G. di approvazione del "Piano della salute 2011-2013";

Vista la nota prot. n. 85424 del 13 novembre 2013, con la quale i laboratori di sanità pubblica delle aziende sanitarie provinciali della Regione sono stati invitati a relazionare sulla presenza di: 1) tratti di mare e di costa non balneabili per inquinamento; 2) tratti di mare e di costa non balneabili per altri motivi; 3) tratti di mare temporaneamente non balneabili nel corso della stagione balneare 2013; 4) tratti di mare e di costa interessati da immissioni di canali, corsi d'acqua, scarichi di depuratori, etc.; 5) tratti di mare e di costa sottoposti a interdizione per ordinanze emesse per motivi di sicurezza dell'autorità; nonché a trasmettere: 6) dati ed informazioni su eventuali opere di risanamento attuate per i tratti di mare e di costa vietati alla balneazione;

Viste le note trasmesse dai laboratori di sanità pubblica delle aziende sanitarie provinciali in riscontro alle richieste di cui sopra;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 116 del 2008, rientrano tra le competenze della Regione:

- a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
- b) l'istituzione e l'aggiornamento dei profili delle acque di balneazione;
- c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- d) la classificazione delle acque di balneazione;
- e) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;

- f) la facoltà di ampliare o ridurre la durata della stagione balneare;
- g) l'adozione di azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento e al miglioramento delle acque di balneazione;
- h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 116 del 2008;

Considerato che il decreto di valutazione delle acque di mare destinate alla balneazione, come previsto dal decreto legislativo n. 116 del 2008, deve essere portato a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate prima che abbia inizio la stagione balneare per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 116 del 2008;

Rilevata la necessità di dovere provvedere alla rivalutazione delle acque di mare ai fini della balneazione e di dovere individuare e classificare i tratti di mare secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale 30 marzo 2010 in attuazione del decreto legislativo n. 116 del 2008;

Ritenuto di dovere individuare le zone di mare e di costa preclusi alla balneazione per cause di inquinamento o altre motivazioni;

Rilevata la necessità di dare puntuale applicazione a quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4 e 6 e dall'allegato D del decreto interministeriale 30 marzo 2010 in attuazione del decreto legislativo n. 116 del 2008 relativamente alla stagione balneare 2014;

Vista la condivisione dell'Assessore per la salute della propria nota prot. n. 11454 del 6 febbraio 2014;

Visto il proprio decreto n. 334 del 7 marzo 2014 con il quale è stata approvata la stagione balneare 2014;

Vista la nota assessoriale n. 27819, datata 1 aprile 2014, di richiesta di estensione della stagione balneare 2014 dal 16 aprile al 31 ottobre, in conformità a quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 255 del 20 luglio 2012;

Considerata la necessità di dovere garantire la balneabilità delle coste siciliane in occasione del ponte che attraversa, nel corrente mese, il periodo pasquale, la ricorrenza della liberazione e la festività dei lavoratori, onde assecondare - anche - le richieste degli operatori turistici;

Ritenuto di dovere provvedere;

Decreta:

Articolo unico

Fermo restando quanto previsto dal decreto dirigenziale n. 334 del 7 marzo 2014 e a parziale modifica dello stesso, la stagione balneare 2014 ha inizio il 16 aprile e ha termine il 31 ottobre.

Il periodo di campionamento previsto dall'articolo 2 del citato d.d.g. n. 334/2014 viene integrato con un campionamento preliminare da effettuarsi entro il giorno 11 aprile 2014. Lo stesso periodo di campionamento ha termine il 31 ottobre 2014.

Il presente decreto viene inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione nella parte 1^a, serie generale, ed è consultabile nel sito ufficiale dell'Assessorato regionale della salute.

Palermo, 2 aprile 2014.

TOZZO

(2014.14.877)102

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA

Impegno per il finanziamento del Programma generale di intervento della Regione siciliana denominato "La Sicilia fra i consumatori".

Con decreto n. 60 del 14 marzo 2014 del dirigente del servizio 6 della Segreteria generale, è stata impegnata la somma di € 813.662,00 per il finanziamento delle attività previste per la realizzazione del Programma generale di intervento della Regione siciliana denominato "La Sicilia fra i consumatori".

(2014.12.704)035

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Riconoscimento quale acquirente di latte bovino al caseificio F.lli Calderone, con sede in Furnari.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura n. 3155 del 26 giugno 2013, è stato riconosciuto quale acquirente di latte bovino il caseificio F.lli. Calderone, con sede in c/da Bazia, comune di Furnari (ME), ai sensi di quanto previsto dal D.M. 31 luglio 2003 e successive modifiche e integrazioni.

(2014.12.707)118

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL Eoro - Avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive, unitamente agli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili, delle misure 312 - azioni A/C/D - II bando, 323 A - II bando e 321 A1 - manifestazione di interesse.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale "Eoro" del Gal Eoro, sono state pubblicate nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007-2013 e della Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 LEADER: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it nonché nel sito del Gal Eoro, www.galeoro.it le graduatorie definitive, unitamente agli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili, delle misure 312 - azioni A/C/D - II bando, 323 azione A - II bando e 321 sottomisura A azione 1 - Manifestazione di interesse sotto riportate, attivate tramite l'Approccio Leader (misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - PSR Sicilia 2007-2013).

- misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"; azione A "Realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato pregio naturalistico e paesaggistico" - II bando;

- misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" sottomisura A "Servizi essenziali e infrastrutture rurali" - azione 1 "Servizi essenziali e infrastrutture rurali" - Manifestazione di interesse;

- misura 312 "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro imprese" - azione A "Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell'allegato 1 del Trattato"; azione C "Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313"; azione D "Incentivazione di microimprese nel settore commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali.

Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psr Sicilia.it e www.galeoro.it.

La pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader".

(2014.14.850)003

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL Metropoli est - Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili nonché gli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili della misura 312 - azioni C e D - I bando - II e III sottofase.

Si comunica che, in attuazione del piano di sviluppo locale "Metropoli est" del Gal Metropoli Est, è stata pubblicata nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana - sezione strutture regionali - dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 LEADER: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del GAL Metropoli Est, www.galmetropoliest.org la graduatoria definitiva, modificata in autotutela, delle istanze ammissibili, unitamente agli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili della misura 312 azioni C e D - I bando - II e III sottofase - sotto riportata, attivata tramite Approccio Leader (Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - PSR Sicilia 2007-2013):

- misura 312 "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese" azione C "Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313"; azione D "Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali".

Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psr Sicilia.it e www.galmetropoliest.org.

La pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader".

(2014.14.848)003

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL Metropoli est - Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili nonché gli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili della misura 312 - azioni C e D - II bando - I sottofase.

Si comunica che, in attuazione del piano di sviluppo locale "Metropoli est" del Gal Metropoli Est, è stata pubblicata nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana - sezione strutture regionali - dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 LEADER: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del GAL Metropoli Est, www.galmetropoliest.org la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili nonché gli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili della misura 312 - azioni C e D - sotto riportata, attivata tramite Approccio Leader (Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - PSR Sicilia 2007-2013):

- misura 312 "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese" azione C "Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313"; azione D "Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali".

Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psr Sicilia.it e www.galmetropoliest.org.

La pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader".

(2014.14.847)003

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione alla ditta Eredi di Belfiore Giuseppe, con sede legale in Sant'Agata Li Battiati, per un impianto mobile di frantumazione di rifiuti non pericolosi.

Con decreto n. 239 del 4 marzo 2014 del dirigente del servizio 7 - autorizzazioni, del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata autorizzata la ditta Eredi di Belfiore Giuseppe, con sede legale in Sant'Agata Li Battiati (CT), largo Barriera, 22, cap 95030, per le attività relative ad un impianto mobile di frantumazione rifiuti non pericolosi.

(2014.12.687)119

Autorizzazione alla società Cooperativa S.p.A. - Servizi per attività, con sede legale in Centuripe, per un impianto mobile di frantumazione e vagliatura, per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi.

Con decreto n. 262 del 6 marzo 2014 del dirigente del servizio 7 - autorizzazioni, del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stata concessa, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla società "Cooperativa S.p.A. - Servizi per attività", in amministrazione giudiziaria, con sede legale in Centuripe (EN) via Duca D'Aosta n. 15, l'autorizzazione per un impianto mobile di frantumazione e vagliatura, costituito da un frantoio ad urto cingolato Rubble master, modello RM80, matricola n. RM800163-2004 unitamente ad un vaglio di tipo Rubble master HMH per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi, per le operazioni di recupero R5 di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per un periodo di 10 anni a far data dal 6 marzo 2014.

(2014.12.693)119

Autorizzazione alla società Cooperativa S.p.A. - servizi per attività, con sede legale in Centuripe, per un impianto mobile per il recupero di miscele bituminose non pericolose.

Con decreto n. 263 del 6 marzo 2014 del dirigente del servizio 7 - autorizzazioni, del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stata concessa, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla società "Cooperativa S.p.A. - servizi per attività", in amministrazione giudiziaria, con sede legale in Centuripe (EN), via Duca d'Aosta n. 15, l'autorizzazione per un impianto mobile, costituito da una macchina operatrice Bagela riutilizzatore di asfalto BA10000F, numero di serie W09A102057KB13413, per il recupero di miscele bituminose non pericolose, per le operazioni di recupero R5 di cui all'allegato C del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per un periodo di 10 anni a far data dal 6 marzo 2014.

(2014.12.694)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Avviso di manifestazione di interesse per l'adesione alla rete regionale anti-discriminazione.

1. Premessa

La Regione siciliana attraverso il rinnovo del protocollo d'intesa in materia di iniziative contro le discriminazioni, sottoscritto in data 10 febbraio 2014 tra il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, si è impegnata a promuovere e implementare la realizzazione della rete regionale di prevenzione e il contrasto delle discriminazioni (da ora in avanti denominata rete) individuando sul territorio regionale i relativi nodi di collegamento al fine di garantire una efficace azione di prevenzione, emersione e contrasto delle diverse forme di discriminazione.

La rete, che deve operare su base provinciale o zonale-distrettuale, deve prioritariamente favorire l'adozione di procedure omogenee a livello territoriale e, su richiesta della vittima di discriminazione, garantire assistenza e protezione rispetto alle forme di discriminazione segnalate dal soggetto. Può, inoltre, rappresentare un utile partner di supporto all'azione di monitoraggio regionale del fenomeno e per

la promozione dello scambio di buone prassi e strategie integrate di intervento sia a livello locale sia con i partner regionali e nazionali.

La rete costituirà l'ossatura per lo sviluppo degli interventi che si programmeranno contemporaneamente alla realizzazione del progetto "Rete regionale aperta", finanziato alla Regione siciliana attraverso il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) - annualità 2012, azione 7 "Capacity Building", e che avrà l'obiettivo prioritario di avviare adeguati interventi di prevenzione e di contrasto alle forme di discriminazione, nonché la presa in carico della segnalazione da parte delle antenne territoriali, collocate nelle sedi dei comitati provinciali della Croce rossa italiana.

La presa in carico della domanda/segnalazione di chi subisce una forma di discriminazione sarà il momento iniziale per promuovere percorsi di risoluzione della discriminazione vissuta nei diversi contesti del tessuto della comunità locale, coinvolgendo gli attori che a qualsiasi titolo operano in favore di tali soggetti o per creare condizioni culturali che favoriscano un lavoro di formazione e informazione per destrutturare i pregiudizi alla base della discriminazione. A tal fine le reti locali intersettoriali e multiprofessionali saranno i nodi locali di promozione e propulsione del cambiamento verso la rimozione delle discriminazioni.

La rete si inserisce in una più ampia strategia regionale finalizzata alla costruzione di una cittadinanza solidale e per la reale promozione della dignità e del benessere dei cittadini e delle cittadine nella valorizzazione delle differenze, nel rispetto del principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla loro identità di genere, orientamento sessuale, razza o origine etnica o geografica o nazionalità, condizioni di disabilità, età, religione.

La rete è il punto di riferimento territoriale nell'attività di:

- Prevenzione: realizzazione di iniziative per evitare e fronteggiare forme di discriminazione basate su razza, origine etnica o nazionalità, religione, età e genere sessuale, anche mediante un lavoro di formazione e informazione per destrutturare i pregiudizi alla base della discriminazione;
- Sostegno: assistenza, anche legale e psico-sociale, a persone che vivono situazioni di discriminazione al fine di istruire la pratica nella rete dell'UNAR che, insieme alla Regione, individuerà se si tratta di un'effettiva discriminazione e pianificherà l'intervento da attuare per eliminarla;
- Osservazione del fenomeno: realizzare un'azione di monitoraggio costante che coinvolga i soggetti istituzionali e del mondo privato e associativo già operativi su questo fronte al fine di individuare e scambiare buone prassi e metodologie di intervento atte a diffondere la lotta alle discriminazioni.

Il funzionamento della rete viene assicurato da un modello, corrispondente al modello proposto a livello nazionale attraverso le linee guida UNAR, che prevede la seguente organizzazione in "nodi":

- un nodo centrale, rappresentato dal Centro regionale antidiscriminazioni previsto dal protocollo di intesa tra UNAR e Regione, con il compito di sostenere l'azione della rete;
- i nodi di raccordo, istituiti presso i comuni capofila dei distretti socio-sanitari e presso le antenne CRI, ubicate presso le sedi dei comitati provinciali della Croce rossa italiana;
- le antenne territoriali, ubicate presso i soggetti, pubblici e/o privati, che manifesteranno interesse a far parte della rete.

2. Finalità

Il presente avviso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui al successivo paragrafo 3 ad aderire alla rete per il contrasto e la prevenzione contro le forme di discriminazione basate su razza, origine etnica o nazionalità, religione, età e genere sessuale.

I soggetti che richiedono di aderire alla rete si impegnano a svolgere almeno tre delle seguenti attività:

- Servizi di assistenza a carattere sociale o sanitario per soggetti che vivono condizioni di marginalità sociale;
- Interventi di supporto alla sicurezza e alla tutela dei diritti di soggetti che vivono in situazioni di disagio o esclusione sociale (immigrati, disabili, tossicodipendenti, donne, minoranze religiose);
- Servizi di ospitalità/integrazione per soggetti che vivono condizioni a rischio (senza dimora, disabili, immigrati, donne, ecc);
- Counselling sociale;
- Informazioni e orientamento per l'accesso ai servizi e la protezione;
- Helpline;
- Consulenza legale civile e penale;
- Accompagnamento nelle pratiche giudiziarie ed in tribunale;
- Consulenza psicologica individuale o in gruppo;
- Lavoro di rete con altri servizi (sociali, sanitari, educativi, forze dell'ordine, ecc.);

- Sportello per l'assistenza alla disabilità;
- Sportello per l'assistenza ai migranti;
- Assistenza psicologica e legale per soggetti con problematiche di identità di genere (GLBT);
- Orientamento formativo/professionale ed inserimento lavorativo;
- Orientamento e supporto per le vittime di discriminazioni sui luoghi di lavoro o scolastici/universitari e contesti formativi
- Mediazione linguistica.

Diventare un "nodo" della rete consente di entrare in un sistema che non solo mette in relazione gli operatori e le operatrici, ma che consente anche di comunicare e condividere risorse, informazioni, prassi e strumenti.

Entrare a far parte della rete dà, altresì, la possibilità agli operatori e alle operatrici aderenti, di partecipare a momenti formativi, informativi e di sensibilizzazione organizzati a livello regionale, per garantire un apprendimento permanente in materia e di conoscenza più diretta e operativa del fenomeno, dall'analisi e valutazione dei casi, all'assistenza alle vittime e monitoraggio dell'azione.

3. Soggetti ammessi e modalità di presentazione della domanda

Il presente avviso pubblico è rivolto ai servizi specializzati attivi in:

- Comuni
- Province
- ASP
- Aziende ospedaliere e policlinici universitari
- Servizi sanitari privati (es. Farmacie)
- Uffici scolastici provinciali
- Forze dell'ordine
- Autorità giudiziaria
- Prefetture
- Organizzazioni sindacali
- Enti datoriali
- Enti di formazione
- Enti privati (cooperative, associazioni) che operano a favore di soggetti a rischio di marginalità sociale o discriminazione (es. disabili, ex detenuti, tossicodipendenti, donne)
- Centri che accolgono immigrati (CARA, SPRAR)
- Associazioni culturali e di volontariato operanti nel campo del contrasto alle discriminazioni
- altri soggetti del terzo settore operanti nel campo del contrasto alle discriminazioni
- Istituzioni di parità.

I soggetti devono essere in grado di rispondere ai seguenti requisiti:

- Requisiti strutturali:
 - Disponibilità di una sede adeguata alla normativa in vigore
 - Accessibilità infrastrutturale con particolare riferimento ai disabili
 - Disponibilità di spazi adeguati alle esigenze di privacy
 - Presenza di tutte le attrezzature necessarie alla comunicazione rapida con gli utenti, con gli altri soggetti della rete e il Centro regionale antidiscriminazioni.
- Requisiti funzionali/operativi:
 - Apertura con un numero di ore dedicate alle attività di accoglienza e assistenza di soggetti che vivono situazioni di discriminazione, con la presenza di operatori e operatrici adeguatamente formati/e;
 - Indirizzo e-mail dedicato;
 - L'indicazione di un referente del nodo di raccordo o dell'antenna territoriale con funzioni di coordinamento e di interfaccia con la rete a livello distrettuale e/o regionale;

- Capacità di attivare servizi presenti sul territorio per fornire risposte adeguate;
- Capacità di orientare l'utente verso altri servizi territoriali o soggetti competenti se necessario;
- Capacità di coinvolgere mediatori e mediatrici culturali nel caso di utenti stranieri e interpreti del linguaggio dei segni nel caso di utenti non udenti/non parlanti;
- Capacità di veicolare comunicazioni nelle principali lingue straniere.

Per aderire alla rete dei nodi di raccordo, i soggetti in possesso dei requisiti summenzionati dovranno utilizzare la scheda di adesione, di cui all'allegato 1 della presente manifestazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e contenuta in busta chiusa recante sul frontespizio l'indicazione del mittente e la dicitura "Adesione alla rete regionale anti-discriminazione", che dovrà essere spedita entro il 30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, anche mediante consegna a mano a:

Regione Siciliana
Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali
Via Trinacria, 34-36
90145 Palermo

La Regione si riserva di escludere i soggetti che non risulteranno in possesso dei requisiti, che non utilizzano la scheda di cui all'allegato 1 della presente manifestazione o che la compilano solo in parte ed, infine, le cui istanze perverranno dopo il termine di scadenza fissato dal presente avviso.

4. Effetti della manifestazione di interesse

Con il presente avviso non viene messa in atto alcuna procedura concorsuale. L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di valutare le istanze pervenute al fine della realizzazione delle attività di progetto.

Il presente avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per la Regione siciliana alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte della Regione siciliana.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare o modificare o annullare definitivamente la presente "manifestazione di interesse" consentendo, a richiesta dei manifestanti, la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o dai suoi aventi causa.

5. Informazioni e pubblicità

I referenti del procedimento sono il dott. Salvatore Terranova e il dott. Saverino Richiusa.

Il presente avviso è disponibile nel sito della Regione siciliana: <http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/>.

Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente via posta elettronica ai seguenti indirizzi: s.terranova@regione.sicilia-it e s.richiusa@regione.sicilia-it.

6. Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Il dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali: BULLARA

Allegato 1

All'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali
Via Trinacria, 34/36
90144 PALERMO

Rete regionale anti-discriminazione Scheda di adesione

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 il/la sottoscritto/a **
nato/a a il/...../..... C.F. **
residente a CAP. via

DICHIARA

di essere legale rappresentante di:

- ☐ Comune
- ☐ Provincia
- ☐ ASP
- ☐ Azienda ospedaliera e policlinico universitario
- ☐ Servizi sanitari privati (es. Farmacie)
- ☐ Ufficio scolastico provinciale
- ☐ Forze dell'ordine
- ☐ Autorità giudiziaria
- ☐ Prefettura
- ☐ Organizzazione sindacale
- ☐ Ente datoriale
- ☐ Ente di formazione
- ☐ Ente privato (cooperativa, associazione) che opera a favore di soggetti a rischio di marginalità sociale o discriminazione (disabili, ex detenuti, tossicodipendenti, donne)
- ☐ Centro che accoglie immigrati (CARA, SPRAR)
- ☐ Associazione culturale e di volontariato operante nel campo del contrasto alle discriminazioni
- ☐ altro soggetto del terzo settore operante nel campo del contrasto alle discriminazioni
- ☐ Istituzioni di parità.
- ☐ Altro (specificare)

DENOMINAZIONE: **

C.F. / P.I. numero **

con sede legale a ** CAP. ** via **

telefono ** cellulare fax e-mail **

la sede operativa del nodo di raccordo o antenna territoriale¹ di: Prov. CAP.

via n. telefono cellulare fax

e-mail

¹ In caso di sede/i operative diverse da quella legale, riportare per ciascuna di esse le informazioni richieste.

** : campo obbligatorio

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà² (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto dichiara:

1. di possedere i requisiti strutturali, funzionali ed operativi di cui all'articolo 3 dell'avviso di manifestazione di interesse. In particolare³:

- a. Disponibilità di una sede adeguata alla normativa in vigore
- b. Accessibilità infrastrutturale con particolare riferimento ai disabili
- c. Disponibilità di spazi adeguati alle esigenze di privacy
- d. Presenza di tutte le attrezzature necessarie alla comunicazione rapida con gli utenti, con gli altri soggetti della rete regionale antidiscriminazione e il Centro regionale antidiscriminazioni
- e. Apertura con un numero di ore dedicate alle attività di accoglienza e assistenza di soggetti che vivono situazioni di discriminazione, con la presenza di operatori e operatrici adeguatamente formati/e
- f. Indirizzo e-mail dedicato
- g. L'indicazione di un referente del nodo di raccordo o antenna territoriale con funzioni di coordinamento e di interfaccia con la rete a livello distrettuale e/o provinciale e regionale
- h. Capacità di attivare le risorse presenti sul territorio per fornire risposte adeguate
- i. Capacità di orientare l'utente verso altri servizi territoriali o soggetti competenti se necessario
- j. Capacità di coinvolgere mediatori e mediatrici culturali nel caso di utenti stranieri e interpreti del linguaggio dei segni nel caso di utenti non udenti/non parlanti
- k. Capacità di veicolare comunicazioni nelle principali lingue straniere.

2. Ai fini del possesso di ulteriori requisiti funzionali ed operativi si dichiara, inoltre, che:

Il referente del nodo di raccordo o antenna territoriale con funzioni di interfaccia con la rete regionale antidiscriminazione:	nome cognome
I giorni di apertura settimanale per il servizio di che trattasi sono:	indicare i giorni
Il numero di ore dedicate alle attività di accoglienza e assistenza alle vittime di discriminazione è:	indicare ore per giorno
Il numero degli operatori assegnati in modo stabile e continuativo è:	indicare numero operatori
Il ruolo degli operatori assegnati in modo stabile e continuativo è:	indicare i ruoli
Il numero degli eventuali mediatori e mediatrici culturali nel caso di utenti stranieri è:	indicare il numero
Il numero degli eventuali interpreti del linguaggio dei segni nel caso di utenti non udenti/non parlanti è:	indicare il numero

3. di svolgere almeno tre delle seguenti attività:

- ☐ Servizi di assistenza a carattere sociale o sanitario per soggetti che vivono condizioni di marginalità sociale;
- ☐ Interventi di supporto alla sicurezza e alla tutela dei diritti di soggetti che vivono in situazioni di disagio o esclusione sociale (immigrati, disabili, tossicodipendenti, donne, minoranze religiose);
- ☐ Servizi di ospitalità/integrazione per soggetti che vivono condizioni a rischio (senza dimora, disabili, immigrati, donne, ecc);
- ☐ Counselling sociale;
- ☐ Informazioni e orientamento per l'accesso ai servizi e la protezione;
- ☐ Helpline;
- ☐ Consulenza legale civile e penale;
- ☐ Accompagnamento nelle pratiche giudiziarie ed in tribunale;
- ☐ Consulenza psicologica individuale o in gruppo;
- ☐ Lavoro di rete con altri servizi (sociali, sanitari, educativi, forze dell'ordine, ecc.);
- ☐ Sportello per l'assistenza alla disabilità;
- ☐ Sportello per l'assistenza ai migranti;
- ☐ Assistenza psicologica e legale per soggetti con problematiche di identità di genere (GLBT);
- ☐ Orientamento formativo/professionale ed inserimento lavorativo;
- ☐ Orientamento e supporto per le vittime di discriminazioni sui luoghi di lavoro o scolastici/universitari e contesti formativi;
- ☐ Mediazione linguistica.

Tutto ciò premesso ed attestato si

CHIEDE

di aderire in qualità di⁴ alla rete regionale antidiscriminazione, di cui all'art. 5 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3, per prevenire e contrastare tutte le forme di discriminazione.

Luogo e Data/...../.....

Firma e timbro

² Da compilare per ogni sede operativa

³ Indicare il possesso di quali requisiti

⁴ Indicare se si tratta di nodo di raccordo o antenna territoriale

Documenti da allegare:

1. Per le associazioni e altri soggetti del terzo settore, operanti nel campo del contrasto alle discriminazioni, il rispettivo statuto;
2. titolo di possesso dei locali che si intendono utilizzare quale nodo di raccordo o antenna territoriale a comprovare la disponibilità degli stessi per un periodo non inferiore a 12 mesi;
3. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
4. curriculum sintetico (max due pagine) del proponente da cui si evince l'esperienza nel campo.

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Rettifica dell'avviso n. 2/2014 "Avviso per la realizzazione del terzo anno dei Percorsi formativi di istruzione e formazione professionale - Annualità 2013-2014 - PO FSE Sicilia 2007-2013, asse IV Capitale umano.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 1232 del 25 marzo 2014, è stata approvata la rettifica dell'avviso n. 2/2014, relativamente al comma 8 dell'art. 7 del dispositivo. La rettifica è consultabile nel sito istituzionale del Dipartimento istruzione e formazione professionale www.regione.sicilia.it, nonché nel sito dedicato al Programma operativo 2007-2013 del Fondo sociale europeo della Regione siciliana www.sicilia-fse.it.

(2014.14.898)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Variazione dell'accreditamento istituzionale della "CAPP Cooperativa Sociale", con sede in Palermo.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 123 del 7 febbraio 2014, il legale rappresentante della CAPP Cooperativa sociale, con sede operativa in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 120, è stato autorizzato all'incremento da n. 57 a n. 133 del numero delle prestazioni riabilitative giornaliere domiciliari accreditate in favore di soggetti portatori di handicap neuro motulesi di ambo i sessi e senza limiti di età.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2014.12.714)102

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale da studio ad ambulatorio della ditta individuale Studio di Radiologia dott. Ettore Caponcello, sita in Riesi.

Con decreto n. 267/2014 del 28 febbraio 2014 del dirigente dell'area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di radiologia da studio ad ambulatorio della ditta individuale "Studio di Radiologia dott. Ettore Caponcello", sita nel comune di Riesi (CL) in viale Europa s.n.c.

(2014.12.730)102

Rinnovo del Comitato scientifico del Registro regionale di nefrologia, dialisi e trapianto.

Con decreto dell'Assessore regionale per la salute n. 271/14 del 28 febbraio 2014, è stato rinnovato il Comitato scientifico del Registro di nefrologia, dialisi e trapianto di cui all'art. 6 del D.A. n. 3423 del 19 dicembre 2008.

Il Comitato scientifico del Registro di nefrologia, dialisi e trapianto è convocato dal presidente e si riunisce almeno due volte l'anno.

Il Comitato scientifico è così composto:

- dr. Giuseppe Daidone, U.O.C. di nefrologia e dialisi, A.O. Umberto I Siracusa, presidente;
- dr. Giovanni Giorgio Battaglia, U.O.C. di nefrologia e dialisi, P.O. S. Marta e S. Venera Acireale, ASP Catania, componente;
- dr. Vito Sparacino, direttore del CRT, componente;
- dr. Biagio Ricciardi, U.O. di nefrologia e dialisi P.O. Milazzo-Lipari, rappresentante SIN, componente;
- d.ssa Santina Castellino U.O. nefrologia e dialisi, P.O. S. Vincenzo, Taormina, componente;
- dr. Vincenzo Puntillo, U.O. nefrologia e dialisi P.O. Lentini, componente;
- dr. Angelo Murgo, rappresentante ADIP, componente;
- dr. Armando Lombardo, rappresentante ANED, componente;
- dr. Salvatore Scondotto, responsabile del servizio 7 - osservatorio epidemiologico del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, componente.

(2014.12.701)102

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale già gestito dalla ditta individuale "dott.ssa Luca Anna Maria Barbara", alla società "OTO 3 s.a.s. di Luca Anna Maria Barbara", sita in Catania.

Con decreto n. 279/2014 del 28 febbraio 2014 del dirigente dell'area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di otorinolaringoiatria, già gestito dalla ditta individuale "dott.ssa Luca Anna Maria Barbara", sita in Catania, via Cimarosa n. 10, scala B, piano 14, alla società denominata "OTO 3 s.a.s. di Luca Anna Maria Barbara", sita nello stesso comune in via Cimarosa n. 10, scala B, piano quarto.

(2014.12.715)102

Trasferimento dei locali dell'ambulatorio otorinolaringoiatrico del dott. Cappuccio Renato, con sede in Siracusa, e aggiornamento dell'elenco delle strutture accreditate dell'ASP n. 8 di Siracusa.

Con decreto n. 311/2014 del 5 marzo 2014 del dirigente dell'area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato disposto, a seguito dell'autorizzazione al trasferimento dell'ambulatorio otorinolaringoiatrico del dott. Cappuccio Renato dai locali siti nel comune di Siracusa, in via Necropoli Grotticelle, 17, ai locali siti nello stesso comune, viale Scala Greca n. 81, piano terra, int. 4, l'aggiornamento dell'elenco delle strutture accreditate sulla base degli esiti degli accertamenti effettuati dall'U.O. per l'accreditamento istituzionale dell'ASP n. 8 di Siracusa, in ordine alla sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi.

(2014.12.731)102

Accreditamento istituzionale transitorio della casa di riposo gestita dall'Associazione di promozione sociale "La Catalano", con sede in Casteltermini.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 334 del 10 marzo 2014, la casa di riposo gestita dall'Associazione di promozione sociale "La Catalano", via Malvè - Casteltermini (AG), con una ricettività di n. 48 utenti, è stata accreditata istituzionalmente in forma transitoria per l'erogazione delle prestazioni per la tipologia "Casa di riposo", ai sensi del D.I. n. 16/12, nelle more della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l'accreditamento istituzionale definitivo.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2014.12.711)102

Provvedimenti concernenti accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie della Regione.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 339 del 10 marzo 2014, il legale rappresentante dell'Associazione SAMOT Catania Onlus, con sede operativa in Catania, via Enna n. 15, è stato autorizzato, anche ai fini dell'accreditamento istituzionale, alla gestione ed all'esercizio per l'assistenza domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure palliative.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2014.12.710)102

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 340 del 10 marzo 2014, il legale rappresentante dell'Associazione Casa dei Giovani Onlus - con sede legale in Bagheria (PA) corso Umberto I n. 65 - è stato autorizzato, anche ai fini dell'accreditamento istituzionale, alla gestione ed all'esercizio della struttura, sita in Bagheria - via Ranteria n. 20, per un servizio residenziale terapeutico riabilitativo per l'assistenza a soggetti dipendenti da sostanze d'abuso con una capacità ricettiva di n. 25 posti.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2014.12.726)102

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 341 del 10 marzo 2014, il legale rappresentante dell'Associazione Casa dei Giovani Onlus - con sede legale in Bagheria (PA) corso Umberto I n. 65 - è stato autorizzato, anche ai fini dell'accreditamento istituzionale, alla gestione ed all'esercizio della struttura, sita in Bagheria - via Mattarella n. 55, per un servizio semiresidenziale terapeutico riabilitativo per l'assistenza a soggetti dipendenti da sostanze d'abuso con una capacità ricettiva di n. 6 posti.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2014.12.727)102

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 343 del 10 marzo 2014, il legale rappresentante della Saman Servizi Cooperativa Sociale a r.l. - con sede legale in Milano, via Bolzano n. 26, è stato autorizzato, anche ai fini dell'accreditamento istituzionale, alla gestione ed all'esercizio della Comunità terapeutico riabilitativa residenziale per tossicodipendenti con n. 8 posti letto, sita in Erice (TP) - via G. Clemente n. 10/A.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2014.12.729)102

Provvedimenti concernenti sospensione di riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 348 del 10 marzo 2014, il riconoscimento 19 840 a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Sciammetta Anna Maria, con sede in Librizzi (ME) nella contrada Colle Maffone, è stato temporaneamente revocato.

La riattivazione dell'impianto resta subordinata alla revoca del suddetto decreto.

(2014.12.744)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 358 dell'11 marzo 2014, il riconoscimento 293 a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Bongiovanni Antonino, con sede in Sciacca (AG) nella via Spiaggia Molo, è stato temporaneamente sospeso.

La riattivazione dell'impianto resta subordinata alla revoca del suddetto decreto.

(2014.12.733)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 360 dell'11 marzo 2014, il riconoscimento 1820 a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Alicon di Barna Michele, con sede in Sciacca (AG) nella contrada Cansalamone, è stato temporaneamente sospeso.

La riattivazione dell'impianto resta subordinata alla revoca del suddetto decreto.

(2013.12.735)118

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 349 del 10 marzo 2014, il riconoscimento IT 19 382 CE a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Arcidiacono Mario s.r.l. con sede in Mascali (CT) nella via Carlino, n. 96 è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall'apposito elenco già previsto dal regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2014.12.746)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 350 del 10 marzo 2014, il riconoscimento 19 708 a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Abate Margherita, con sede in Ispica (RG) nella contrada Bufali, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall'apposito elenco già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2013.12.745)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 352 del 10 marzo 2014, il riconoscimento 2102 L a suo tempo attribuito alla ditta Italian frozen food s.r.l., con sede in Caltanissetta nella Z.I. San Cataldo, è stato revocato.

L'impianto con numero di identificazione 2102 L è stata cancellata dall'apposito elenco già previsto dal regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2013.12.747)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 359 dell'11 marzo 2014, il riconoscimento 660 a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Mazara Fish s.r.l., con sede in Mazara del Vallo (TP) nel Lungomare Fata Morgana, n. 42, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall'apposito elenco già previsto dal regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2014.12.739)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 361 dell'11 marzo 2014, il riconoscimento CE T8S00 a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Certo Domenico di Squillaci Nunziato, con sede in Messina nella via contrada Fossariello, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall'apposito elenco già previsto dal regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2014.12.736)118

Provvedimenti concernenti estensione di riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 354 dell'11 marzo 2014, lo stabilimento della ditta Dolce ricotta s.r.l., con sede in Petrosino (TP) nella via dei Platani, n. 59/A, è stato riconosciuto idoneo anche ai fini dell'esercizio dell'attività di stabilimento di trasformazione (sez. IX) latte e prodotti a base di latte.

Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento V3267 e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.12.743)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 355 dell'11 marzo 2014, lo stabilimento della ditta Mantecotti s.r.l., con sede in Carini (PA) nella contrada Columbrina, è stato riconosciuto idoneo anche ai fini dell'attività di deposito frigorifero, prodotti imballati/confezionati (sez. 0) attività generali, per prodotti a base di carne di ungulati domestici, di pollame e lagomorfi, carni di selvaggina allevata, di carni macinate, preparazioni di carni separate meccanicamente.

Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento CE 2865 e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.12.738)118

Riconoscimento di idoneità in via definitiva alla ditta Centro Catering s.r.l., con sede in Floridia.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 364/14 del 12 marzo 2014, lo stabilimento della ditta Centro Catering s.r.l., con sede in Floridia (SR) nella via S.P. 74, Km 0,900, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell'esercizio delle attività di deposito frigorifero, attività generali (sez. 0) di carni di ungulati domestici e prodotti della pesca, 2) impianto di trasformazione prodotti della pesca (sez. VIII) per la produzione di prodotti della pesca congelati sezionati.

Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento W4A5R e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.12.742)118

Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 366 del 12 marzo 2014, il riconoscimento 19 270 già in possesso della ditta Az. Agr. Pinelli di Di Vitale Pietro erede Pinelli Giuseppa è stato volturato alla ditta Az. Agr. Pinelli di Di Vitale Salvatore Tiberio.

Lo stabilimento, sito in Castronovo di Sicilia (PA) nella contrada Gianfriddo, mantiene il numero di riconoscimento 19 270 e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.12.737)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 367 del 12 marzo 2014, il riconoscimento 3086 già in possesso della ditta Contisir società cooperativa è stato volturato alla ditta Contisir di Conti Carmelo.

Lo stabilimento, sito in Siracusa nella via Macello, n. 4, mantiene il numero di riconoscimento 3086 e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.12.741)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 368 del 12 marzo 2014, il riconoscimento 19 732 già in possesso della ditta Barbagallo Salvatore è stato volturato alla ditta Agres s.n.c. di Barbagallo Antonino & Paolo.

Lo stabilimento, sito in Priolo Gargallo (SR) nella contrada Monte Clinito, mantiene il numero di riconoscimento 19 732 e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.12.740)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 369 del 12 marzo 2014, il riconoscimento IT F2Y1C CE già in possesso della ditta Antica Fattoria Vizzini s.r.l. è stato volturato alla ditta Zootecnica 2012 s.a.s. Di Scinardi Giuseppe & C.

Lo stabilimento, sito in Vizzini (CT) nella via Aldo Moro, mantiene il numero di riconoscimento IT F2Y1C CE e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.12.734)118

Trasferimento dei locali dello studio odontoiatrico del dott. Riccardo Gullifa, con sede in Milazzo e aggiornamento dell'elenco delle strutture accreditate dell'ASP n. 5 di Messina.

Con decreto n. 384/2014 del 12 marzo 2014 del dirigente dell'area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato disposto, a seguito dell'autorizzazione al trasferimento dello studio odontoiatrico del dott. Riccardo Gullifa, dai locali siti nel comune di Milazzo, in via XX Settembre, n. 56 ai locali siti nel medesimo comune, via XX Settembre, n. 21, l'aggiornamento dell'elenco delle strutture accreditate sulla base degli esiti degli accertamenti effettuati dall'U.O. per l'accreditamento istituzionale dell'ASP n. 5 di Messina, in ordine alla sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi.

(2014.12.732)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Provvedimenti concernenti concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti a valere sulla linea di intervento 2.3.1.B b del PO FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente n. 1060 del 24 dicembre 2013, registrato dalla Corte dei conti in data 27 gennaio 2014, reg. n. 1 - foglio n. 14, è stato concesso al comune di Aci Castello il finanziamento di € 288.366,22 per la realizzazione del progetto "Interventi di prevenzione dei fenomeni di desertificazione, anche in un'ottica di complementarità e sinergia con analoghe iniziative nell'ambito della politica regionale nel territorio comunale di Aci Casello" PO FESR Sicilia 2007/2013 - linea di intervento 2.3.1.B b.

(2014.12.724)135

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente n. 1061 del 24 dicembre 2013, registrato dalla Corte dei conti in data 27 gennaio 2014, reg. n. 1 - foglio n. 15, è stato concesso al comune di Ramacca il finanziamento di € 1.398.749,55 per la realizzazione del progetto "Lavori di prevenzione del fenomeno di desertificazione in terreno di proprietà del comune di Ramacca in c.da Cappezzana" PO FESR Sicilia 2007/2013 - linea di intervento 2.3.1.B b.

(2014.12.725)135

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti iscrizioni di guide subacquee al relativo albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 274/S.9 del 13 marzo 2014, il dirigente del servizio 9 - "Professioni turistiche e agenzie di viaggio" del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all'albo regionale delle guide subacquee il sig. Leotta Salvatore, nato a Catania l'11 dicembre 1972 e residente a Belpasso (CT) in via Fiume n. 11.

(2014.12.696)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 275/S.9 del 13 marzo 2014, il dirigente del servizio 9 - "Professioni turistiche e agenzie di viaggio" del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all'albo regionale delle guide subacquee il sig. Di Franco Davide, nato a Palermo il 29 ottobre 1985 ed ivi residente in via Antonio Vivaldi n. 16.

(2014.12.697)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 276/S.9 del 13 marzo 2014, il dirigente del servizio 9 - "Professioni turistiche e agenzie di viaggio" del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all'albo regionale delle guide subacquee il sig. Piazza Manuel, nato a Bollate (MI) il 16 febbraio 1988 e residente in Arese (MI) via Don Bosco n. 9/A.

(2014.12.698)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 277/S.9 del 13 marzo 2014, il dirigente del servizio 9 - "Professioni turistiche e agenzie di viaggio" del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all'albo regionale delle guide subacquee il sig. Genna Diego Leandro, nato a Marsala (TP) il 28 luglio 1981 ed ivi residente in via On. Pellegrino n. 6.

(2014.12.699)104

Fondi APQ "Sensi contemporanei" Linea d'intervento C 8 New "Produzione di festival e spettacoli dal vivo per il rafforzamento dell'industria audiovisiva" - Avviso chiamata progetti biennio 2014/2015.

L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo, servizio 7 "Cinesicilia-FilmCommission", in coerenza con la legge 21 agosto 2007, n. 16, recante disposizioni in materia di "Interventi in favore del cinema e dell'audiovisivo" e nell'ambito del II Atto Integrativo

Regione siciliana denominato Sensi Contemporanei - Lo sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno, intende continuare a sostenere, per il biennio 2014 e 2015, la realizzazione, nel territorio regionale, di festival e rassegne cinematografiche, quale strumento fondamentale di promozione della cultura cinematografica, al fine di accrescere e qualificare conoscenza e capacità critica da parte del pubblico ed anche in grado di determinare ricadute sul territorio in termini economici e occupazionali.

Modalità di presentazione delle domande

Le istanze di cofinanziamento, complete di tutti gli allegati, concernenti l'anno 2014 e quelle relative all'anno 2015, dovranno essere trasmesse in triplice copia, di cui una necessariamente in originale, più una copia da presentarsi su supporto informatico che dovrà corrispondere in toto alla versione cartacea.

Tutta la documentazione relativa ai festival/ragsegne cinematografiche anno 2014 dovrà pervenire entro e non oltre il termine di 30 giorni a far data dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente avviso, che rimanda comunque al testo integrale come di seguito specificato.

Per i festival/ragsegne cinematografiche anno 2015, invece, la documentazione completa dovrà pervenire esclusivamente dal 2 gennaio al 20 febbraio 2015.

Non saranno ammesse le istanze presentate prima della pubblicazione del presente bando e/o quelle che giungeranno oltre i termini sopra specificati.

I progetti esecutivi delle manifestazioni sia per l'anno 2014 che per l'anno 2015, dovranno essere contenuti in un plico idoneamente chiuso, sul quale apporre, a pena di esclusione, la dicitura "Istanza ai

sensi della Chiamata progetti e disciplina - Produzione di Festival anni 2014-2015 Programma/APQ Sensi Contemporanei Cinema".

Il plico dovrà essere poi trasmesso a: "Regione siciliana - Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo - Servizio 7/Tur "Cinesicilia-Film Commission", via Notarbartolo n. 9 - 90141 Palermo.

In entrambi i casi le istanze di cofinanziamento si considerano prodotte in tempo utile se consegnate a mano all'ufficio protocollo della Regione siciliana - Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo, entro le ore 13.00 del giorno stabilito come termine ultimo per la presentazione delle istanze, o se spedite a mezzo posta raccomandata, con avviso di ricevimento, sempre entro lo stesso giorno stabilito come termine ultimo per la presentazione delle istanze. Nel caso di consegna a mano alla Regione farà fede il numero di protocollo in ingresso; nel caso di spedizione la data del timbro postale in partenza.

Tutte le informazioni circa le modalità ed i requisiti per la partecipazione al presente avviso, sono reperibili nel Bando Chiamata Progetti "Produzione di festival e spettacoli dal vivo per il rafforzamento dell'industria audiovisiva, biennio 2014-2015", pubblicato integralmente nel sito del Dipartimento regionale del turismo dello sport e dello spettacolo/Film Commission sezione Comunicati, al seguente link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_POR_TALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_FilmcommissionSicilia.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: RAIS

(2014.14.947)104

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 26 marzo 2014, n. 5.

Bilancio di previsione degli Enti pubblici regionali per l'anno finanziario 2014.

ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI
AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI
C/O GLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI
e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
UFFICIO DI GABINETTO
AGLI ASSESSORI REGIONALI
UFFICI DI GABINETTO
ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Premessa

La presente circolare interessa gli enti strumentali della Regione aventi forma pubblica, gli organi interni di controllo di questi ed i dipartimenti regionali che esercitano le funzioni di vigilanza e/o di tutela su detti enti. Essa fornisce istruzioni e direttive in ordine alla redazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, con riferimento sia alla normativa contabile generale sia ai vincoli finanziari in vigore.

Si intende fornire a tutti gli attori coinvolti, interni ed esterni agli Enti, uno strumento operativo utile per l'intero processo di predisposizione, adozione ed approvazione del documento contabile previsionale per il corrente anno 2014, anche attraverso il semplice rimando a precedenti direttive ancora valide.

La presente circolare riguarda principalmente gli Enti tenuti ad applicare il regolamento di contabilità di cui al testo del D.P.R. n. 97/2003 coordinato con le disposizioni

del D.P.Reg. n. 729/2006 (di seguito "testo coordinato"), indicati nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, secondo le direttive emanate con la circolare n. 16 del 6 ottobre 2006 di questa ragioneria generale. Con la circolare n. 12 del 19 dicembre 2008 sono stati forniti, fra l'altro, i chiarimenti e le precisazioni in ordine alle innovazioni contabili introdotte dal testo coordinato; successivamente, con la circolare n. 4 del 4 febbraio 2009 sono state impartite le istruzioni relative all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, secondo le previsioni dello stesso testo coordinato.

Il rispetto delle disposizioni di legge, delle norme di contabilità e delle pertinenti direttive garantisce la correttezza del bilancio di previsione e, attraverso questa, concorre sia alla regolarità amministrativo-contabile dell'azione amministrativa degli Enti sia, quindi, alla tutela dell'erario; l'osservanza delle norme che sottendono alla predisposizione del bilancio di previsione consente, altresì, un iter di approvazione rapido ed efficace.

Le attuali criticità finanziarie che interessano profondamente ed in maniera diffusa il settore pubblico regionale impongono sia il rispetto dei vincoli finanziari sia la rigorosa applicazione delle norme di contabilità.

1. Bilancio di previsione 2014

1.1 Termini di adozione e di approvazione

Il comma 2 dell'art. 5 ed il comma 1 dell'art. 10 del testo coordinato prevedono che il bilancio di previsione è predisposto dal direttore generale ed è deliberato (adottato) dal competente organo di vertice entro il 31 ottobre dell'anno precedente, salvo diverso termine previsto da norme di legge o da disposizione statutaria.

Qualora sia prevista l'approvazione da parte dell'Assessorato vigilante, atteso il carattere autorizzativo del

bilancio di previsione, questa deve avvenire normalmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Le ipotesi in cui i normali termini sopra citati non siano rispettati sono disciplinate dall'art. 23 del testo coordinato, mediante gli istituti giuridici dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria; in merito si rimanda al punto 6 della sopra citata circolare n. 12/2008.

1.2 Procedure di controllo e di approvazione

Si richiama l'attenzione sulle procedure, esterne agli enti, per il controllo e l'approvazione dei documenti contabili degli enti sottoposti a vigilanza della Regione, previste dall'art. 32 della legge regionale n. 6/1997 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 53 della legge regionale n. 17/2004; dette procedure sono trattate nella circolare di questa ragioneria generale n. 8 del 10 maggio 2005, cui si rimanda per la trattazione esaustiva.

In atto il comma 13 dell'art. 53 della legge regionale n. 17/2004 prevede il parere tecnico contabile di questa Amministrazione ed i relativi controlli, di cui al sopra citato art. 32 della legge regionale n. 6/1997, nei seguenti casi:

- a) mancanza del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti;
- b) richiesta dell'organo di controllo interno, sulla base di circostanziate motivazioni;
- c) richiesta dell'organo tutorio.

Si ricorda che nell'ipotesi di cui alla lett. b) è necessario che l'organo di controllo interno esprima le proprie riserve in modo dettagliato e con chiarezza; il Collegio dei revisori che, nonostante il proprio giudizio positivo, chiede di fare ricorso al parere di questa ragioneria generale, dovrà dare circostanziate motivazioni, al fine di fornire sia alla scrivente sia all'organo tutorio (titolare del procedimento di approvazione) gli elementi necessari per esercitare le proprie attribuzioni in maniera mirata.

1.3 Richiesta del parere tecnico contabile alla ragioneria generale della Regione

Nel richiamare nuovamente la circolare n. 8/2005, si ritiene necessario ricordare che l'organo tutorio nella richiesta di parere deve indicare la previsione normativa cui fa riferimento (lettera a, b o c del comma 13 dell'art. 53 della legge regionale n. 17/2004, riportate al precedente paragrafo).

Qualora, pur in presenza del parere favorevole reso dal Collegio dei revisori, l'Amministrazione di vigilanza intenda ricorrere al parere tecnico contabile della scrivente, è necessario che la richiesta espliciti le motivazioni e le considerazioni che inducono a ciò, fornendo utili elementi di valutazione e di orientamento per i controlli tecnico contabili.

Preliminarmente alla richiesta di parere, l'Amministrazione di vigilanza deve verificare almeno che:

- la delibera riporti i dati di sintesi, per grandi aggregati, del preventivo finanziario e del preventivo economico;
- la documentazione trasmessa sia completa secondo le disposizioni del testo coordinato, timbrata e siglata dall'ente;
- la documentazione dimostri il rispetto dei vincoli di spesa stabiliti dalle vigenti disposizioni, di cui si dirà in seguito;
- le previsioni di entrata iscritte del preventivo finanziario, provenienti da risorse regionali la cui gestione compete al medesimo Dipartimento regionale, devono risultare attendibili sulla base delle effettive disponibilità

dei pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Regione, nonché degli eventuali relativi provvedimenti di riparto ed assegnazione delle risorse.

1.4 Stime per le previsioni di bilancio

Il bilancio di previsione deve essere predisposto nel rispetto dei "Principi contabili generali" contenuti nell'allegato 1 al testo coordinato ed esplicitati nella circolare n. 1 del 20 gennaio 2006.

Le criticità finanziarie di cui è cenno in premessa e la necessità di intervenire con urgenza per riorientare l'evoluzione dei saldi della finanza pubblica impongono in particolare il rispetto rigoroso dei principi della "Congruità", della "Attendibilità" e della "Prudenza", con specifico riferimento alla quantificazione delle somme da iscrivere nei capitoli di entrata.

Le previsioni delle entrate devono essere definite sulla base delle risorse effettivamente acquisibili entro il 31 dicembre 2014; devono essere considerate le entrate provenienti dall'applicazione di strumenti normativi già operanti, escludendo quindi le previsioni di entrate aleatorie.

Le previsioni di entrate relative a trasferimenti della Regione devono essere contenute entro i limiti dei relativi provvedimenti amministrativi di riparto e/o di assegnazione, emessi dai Dipartimenti regionali titolari della spesa regionale e notificati agli enti destinatari.

Nelle more dei provvedimenti di assegnazione, gli enti iscriveranno previsioni di entrata solo qualora il bilancio di previsione della Regione, come approvato con la legge regionale n. 6/2014 e posto in gestione, preveda stanziamenti nei capitoli di spesa dedicati ai relativi contributi: in tal caso, in assenza di diverse informazioni, gli enti destinatari iscriveranno nei propri bilanci di previsione stanziamenti di entrata nei limiti delle corrispondenti somme assegnate nell'anno 2013, ridotte della medesima percentuale di cui si è ridotto lo stanziamento del pertinente capitolo di spesa regionale tra il 2013 ed il 2014.

Al riguardo rilevano gli importi delle ultime colonne dell'allegato 1 alla legge regionale n. 5/2014, derivanti dalla parziale impugnativa del Commissario dello Stato sulle disposizioni dell'art. 17 della medesima legge.

Si ritiene utile richiamare anche il comma 7 del citato art. 17 della legge regionale n. 5/2014, il quale, aggiungendo il comma 6 bis all'art. 1 della legge regionale n. 16/2013, prevede che "Gli enti beneficiari di contributi che hanno dato avvio all'attività prevista nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività sino al 30 giugno 2014."

Le disposizioni secondo cui le entrate previste dall'ente, prima del provvedimento di assegnazione, devono prudentemente essere ridotte del 5% rispetto all'assegnazione definitiva dell'anno precedente (così come indicato nella circ. n. 1/2006) valgono solo se più restrittive.

Per le competenze ascritte a questa ragioneria generale, si rinnova l'invito ai Dipartimenti regionali titolari ad erogare i contributi agli enti e/o ad esercitare la vigilanza amministrativa a comunicare tempestivamente alla scrivente sia i provvedimenti di riparto e di assegnazione dei contributi regionali sia quelli di approvazione dei documenti contabili e delle variazioni di bilancio.

Nell'attuale fase di criticità finanziaria gli enti, per la migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, dovranno produrre ogni possibile sforzo per valorizzare fonti di finanziamento complementari alle risorse di derivazione

regionale e porre in essere tutte le iniziative necessarie per la pronta riscossione dei crediti.

Dal lato della spesa, occorre tenere presente sia i limiti generali derivanti dagli equilibri di bilancio sia i vincoli specifici imposti dalla legislazione vigente e dagli indirizzi politici di razionalizzazione della spesa, che vengono esposti nei paragrafi seguenti.

In particolare le spese in conto capitale devono essere rigorosamente previste nei limiti degli interventi realmente attivabili nel corso dell'anno 2014 ed adeguatamente finanziati.

2. Legge di stabilità regionale per l'anno 2014

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 5 del 31 gennaio 2014 S.O. è stata pubblicata la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, concernente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale".

Per quanto di interesse degli Enti pubblici istituzionali regionali, il comma 1 dell'art. 11 concernente "Contenimento delle spese del settore pubblico regionale e delle società partecipate", prevede che le disposizioni dell'art. 16, comma 4, e dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 continuino ad applicarsi per il triennio 2014-2016.

Più precisamente il comma 4 dell'art. 16 dispone che gli Enti concorrono agli obiettivi di finanza pubblica regionale nel limite fissato, in termini di competenza e di cassa, "... nella misura degli importi registrati nell'anno 2009 decurtati del 2 per cento calcolato sul saldo finanziario di parte corrente, ivi comprese le spese relative a consulenze, incarichi e collaborazioni. Per quanto riguarda le spese del personale, le stesse non possono superare quelle registrate nell'anno 2009." (vedi circolari n. 19 del 9 dicembre 2010, n. 3 dell'8 febbraio 2012 e n. 10 del 6 marzo 2012).

Il comma 1 dell'art. 18 stabilisce che "l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle normative contrattuali, non può eccedere per il periodo 2010-2013, il 15 per cento del monte salari tabellari, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali".

Valgono, quindi, anche per il corrente anno 2014 sia le previsioni normative sia le correlate istruzioni diramate con le precedenti circolari: pertanto al bilancio di previsione 2014 vanno allegati sia i modelli di cui alla circ. n. 3 dell'8 febbraio 2012 sia un prospetto contabile che dimostri il rispetto per l'anno 2014 del vincolo di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2010.

3. Vincoli finanziari

Si ritiene utile riportare anche i vincoli finanziari imposti dalle precedenti leggi finanziarie e da deliberazioni della Giunta regionale, di cui si deve tenere conto per la redazione del bilancio di previsione.

Legge regionale 12 maggio 2010, n. 11:

- l'art. 17 detta limiti ai compensi da corrispondere ai competenti componenti degli organi di amministrazione e controllo; il D.P.Reg. n. 7 del 20 gennaio 2012 ha dato attuazione al comma 2 del predetto articolo individuando, secondo criteri di funzionalità e territorialità, tre fasce entro le quali classificare gli Enti e determinando i limiti ai compensi da erogare (vedi circ. n. 6 del 29 febbraio 2012); la deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 30 novembre 2012, concernente "Contenimento della spesa per organismi, società partecipate ed enti regionali,

nonché società ed enti in liquidazione", prevede l'ulteriore riduzione del 20 per cento della spesa per i compensi annui da erogare ai componenti degli organi di amministrazione, controllo e revisione (ove previsti) degli organismi di cui al comma 1 del citato art. 17;

- il comma 4 dell'art. 18 fa "divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. È fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche";

- il comma 1 dell'art. 23 prevede che la spesa a copertura regionale per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità rappresentanza e sponsorizzazione non possa superare l'analoga spesa sostenuta nell'anno 2009, ridotta del 20 per cento (vedi circ. n. 15/2010);

- il comma 2 dell'art. 23 prevede che la spesa a copertura regionale per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni, non deve superare il 50 per cento rispetto al 2009 (vedi circ. n. 15/2010).

Deliberazione di Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011:

- il punto 11 stabilisce che "a decorrere dal 2012, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza non possono superare il limite del 20% dell'ammontare della spesa sostenuta nel corso dell'esercizio 2009"; la riduzione deve avvenire su ciascuna voce di spesa (vedi circ. n. 10/2011);

- il punto 12 pone il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni, se non indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Delibera della Giunta regionale n. 317 del 4 settembre 2012:

- la delibera stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2013 e per il triennio 2013/2015 deve essere assicurata una diminuzione in termini monetari della spesa per acquisti di beni e servizi in misura non inferiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (vedi punto 4, lettera b, della circolare del 5/10/2012).

Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 (vedi circ. n.17 dell'8 novembre 2013):

- l'art. 20 dispone che a decorrere dall'1 gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, come determinato ai sensi del comma 8 dell'art. 1 della legge regionale n. 9/2012, sia ridotto del 20 per cento);

- l'art. 22 vieta di possedere e utilizzare auto di rappresentanza; inoltre possono essere utilizzate solo autovetture inferiori a 1.300 c.c. in car sharing; escluse quindi spese di manutenzione;

- l'art. 24 stabilisce che si può procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del Dipartimento regionale che esercita la vigilanza amministrativa;

- l'art. 27 detta disposizioni in ordine alla "Riduzione dei costi degli affitti".

Gli enti dovranno allegare al bilancio di previsione 2014 un prospetto finanziario per ciascuno dei vincoli di cui al superiore elenco, che ne dimostri il rispetto per l'anno in corso.

Si ritiene opportuno sottolineare che il mancato rispetto dei limiti finanziari imposti dalla legge è fonte di responsabilità erariale ed amministrativa.

4. Adempimenti dei revisori dei conti

Il comma 4 dell'art. 10 del testo coordinato prescrive la relazione del Collegio dei revisori dei conti quale allegato al bilancio di previsione. Sul punto l'Ufficio legislativo e legale della Regione è intervenuto più volte (pareri prot. n. 15640/113.2003.11 del 18 settembre 2003, prot. n. 21370/29511.2003 del 18 dicembre 2003 e prot. n. 12840/131/09/11 del 12 agosto 2009) per chiarire l'illegittimità degli atti adottati senza avere acquisito conoscenza del contenuto della relazione del Collegio dei revisori, ove prescritto; al riguardo il parere reso dall'Assessorato dell'economia non è sostitutiva né assorbente della relazione del Collegio dei revisori dei conti.

L'art. 16 del testo coordinato disciplina la relazione dei conti; pare opportuno in questa sede ribadire sia la tempistica dettata da dette disposizioni sia l'importanza delle informazioni da riportare nella relazione.

Si ricordano inoltre gli ulteriori compiti ascritti ai Collegi dei revisori in forza di norme di legge; i Collegi dei revisori devono:

- asseverare le certificazioni previste dal comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 11/2010 (vedi circ. n. 3 dell'8 febbraio 2012);
- verificare l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 18 della legge regionale n. 11/2010 e darne specifica comunicazione sia alle competenti Amministrazioni regionali che svolgono le funzioni di vigilanza e tutela sia a questa Ragioneria generale (vedi comma 5 art. 18);
- verificare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge regionale n. 11/2010 e darne specifica comunicazione sia alle competenti Amministrazioni regionali che svolgono le funzioni di vigilanza e tutela sia a questa Ragioneria generale (vedi circ. n. 15/2010);
- asseverare i dati riportati nei prospetti allegati alla circolare n. 17/2013.

Tutta la documentazione relativa alla dimostrazione dell'assolvimento dei compiti sopra elencati da parte dei Collegi dei revisori dei conti, sia riguardo all'esercizio 2013 sia relativa alla previsione dell'esercizio 2014, deve essere allegata al bilancio di previsione dell'anno 2014.

5. Capitoli aventi natura di "fondi"

Si ritiene opportuno infine un cenno in ordine alla corretta esposizione dei "fondi" nel preventivo finanziario; la relativa disciplina è contenuta negli articoli 17, 18 e 19 del testo coordinato.

Si ricorda che i "fondi" sono elementi rilevanti del preventivo finanziario in quanto ne garantiscono la necessaria "elasticità"; gli stanziamenti dei capitoli aventi natura di "fondi" possono essere utilizzati esclusivamente attraverso variazioni di bilancio; su tali capitoli non è consentito assumere impegni di spesa né emettere titoli di pagamento: conseguentemente su di essi non possono formarsi residui passivi.

Tra essi, il fondo di riserva di cassa prevede stanziamenti di sola cassa; mentre gli altri "fondi", oltre al necessario stanziamento di competenza, possono avere (in alcuni casi è opportuno) anche una dotazione in termini di cassa.

Fondamentali direttive interpretative ed applicative sono state nel tempo diramate da questa Ragioneria gene-

rale della Regione con le circolari n. 1 del 20 gennaio 2006, n. 12 del 19 dicembre 2008 e n. 4 del 5 marzo 2010, di cui si ritiene opportuno ribadire l'osservanza.

In conclusione si precisa che questa Amministrazione, qualora richiesto, non esprimerà positivamente il proprio parere sui documenti contabili redatti in maniera difforme dagli indirizzi qui formulati.

Qualora i bilanci di previsione siano già stati approvati dalle Amministrazioni di vigilanza in maniera difforme dalle presenti direttive, essi devono essere immediatamente adeguati, non oltre i termini previsti per l'assestamento tecnico.

Si elencano di seguito le circolari di questo Assessorato le cui istruzioni sono richiamate nella presente:

- circ. n. 8 del 10 maggio 2005, concernente "Articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17: Controllo sugli atti degli enti vigilati";
- circ. n. 1 del 20 gennaio 2006, concernente "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 degli Enti istituiti ed aziende sottoposti alla vigilanza e/o alla tutela della Regione";
- circ. n. 16 del 6 ottobre 2006, concernente "Prime istruzioni per la predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2007 degli enti pubblici regionali ai sensi del D.P.R. n. 97/2003 e del D.P.Reg. n. 729/2006";
- circ. n. 12 del 19 dicembre 2008, concernente "Istruzioni per la predisposizione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 secondo il nuovo regolamento di contabilità";
- circ. n. 4 del 4 febbraio 2009, concernente "Nuovo regolamento di contabilità secondo le disposizioni del D.P.R. 97/2003 coordinate con il D.P.Reg. n. 729/2006 - Contabilità economico-patrimoniale";
- circ. n. 4 del 5 marzo 2010, concernente "Disciplina del risultato di amministrazione";
- circ. n. 15 del 28 settembre 2010, concernente "Disposizioni attuative degli articoli 22 e 23 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010";
- circ. n. 19 del 9 dicembre 2010, concernente "Legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 recante - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010. - Articolo 16, Patto di stabilità regionale";
- circ. n. 10 del 2 novembre 2011, concernente "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica e dei costi della politica. Deliberazione di Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011. Attuazione dei punti 11, 12, 14 e 16 dell'atto di indirizzo";
- circ. n. 3 del 8 febbraio 2012, concernente "Patto di stabilità enti regionali. Certificazione ex comma 3, art. 16, legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.";
- circ. n. 6 del 29 febbraio 2012, concernente "D.P. n. 7/Serv.1°/S.G. del 20 gennaio 2012 - Determinazione compensi ex art. 17 della l.r. 12 maggio 2010, n. 11.";
- circ. n. 10 del 6 marzo 2012, concernente "Chiarimenti ed integrazioni alla circolare 3/2012: Patto di stabilità enti regionali. Certificazione ex comma 3, art. 16, legge regionale 12 maggio 2010, n. 11";
- circ. del 5 ottobre 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 43 del 12 ottobre 2012, concernente "Attuazione della delibera di Giunta regionale n. 317 del 4 settembre 2012.";
- circ. n. 17 dell'8 novembre 2013, concernente "Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale - articoli 20, 22, 24, 27 e 72.".

Le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a dare la massima diffusione della presente circolare presso gli Enti pubblici istituzionali sui quali esercitano funzioni di controllo e/o vigilanza, sensibilizzando tutti i destinatari e raccomandando la scrupolosa osservanza delle disposizioni in argomento.

Inoltre si invitano i Dipartimenti regionali, qualora ritengano opportuno impartire disposizioni integrative della presente direttiva in ordine all'adozione del bilancio di previsione da parte degli Enti vigilati, a darne tempestiva comunicazione anche a questa Ragioneria generale della Regione.

Gli organi di amministrazione degli Enti notificheranno con urgenza la presente circolare ai Collegi dei revisori dei conti, con ogni mezzo utile.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: <http://www.regione.sicilia.it/bilancio>.

*Il ragioniere generale della Ragioneria
generale della Regione: PISCIOTTA*

(2014.14.856)017

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 25 marzo 2014, n. 2.

Conferenza speciale di servizi - Linee guida.

AGLI INGEGNERI CAPO DEGLI UFFICI DEL GENIO
CIVILE DELL'ISOLA
ALLE STAZIONI APPALTANTI DELL'ISOLA
AGLI ORDINI PROFESSIONALI INGEGNERI, AVVOCATI
E GEOMETRI

Scopo delle presenti linee guida è di fornire alcune indicazioni agli Uffici del Genio civile dell'Isola e alle amministrazioni interessate riguardanti il funzionamento e le modalità operative della Conferenza speciale di servizi di cui all' art. 5 della legge regionale n.12 del 12 luglio 2011.

Tale finalità è suggerita da talune incertezze operative che vengono manifestate da più parti da quanti sono chiamati a dare applicazione alla normativa specifica.

Preliminarmente si ritiene utile rammentare che per semplificare la comunicazione fra le pubbliche amministrazioni ed evitare defaticanti navette, il legislatore ha previsto un unico momento spazio-temporale di confronto e di composizione dei diversi interessi in gioco all'interno della conferenza dei servizi, istituito previsto prima degli anni novanta solo in alcune normative di settore e generalizzato dall'art. 14 della legge sul procedimento.

La conferenza dei servizi può essere considerata, al tempo stesso, lo strumento principe di semplificazione procedimentale e di coordinamento dell'attività amministrativa: con essa si è voluto riunire in uno stesso luogo, fisicamente e concettualmente inteso, tutte le amministrazioni coinvolte in un procedimento, con la convinzione di poter superare, con il confronto e la mediazione, lungaggini ed appesantimenti burocratici.

Il legislatore è intervenuto più volte sulla disciplina della conferenza dei servizi, apportando le modifiche più significative con la legge n. 340/2000 (legge di semplificazione 1999) e successivamente con la legge n. 15/2005 che hanno cambiato strutturalmente l'originario modello previsto dalla legge n. 241/1990. Molteplici sono state le dispo-

sizioni che hanno inciso sul corpo della legge n. 241/1990, e segnatamente: legge n. 69/2009, legge n. 190/2012, legge n. 35/2012, legge n. 134/2012, legge n. 98/2013, decreto legislativo n. 104/2010, legge n. 180/2011, legge n. 273/1995, decreto legislativo n. 33/2013, legge n. 122/2010, legge n. 106/2011, legge n. 221/2012, legge n. 80/2005, legge n. 148/2011, legge n. 163/2010 legge n. 40/2007.

Dibattuta è stata la questione sulla natura giuridica della conferenza dei servizi, se essa sia un organo collegiale o un semplice modulo organizzativo: si tratta di una problematica con degli importanti risvolti pratici, incidendo sulla individuazione dei soggetti processualmente legittimati attivamente e passivamente, e sull'esercizio dello stesso potere di autotutela da parte dell'amministrazione.

L'orientamento prevalente, in dottrina e in giurisprudenza, ritiene che la conferenza di servizi sia un modulo procedimentale, cioè un metodo di azione amministrativa, e non un ufficio speciale della pubblica amministrazione.

La conferenza di servizi, sia con funzione istruttoria che decisoria, costituisce un modello organizzativo di semplificazione ed ottimizzazione temporale del procedimento al fine del miglior raccordo delle amministrazioni nei procedimenti pluristrutturati.

La suddetta modalità di svolgimento dell'azione amministrativa non comporta alcuna modifica all'ordinario riparto di competenze tra le amministrazioni partecipanti, per cui legittimata passivamente in un eventuale contenzioso sulle determinazioni assunte in seno alla conferenza dei servizi rimane l'amministrazione o le amministrazioni che abbiano adottato gli atti amministrativi lesivi degli interessi di terzi.

Solo l'amministrazione decidente potrà ritirare o revocare in autotutela l'atto conclusivo, seppure con le stesse modalità seguite per la sua adozione, in ossequio al principio del *contrarius actus*.

Non avendo, la conferenza dei servizi, natura di organo collegiale, l'eventuale assenza del delegato di una amministrazione non inficia la legittimità della procedura, in presenza di consenso espresso dalla stessa amministrazione anche prima della conferenza di servizi. Nella Regione Sicilia tale previsione è arginata, ancorché limitatamente alle conferenze di servizi convocate dal RUP per i progetti di lavori pubblici di importo complessivo non superiore alla soglia comunitaria, dal comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n.12/2011 che prevede l'obbligo di riconvocare la conferenza per una sola volta, fra il 10° e il 15° giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate.

Nella buona sostanza vi sono due orientamenti che si contendono il campo sulla natura giuridica, con particolare riguardo alla più problematica ipotesi della conferenza decisoria: a) parte della dottrina ritiene si tratti di un organo amministrativo collegiale di carattere straordinario, centro formale di imputazione autonomo; b) altra parte ne sostiene la natura di mero modulo organizzativo, quale forma di accordo tra più organi di distinte amministrazioni, privo di una propria individualità.

La tesi sub b) pone in rilievo che l'istituto si limita a facilitare il coordinamento tra le singole autorità amministrative che sono gli unici centri di imputazione volontaristica, con la conseguenza che nulla è mutato dal punto di vista delle competenze. Di qui i corollari secondo i quali l'atto finale risulta imputato solo all'amministrazione che

adotta il provvedimento finale, ovvero (nel caso della conferenza decisoria) alle altre amministrazioni che attraverso la conferenza esprimono la loro volontà provvedimentale; pertanto, la legittimazione passiva in sede processuale compete solo all'amministrazione o alle amministrazioni che abbiano adottato le statuizioni rilevanti all'esterno, e non alla conferenza, la quale funge da solo strumento di raccordo e di semplificazione organizzativo-procedimentale.

Secondo alcune autorevoli fonti, le singole amministrazioni, salvo l'onere di motivazione, appaiono legittimate, anche dopo l'esito della conferenza, ad annullare o revocare in sede di autotutela gli assensi dell'amministrazione attiva espressi nel corso della procedura (evenienza che sarebbe logicamente preclusa in caso di costituzione di un organo collegiale portatore di competenza autonoma rispetto alle originarie amministrazioni).

Altre escludono detta evenienza reputando che gli atti adottati in conferenza siano frutto di un sostanziale accordo non unilateralmente ricusabile; e ciò, anche in applicazione dei principi del *contrarius actus*, secondo cui è necessario seguire, al fine di rimuovere un atto già adottato, lo stesso iter procedimentale osservato per la sua stessa emanazione.

L'esposta tesi, secondo cui la conferenza funge non da organo collegiale, ma da modulo organizzatorio e procedimentale, ha trovato l'avallo della Corte Costituzionale, pronunciatisi con la decisione n. 62 dell'8 febbraio 1993 e n. 79 del 10 marzo 1996.

La questione è stata da ultimo chiarita dal Consiglio di Stato, che con pronuncia della Sezione IV del 9 luglio 1999, n. 1193, ha concluso che la conferenza dei servizi è solo un modulo procedimentale e non costituisce anche un ufficio speciale della pubblica amministrazione autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano. L'assenza di una legittimazione processuale passiva impone, peraltro, che ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio le notifiche del ricorso vengano effettuate nei confronti di quei soggetti che, in seno alla conferenza, hanno manifestato la propria volontà. Il più tradizionale indirizzo ha trovato ulteriore e ampia conferma anche nella più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Nell'ambito della Regione siciliana la conferenza speciale di servizi viene istituita con la legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 che con l'art. 5, comma 1, introduce, dopo l'art. 7 della recepita legge n. 109/94, l'art. 7 bis. L'intervenuta abrogazione della detta legge regionale n. 7/2002 operata con l'art. 32 della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, non ha fatto venir meno l'istituto approvativo dei progetti disposto dal legislatore regionale, giacché la conferenza speciale di servizi trova ora il suo fondamento nei commi 4 e seguenti dell'art. 5 della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, e risulta invero poco dettagliata all'art. 5 del regolamento approvato con D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13.

La lettera della norma citata stabilisce che i pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte tale soglia, vengono resi, quali che sia il livello di progettazione, dalla conferenza speciale di servizi convocata, con le modalità e le procedure di cui all'art. 4 della legge regionale 5 aprile 2011 n. 5, dall'Ingegnere Capo del Genio civile competente per territorio, sulla base del progetto delle opere inviato dal responsabile del procedimento.

Va da sé che l'Ingegnere Capo del Genio civile è quello competente per territorio nella provincia in cui rica-

de l'opera. Nel caso in cui l'opera stessa dovesse interessare territorialmente più province, l'Ingegnere Capo del Genio civile è quello della provincia in cui ricade la maggiore estensione dell'opera, secondo il dettato normativo di cui all'ultimo periodo del già richiamato comma 4 dell'art. 5.

Il tenore della disposizione citata non lascia adito a dubbi circa il fatto che sia i progetti preliminari, sia i progetti definitivi e sia i progetti esecutivi, il cui importo ricada entro il range che va dalla soglia comunitaria a tre volte la stessa soglia (fissata ad oggi in € 5.000.000,00), siano da sottoporre alla conferenza speciale di servizi.

È bene tuttavia precisare che per importo complessivo, indicato dalla norma quale parametro di riferimento per l'individuazione del soggetto competente all'approvazione in linea tecnica del progetto, si intende l'importo complessivo del progetto e cioè la somma dell'importo a base d'asta, degli oneri della sicurezza, del costo della manodopera e dell'importo di tutte le somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante in esso previste, ivi compresa l'I.V.A. In definitiva l'importo complessivo del progetto è quello derivante dal quadro economico redatto secondo le previsioni dell'articolo 16 "Quadri economici" del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Inoltre, come precisato da questo Assessorato con nota prot. n. 79744 del 7 settembre 2012, in risposta ad uno specifico quesito, l'importo da prendere in considerazione è quello del progetto originario allegato all'istanza di parere e che, quindi, eventuali variazioni (in aumento o in diminuzione) introdotte nel corso dell'istruttoria e/o in conferenza di servizi non determinano la competenza di altri soggetti.

Parimenti viene in evidenza, in base allo stesso dettato normativo, che la conferenza speciale di servizi è convocata dal predetto Ingegnere Capo con le modalità e procedure di cui all'art. 4 della legge regionale 5 aprile 2011 n. 5.

La normativa regionale prescrive inoltre che il parere favorevole della conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del progetto e che esso sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di lavori pubblici ed ancora che il voto del presidente della conferenza speciale di servizi, in caso di parità, determina la maggioranza.

È significativo e di grande rilievo segnalare che nello sviluppo operato dal legislatore statale si è passati dal meccanismo maggioritario alla regola delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza di servizi, trovando così affermazione quell'orientamento secondo cui il superamento del dissenso in detta sede debba intendersi non solo in senso quantitativo-formale, ma anche in un'ottica qualitativa-sostanziale, rilevabile in concreto. Tale importante innovazione statale è stata dettata per sopperire alle riscontrate difficoltà di calcolare una maggioranza in presenza di amministrazioni di diversa rilevanza istituzionale e dimensioni. Al fine di stabilire quali siano le posizioni prevalenti, nell'organizzazione statale dovrà tenersi conto del ruolo che le diverse amministrazioni assumono in sede di conferenza; è stato da taluno suggerito che tale ruolo dovrebbe essere individuato con riferimento al potere che ciascuna di esse avrebbe altrimenti, in base alle leggi di settore, di condizionare l'esito del procedimento.

Sommessamente non sembra che la formula adottata dal legislatore statale sia di facile interpretazione, né che

la soluzione proposta sia di semplice applicazione, perché la posizione prevalente sembrerebbe piuttosto essere riferita alla posizione ed importanza istituzionale della singola amministrazione.

A tale grave difficoltà soccorre il legislatore regionale che ha semplificato il procedimento reintroducendo il meccanismo maggioritario, là ove prevede che il voto del presidente della conferenza speciale di servizi, in caso di parità, determina la maggioranza.

Lo specifico rinvio operato con l'articolo 4 della legge regionale n. 5/2011 all'applicabilità degli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge n. 241/90 anche nel territorio della Regione siciliana, mette in evidenza una certa discrasia tra gli aspetti conclusivi indicati nella legge regionale n. 12/2011 e nel DPRS n. 13/2012, con quelli indicati al comma 6 bis dell'articolo 14 ter della richiamata legge n. 241/90. In altri termini la testuale lettura delle norme regionali richiamate non prevede l'espressa adozione di una determinazione motivata di conclusione del procedimento da parte dell'amministrazione procedente (alias Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio civile); circostanza invece espressamente indicata al richiamato comma 6 bis.

Tuttavia tale discrasia è solo apparente, giacché il rinvio operato dalla legge regionale n. 5/2011 agli articoli 14, 14 bis e seguenti della legge n. 241/90 è invero limitato alla sola osservanza delle procedure e modalità dalle quali deve ritenersi escluso il provvedimento conclusivo in quanto atto non appartenente alla conferenza.

Va da sé che dalla lettura combinata delle disposizioni regionali con le disposizioni statali operanti anche nel territorio siciliano, emerge la perfetta sovrapposibilità dell'amministrazione procedente con l'ufficio del Genio civile competente per territorio e quindi con l'Ingegnere Capo di detto ufficio.

Tuttavia si ritiene produttivo per coniugare le necessità normative di riferimento, che l'Ingegnere Capo adotti formalmente un provvedimento conclusivo sulla base del parere espresso dalla conferenza speciale di servizi.

In attuazione dell'art. 5 del D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13, l'Ingegnere Capo convoca la prima riunione della conferenza di servizi entro 15 gg. ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro 30 gg. dalla data di indizione.

Invero è da evidenziare una formulazione lessicalmente diversa fra l'art. 14 ter della legge n. 241/90 (comma 1) e l'art. 5 comma 3 del D.P.R.S. n. 13/2012, giacché nella prima la complessità è riferita all'istruttoria e nella seconda la complessità è riferita all'opera.

E però non può non rilevarsi che un'opera complessa è di regola anche di complessa istruttoria, ma la formulazione adottata dalla legge n. 241/90 fa intendere chiaramente che i termini di 15 gg. ovvero di 30 gg. siano da computarsi dalla data della nota di convocazione e quindi dalla data in cui l'Ingegnere Capo ha indetto formalmente la riunione.

Tanto emerge dall'esame evolutivo delle disposizioni legislative, giacché anche a seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 340/2000 il legislatore aveva finito col confondere l'indizione con la convocazione della conferenza. Ora, invece, le due fasi, logicamente e cronologicamente differenti, sono mantenute distinte anche dalla legge, precisandosi all'art. 14 ter che la prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro 15 giorni ovvero entro 30 giorni dalla data di indizione.

L'Ingegnere Capo del Genio civile invia la nota di convocazione a tutti gli enti e a tutte le amministrazioni tenute ad esprimere il loro assenso, parere, concessione, autorizzazione, licenza, nulla osta con raccomandata a mano allegando copia del progetto da esaminare, ove non è possibile inviare lo stesso per via telematica.

È quindi necessario che l'Ingegnere Capo acquisisca da parte del R.U.P. l'elenco con l'indicazione dell'indirizzo, numero fax ed e-mail degli enti e delle amministrazioni interessate secondo la normativa vigente, nonché dei concessionari e dei gestori di pubblici servizi nel caso in cui il progetto implichi loro adempimenti, ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività, fermo restando che egli può comunque integrare tale elenco qualora la necessità venga in rilievo nel corso dell'istruttoria preliminare che comunque l'Ufficio del Genio civile è tenuto ad effettuare e di cui si dirà nel seguito.

Parimenti è opportuno ribadire che, in linea con il processo di informatizzazione, non pare sussistano particolari motivi ostativi affinché la convocazione venga effettuata per via telematica o informatica, secondo quanto prevede il comma 2 dell'art. 14 ter della legge n. 241/90 e s.m.i.

A corredo dell'istanza, si ritiene necessario che il responsabile del procedimento alleggi la seguente documentazione:

- copia cartacea del progetto e copia su supporto informatico;
- l'elenco degli enti e amministrazioni, come sopra indicato;
- attestazione del responsabile del procedimento inerente l'inserimento dell'opera nel programma triennale;
- attestazione del responsabile del procedimento inerente all'acquisizione della conformità urbanistica;
- attestazione di avvenuto avvio del procedimento in caso di esproprio;
- il documento preliminare all'avvio della progettazione, redatto ai sensi dell'articolo 15 del regolamento D.P.R. n. 207/2010;
- i verbali delle verifiche condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, ai sensi degli articoli dal 44 al 59 del D.P.R. n. 207/10.

I signori Ingegneri Capo degli Uffici del Genio civile porranno altresì la massima attenzione affinché ogni amministrazione convocata partecipi alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa, e pertanto avranno cura che venga acquisita la specifica delega rilasciata dall'organo competente a favore del soggetto partecipante alla conferenza in seno alla quale sia espressamente dichiarato che il rappresentante è legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione.

Non appare superfluo rammentare che il Consiglio di Stato in sede consultiva (parere n. 1622/1997) si è espresso nel senso che l'istituto della conferenza dei servizi non muta l'assetto normativo vigente, muovendosi anzi nel pieno rispetto dello stesso. Se ne può concludere che, restando inalterata la vigente normativa, si mantiene altrettanto immutato il quadro delle competenze, non solo esterne (quelle cioè istituzionalmente attribuite all'amministrazione) ma anche quelle interne, relative cioè alla

distribuzione dei diversi poteri sul piano organizzativo dell'amministrazione.

Pertanto, se titolare di una certa funzione (di gestione) è l'organo dirigenziale, unico legittimato a partecipare con pieni poteri alla conferenza sarà lo stesso dirigente (senza che occorra delega alcuna), ovvero altro rappresentante munito di apposita delega.

A quest'ultimo riguardo si evidenzia che il comma 2 dell'articolo 3 del DRSR 31 gennaio 2012, n. 13, quale disposizione comune a tutte le conferenze di servizi, prevede che in tutte le sue fasi la partecipazione dei soggetti interessati non è sostituita da note o pareri inerenti alla fattispecie esaminata, in qualunque tempo rilasciati, e le amministrazioni cui si riferiscono dette note o pareri sono da considerarsi assenti, ed inoltre che la mancata partecipazione alla conferenza di servizi costituisce, a carico di chi se ne sia reso responsabile, fattispecie a rilevanza disciplinare ed ipotesi di danno da ritardo, ai sensi della legge regionale n. 5/2011.

È opportuno segnalare che alla conferenza speciale di servizi sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. Senza diritto di voto possono partecipare anche i concessionari e i gestori di pubblici servizi nel caso in cui il progetto implichi loro adempimenti, ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività.

Si significa che si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

Appare inoltre utile evidenziare che nel caso di interventi sottoposti a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva n. 86/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, pubblicata in G.U.C.E. 5 luglio 1985, n. 175, ai sensi del comma 23 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 14 luglio 2011 partecipa alla conferenza speciale di servizi l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo sancito dal comma 3 dell'articolo 14 ter della legge n. 241/90 che nella prima riunione della conferenza speciale di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva, tenendo conto che i lavori della conferenza non possono superare i 90 gg., salvo nei casi in cui sia richiesta la VIA, circostanza per la quale il predetto termine di 90 gg. rimane sospeso per un massimo di ulteriori 90 gg. fino all'acquisizione della pronuncia di compatibilità ambientale.

Al riguardo si attenzionino le disposizioni specifiche impartite con il comma 4 dell'art. 14 ter della legge n. 241/90 e s.m.i.

Di non poco momento sono alcune indicazioni sulla natura del termine dell'adozione della decisione conclusiva. Il Consiglio di Stato, con la decisione della Sezione IV, 19 ottobre 2004, n. 6714, ha ritenuto che il termine di novanta giorni sia rivolto unicamente a regolare il potere di intervento, ma non può essere interpretato nel senso che, decorso il suddetto termine, si perda il potere di pro-

cedere alla formazione dell'intesa. A sostegno della non perentorietà di tale termine si osserva, da un lato, che secondo l'orientamento della giurisprudenza, tale natura deve essere espressamente prevista dalla singola disposizione; dall'altro, che in assenza di specifica previsione in tal senso, i termini per l'esplicazione di potestà pubbliche hanno, di regola, carattere sollecitatorio.

In particolare, per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può fare eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti ad esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e del mare.

I tempi e le modalità delle conclusioni dei procedimenti di VIA come degli altri provvedimenti ambientali all'interno della conferenza di servizi come definiti dal comma 4 devono comunque rispettare quanto stabilito dal nuovo comma 4 bis dell'art. 14 ter della legge n. 241/90 secondo il quale, nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti relativi alla verifica di assoggettabilità alla VIA (da effettuarsi all'interno della VAS) come pure le conclusioni di VAS devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

È opportuno anche richiamare l'attenzione sul comma 6 bis dell'art. 14 ter della legge n. 241/90. Secondo tale comma, coniugato con la norma regionale, se non viene rispettato il termine ordinario di conclusione della conferenza dei servizi (ex comma 3, articolo 14 ter, legge n. 241/90) e il termine per la conclusione del procedimento di VIA (ex comma 4, art. 14 ter della legge n. 241/90), l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152.

Le disposizioni dettate dall'art. 5 comma 7 della legge regionale n. 12/2011 esplicitate ed integrate dall'art. 5 comma 8 e seguenti del regolamento approvato con D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13, individuano nell'Ingegnere Capo del Genio civile il soggetto che convoca, nella qualità di presidente, la conferenza, specifica che il voto del presidente in caso di parità determina la maggioranza, individua i soggetti che partecipano ai lavori della conferenza anche sulla base delle indicazioni fornite dal RUP.

Componenti della conferenza aventi diritto al voto, come ha già ribadito la circolare dell'Assessorato LL.PP. del 3 aprile 2003, sono il presidente e i responsabili degli uffici e degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere parere di competenza.

Non hanno diritto al voto pertanto né i progettisti dell'opera, né il R.U.P., né il dirigente dell'ufficio del Genio civile diverso dal presidente.

Tuttavia non può sottacersi che il meccanismo della decisione a maggioranza previsto dal comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 soffre di alcune fondamentali eccezioni:

1) nel caso in cui il motivato dissenso di cui all'articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., è

espresso da un'amministrazione portatrice di interessi sensibili, ossia da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della tutela della salute pubblica o della pubblica incolumità, l'amministrazione procedente, senza naturalmente adottare una determinazione conclusiva del procedimento, rimette entro dieci giorni gli atti alla Giunta regionale affinché questa provveda ad adottare la decisione ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge regionale n. 10 del 10 aprile 1991 e s.m.i. come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 5/2011;

2) nell'ipotesi in cui l'intervento sia sottoposto a VIA e in caso di provvedimento negativo, nel silenzio della normativa regionale e in analogia al comma 5 dell'articolo 14 quater della legge n. 241/90 e s.m.i., l'amministrazione procedente rimette gli atti entro 10 giorni alla Giunta regionale per la decisione.

Altresì, a' termini del comma 13 dell'articolo 5 del DPRS n. 13/2012, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio civile accerterà che i verbali della conferenza riportino le attestazioni del Responsabile unico del procedimento inerenti all'acquisizione della conformità urbanistica dell'opera e dell'inserimento dell'opera nel programma triennale delle oo.pp., nonché dell'avvenuto avvio del procedimento in caso di esproprio.

Disporrà, infine, che il provvedimento conclusivo adottato sia pubblicato, in analogia a quanto dettato dal comma 5 del richiamato articolo 5 del DPRS n. 13/2012, nel sito informatico dell'Ufficio e all'Albo Pretorio dell'amministrazione proponente.

Al fine di coordinare le fasi endoprocedimentali, si ritiene necessario che il progetto dell'opera pubblica da dedurre in conferenza, non appena ricevuto dall'Ingegnere Capo del Genio civile, venga di regola trasmesso alla unità operativa dell'Ufficio che per materia risulti competente all'istruttoria. Il dirigente della unità operativa, accertata la completezza della documentazione prodotta dal Responsabile del procedimento, sulla base anche di quanto dispone il regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 in relazione ad ogni singolo livello di progettazione e agli elaborati indispensabili che devono essere allegati, comunicherà alla Segreteria tecnica dell'Ingegnere Capo che può essere indetta la conferenza speciale di servizi entro 15 giorni, ovvero motivando la richiesta con la specificazione degli aspetti particolarmente complessi dell'istruttoria, entro il termine massimo di 30 giorni.

Il dirigente dell'unità operativa avrà cura di predisporre una compiuta relazione di istruttoria del progetto utile per i lavori della conferenza speciale di servizi, ivi rassegnando la detta relazione di istruttoria da allegare al verbale.

Sarà cura dello stesso dirigente di illustrare con congruo anticipo rispetto alla data stabilita dalla conferenza, il progetto all'Ingegnere Capo, eventualmente convocando a detto incontro il R.U.P. ed i progettisti.

Le funzioni di segretario della conferenza speciale di servizi, a termini del comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011, saranno svolte da un dirigente dell'Ufficio del Genio civile diverso dal dirigente che ha curato l'istruttoria.

Il segretario ha il compito di acquisire da parte del Responsabile del procedimento apposita dichiarazione che lo stesso ha provveduto ad accertare che i rappresentanti delle amministrazioni o degli enti partecipanti alla conferenza siano muniti della relativa legittimazione, e ciò

in attuazione del comma 3 dell'articolo 3 del DPRS 31 gennaio 2012, n. 13. In tal senso, qualora il rappresentante dell'amministrazione interviene quale delegato del soggetto titolare dell'espressione del parere, è opportuno che acquisisca agli atti il formale provvedimento di delega.

Sarà cura, altresì, del segretario redigere i verbali delle riunioni, ponendo il più attento scrupolo sia sul riferire l'andamento della riunione stessa che nel riportare le dichiarazioni a verbale; egli acquisirà da parte dei partecipanti la firma per sottoscrizione sul verbale manoscritto, che senza indugio provvederà a dattiloscivere inviandolo via e-mail ai partecipanti alla Conferenza per la conferma o per le eventuali integrazioni e/o osservazioni non riportate a verbale, da rilasciare entro un termine non superiore a sette giorni, sottolineando che in caso di mancato riscontro entro il suddetto termine il verbale si avrà per confermato.

Egli avrà cura di inviare la stesura finale del verbale di ogni riunione, prima della effettuazione della successiva, anche alle amministrazioni o enti che non hanno partecipato.

Infine, conclusi i lavori della conferenza con la formalizzazione del verbale definitivo, il segretario si attiverà per la pubblicazione sia nel sito informatico dell'Ufficio del Genio civile che all'Albo Pretorio dell'amministrazione proponente (di norma l'amministrazione di appartenenza del R.U.P.).

A cura dell'amministrazione proponente, in caso di opere sottoposte a VIA, dovrà essere pubblicato, a sensi del comma 10 dell'art. 14 ter della legge n. 241/1990 e s.m.i., il provvedimento finale in uno all'estratto della predetta VIA, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana a seconda se trattasi di VIA statale o regionale, e in un quotidiano a diffusione nazionale.

È opportuno richiamare quanto dispone il comma 8 dell'articolo 14 ter della legge n. 241/90 e s.m.i., ove, per non gravare il procedimento, si dispone che in sede di Conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione, e se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi 30 giorni, si procede all'esame del provvedimento.

Attesa l'importanza e la delicatezza dei suddetti compiti affidati agli Uffici del Genio civile, si ritiene opportuno, nell'ambito delle attività di vigilanza proprie di questo Dipartimento, che i predetti Uffici trasmettano, per ognuna delle Conferenze speciali di servizi che andranno a convocare, copia della seguente documentazione:

- richiesta di indizione della Conferenza speciale di servizi avanzata dal proponente;
- eventuali note interlocutorie;
- verbali delle riunioni della Conferenza speciale di servizi.

Ciò anche al fine del monitoraggio delle opere pubbliche.

Per le fasi procedimentali interne all'Ufficio e per quelle della conferenza speciale di servizi, si suggerisce il rispetto della tempistica indicata, rispettivamente, negli allegati A e B, stante l'opportunità di fornire linee guida di carattere operativo sia nella fase procedimentale interna agli Uffici del Genio civile che in quella relativa alle attività della Conferenza speciale di servizi.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico: SANSONE

Allegato A

FASI ENDOPROCEDIMENTALI (interne all'ufficio)

UNITÀ RESPONSABILE	ATTIVITÀ	TEMPISTICA	TEMPI PROGRESSIVI MAX
Protocollo in entrata	Assegnazione e consegna pratica alla U.O. competente per l'istruttoria	entro il 3° giorno dall'ingresso della pratica in ufficio	3 giorni.
Dirigente U.O. competente per istruttoria	Accerta la completezza della documentazione e chiede alla Segreteria Tecnica dell'Ing. Capo di indire la Conferenza, fornendo l'elenco degli Enti da convocare.	entro il 20° giorno dall'ingresso della pratica in ufficio	20 giorni
Dirigente U.O. 1 - Segreteria Tecnica Dell'Ing. Capo	Invia la convocazione alle Amministrazioni che dovranno partecipare alla Conferenza speciale di servizi	Entro il 30° giorno dall'ingresso della pratica in ufficio	30 giorni
	Su indicazione dell'Ingegnere Capo, fissa la data della prima riunione della Conferenza speciale di servizi	a) Entro giorni 15 dalla data di indizione;	45 giorni
		b) Entro giorni 30 dalla data di indizione, nei casi di particolare complessità dell'istruttoria	60 giorni
	Invia la convocazione alle Amministrazioni interessate anche per via telematica o informatica	5 giorni prima della data fissata per la prima riunione.	
Dirigente U.O. competente per istruttoria	Istruisce il progetto da sottoporre alla Conferenza di servizi, acquisendo anche eventuali pareri interni. Illustra il progetto all'Ing. Capo (Presidente della Conferenza), almeno sette giorni prima della data fissata per la Conferenza; Se necessario, convoca una preliminare riunione con il R.U.P. ed i Progettisti	L'istruttoria si deve concludere necessariamente entro giorni 15 dalla data di indizione, ovvero entro giorni 30 dalla data di indizione, nei casi di particolare complessità dell'istruttoria	
Dirigente U.O. 1 - Segreteria Tecnica dell'Ing. Capo	Su richiesta delle amministrazioni convocate ed impossibilitate a partecipare, rinvia la Conferenza speciale di servizi	entro giorni 10 dalla precedente data, ovvero entro giorni 15, nel caso in cui la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale.	(55 giorni)
			(70 giorni)

Allegato B

FASI ENDOPROCEDIMENTALI (interne alla Conferenza speciale di servizi)

SOGGETTO	ADEMPIMENTI	TEMPISTICA	TEMPI PROGRESSIVIMAX
Le Amministrazioni che partecipano alla Conferenza speciale di servizi	Alla prima riunione determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva	Entro 90 giorni dalla prima riunione	135 giorni.
			150 giorni
Le Amministrazioni che partecipano alla Conferenza speciale di servizi	Nei casi in cui è richiesta la VIA, la conferenza si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima.	Il termine dei 90 giorni per l'adozione della decisione conclusiva resta sospeso, per un massimo di 90 giorni, fino alla pronuncia sulla compatibilità ambientale	225 giorni
	Se la VIA non interviene nel termine previsto, i lavori vengono prorogati di giorni 30, entro i quali l'amministrazione competente si esprime in sede di Conferenza speciale di servizi	Proroga di giorni 30	240 giorni
	Nell'ipotesi di cui sopra, su richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla Conferenza, per approfondimenti istruttori	Ulteriore proroga di giorni 30	255 giorni
			270 giorni
L'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile	Ricorre alla votazione e adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento. Il voto del presidente, in caso di parità, determina la maggioranza.	All'esito dei lavori della Conferenza, e in ogni caso decorsi inutilmente i termini di cui sopra.	285 giorni
Dirigente Segretario della Conferenza	Trasmette copia conforme del verbale a tutti gli Enti convocati alla Conferenza	Al termine di ogni riunione	300 giorni
	Trasmette il verbale conclusivo e il provvedimento finale all'amministrazione proponente per la pubblicazione all'Albo Pretorio e provvede per la pubblicazione nel sito informatico dell'Ufficio del Genio civile	nel termine di 5 giorni dalla conclusione del procedimento	

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

CIRCOLARE 26 marzo 2014, n. 5.

Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106. Disposizioni attuative per l'anno scolastico 2013/2014 e bando per l'assegnazione delle borse di studio.

ALLE PROVINCE REGIONALI DELLA SICILIA

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA
PER IL TRAMITE DEI PRESIDENTI
DELLE PROVINCE REGIONALI
DELLA SICILIA

AL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LA SICILIA

e p.c. ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
SEGRETERIA GENERALE
PALAZZO D'ORLEANS

ALL'UNIONE REGIONALE
DELLE PROVINCE SICILIANE

ALL'A.N.C.I. SICILIA

Si formula la presente per trasmettere, in allegato, il "Bando" per l'assegnazione alle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie (primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado), che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico, di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli, per l'anno scolastico 2013/2014.

Al fine di consentire l'assegnazione delle borse di studio in questione, si detta qui di seguito il percorso procedimentale affidato ai soggetti individuati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 "legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da concludersi nei termini nello stesso indicati:

1) Le province, all'atto del ricevimento della presente, informeranno tempestivamente e formalmente i comuni sui quali esercitano la propria competenza territoriale, che nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I - del giorno 11 aprile 2014 sarà pubblicata la presente circolare, il bando in oggetto ed il suo allegato.

Gli atti citati potranno essere scaricati dal sito www.regione.sicilia.it nelle news della pagina del Dipartimento regionale istruzione e formazione professionale.

Si precisa che si dovranno utilizzare le griglie già usate negli anni precedenti (trasmettendole esclusivamente in formato excel), affinché sia consentito il trasferimento automatico dei dati.

Si ribadisce, altresì, che le graduatorie inviate con altro formato non saranno prese in considerazione.

Si precisa, ad ogni buon fine, che la pubblicazione nel sito della presente circolare equivarrà a formale notifica agli interessati.

2) I comuni trasmetteranno alle istituzioni scolastiche, elementari e medie inferiori statali e paritarie, sulle quali esercitano la propria competenza territoriale, il "bando" in oggetto. Le istituzioni scolastiche potranno acquisirlo utilizzando il medesimo indirizzo citato nel punto 1). Avranno, anche, cura di affiggere copia del "bando" sul proprio albo, dando allo stesso, e con ogni mezzo disponibile, la massima diffusione, e ciò al fine di garantirne la conoscenza da parte di tutti gli interessati,

fornendo agli stessi il formulario allegato al bando, necessario ai fini della corretta partecipazione.

I comuni, inoltre:

a) cureranno la ricezione delle domande di partecipazione che le Istituzioni scolastiche provvederanno a trasmettere entro il giorno 31 maggio 2014, procedendo all'istruzione delle stesse al fine di verificarne l'ammissibilità. Sarà cura delle istituzioni scolastiche annotare sulle istanze la correttezza della data di presentazione, verificare la validità del documento di riconoscimento e la rispondenza dell'attestazione I.S.E.E. ai requisiti richiesti dal bando;

b) effettueranno i controlli necessari prima di inserire i dati sull'applicativo e trasmetterlo via e-mail, al fine di individuare solamente il numero reale degli aventi diritto;

c) cureranno la redazione dell'elenco degli aventi diritto distinto per i due ordini di scuola (primaria e secondaria di primo grado) ordinato in base alla progressione degli indicatori della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) fino e non oltre il valore massimo di € 10.632,94 fissato dal "bando".

d) provvederanno all'affissione al proprio albo del formale provvedimento di approvazione degli elenchi come sopra elaborati, consentendone la visione agli eventuali richiedenti.

Gli stessi, infine, cureranno la trasmissione degli elenchi degli aventi diritto via e-mail, all'indirizzo uob1istruzione@regione.sicilia.it, oltre che in unica copia cartacea, unitamente al provvedimento di approvazione in duplice copia, entro e non oltre il giorno 30 settembre 2014 allo scrivente Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale - servizio allo studio, buono scuola e alunni svantaggiati - viale Regione Siciliana, n. 33 - 90129 Palermo.

3) Le province trasmetteranno alle Istituzioni scolastiche secondarie di II grado statali e paritarie sulle quali esercitano la propria competenza territoriale il "bando" in oggetto (ove ne ricorrano le condizioni, potranno utilizzare il medesimo percorso individuato al precedente punto 1).

Avranno, anche, cura di affiggere copia del "bando" al proprio albo, dando allo stesso, e con ogni mezzo a loro disposizione, la massima diffusione e ciò al fine di garantirne la conoscenza da parte di tutti gli interessati e fornendo agli stessi il formulario allegato al bando necessario a consentirne la corretta partecipazione. Le stesse:

a) cureranno la ricezione delle domande di partecipazione che le Istituzioni scolastiche provvederanno a trasmettere entro il giorno 31 maggio 2014, procedendo all'istruzione delle stesse al fine di verificarne l'ammissibilità. Sarà cura delle Istituzioni scolastiche annotare sulle istanze la correttezza della data di presentazione, verificare la validità del documento di riconoscimento e la rispondenza dell'attestazione I.S.E.E. ai requisiti richiesti dal bando;

b) effettueranno i controlli necessari prima di inserire i dati sull'applicativo e trasmetterlo via e-mail, al fine di individuare solamente il numero reale degli aventi diritto;

c) cureranno la redazione dell'elenco degli aventi diritto per le scuole secondarie di II grado ordinato in base alla progressione degli indicatori della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) fino e non oltre il valore massimo di € 10.632,94 fissato dal "bando";

d) provvederanno all'affissione al proprio albo del formale provvedimento di approvazione degli elenchi come

sopra elaborati, consentendone la visione agli eventuali richiedenti.

Le stesse, infine, cureranno la trasmissione degli elenchi degli aventi diritto via *e-mail*, all'indirizzo *uob17istruzione@regione.sicilia.it*, oltre che in unica copia cartacea, unitamente al provvedimento di approvazione in duplice copia, entro e non oltre il giorno 30 settembre 2014 allo scrivente Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento istruzione e della formazione professionale - servizio allo studio, buono scuola e alunni svantaggiati - viale Regione Siciliana, n. 33 - 90129 Palermo.

Le amministrazioni interessate (Istituzioni scolastiche, comuni e province) dovranno avvalersi, per la compilazione degli elenchi e delle graduatorie, delle griglie già usate negli anni precedenti (trasmettendo le stesse esclusivamente in formato excel), affinché sia consentito il trasferimento automatico dei dati. In caso contrario gli elenchi saranno restituiti e non si procederà alla attribuzione dei benefici previsti dal bando, e sarà necessario il rinvio degli stessi su supporto adeguato.

4) La collaborazione delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie è richiesta ai sensi del D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, ed in particolare ai sensi dell'art. 9 il quale, tra l'altro, testualmente recita "l'Amministrazione regionale si avvale degli organi e degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione esistenti nel territorio della Regione e del personale ivi in servizio ...". Le istituzioni scolastiche dovranno, altresì, utilizzare le procedure informatiche e le misure organizzative messe a disposizione dai comuni e dalle Province regionali di riferimento, al fine di fornire una proficua collaborazione.

5) Lo scrivente Dipartimento, sulla base degli elenchi elaborati e trasmessi dalle province e dai comuni:

a) procederà alla redazione del piano di riparto, determinando l'importo individuale delle borse di studio, distinto per ogni ordine e grado di scuola;

b) accrediterà le somme a favore delle province e dei comuni che a loro volta provvederanno ad erogare il contributo in tempi immediatamente successivi all'avvenuta riscossione del finanziamento regionale, per evitare ritardi a danno dei cittadini beneficiari.

A tal fine, sarà cura delle amministrazioni destinatarie delle somme rendicontare allo scrivente Dipartimento sulle erogazioni effettuate entro e non oltre 90 gg. dalla data di accredito.

Ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli enti preposti alla realizzazione dell'intervento sono autorizzati ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47".

Nell'eventualità si verifichi una eccedenza del finanziamento regionale rispetto alle spese effettivamente sostenute dai beneficiari del contributo, dovrà essere restituita mediante versamento della stessa alle entrate del bilancio della Regione siciliana, capo 11 - cap. 3726.

Si fa, infine, presente che l'erogazione dei fondi è subordinata all'accreditamento degli stessi da parte dello Stato.

Si confida nella fattiva collaborazione degli enti, degli uffici in indirizzo e delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale: CORSELLO

Allegati

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZIO ALLO STUDIO, BUONO SCUOLA
E ALUNNI SVANTAGGIATI
viale Regione Siciliana, n. 33 - 90129 Palermo
tel. 091.7074575 - fax 091.7073015

Bando n. 3 del 26 marzo 2014

per l'assegnazione alle famiglie degli alunni della scuola dell'obbligo e superiore, statale e paritaria, di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli per l'anno scolastico 2013/2014.

Art. 1

Fonti normative

La normativa di riferimento dell'intervento oggetto del presente bando è costituita:

1) dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

2) dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106, "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione";

3) Dal D.D. del Ministero dell'istruzione del 10 luglio 2012, che approva il piano di riparto dei finanziamenti per l'anno 2012.

Le modalità di partecipazione sono regolate dalla seguente normativa:

1) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

2) Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 "Definizioni di criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 448";

3) Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate";

4) D.P.C.M. 18 maggio 2001 "Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130", e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Oggetto dell'intervento

L'intervento consiste nell'assegnazione di borse di studio a favore di tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie (primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado) a sostegno della spesa sostenuta per l'istruzione da parte delle famiglie che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico.

Art. 3

Misura dell'intervento

Questo Assessorato, sulla base del numero degli aventi diritto, predisporrà il piano di riparto a livello provinciale, riservandosi di determinare l'importo individuale definitivo da assegnare in rapporto al numero complessivo di beneficiari ed alle disponibilità di bilancio.

L'erogazione di tali borse di studio è subordinata all'accreditamento dei relativi fondi da parte dello Stato.

Art. 4

Tipologia delle spese ammissibili

Preliminarmente, si richiama l'art. 5, comma 2) del già citato D.P.C.M. n. 106/2001 per sottolineare che, ai fini dell'ammissibilità al beneficio in questione, la spesa effettivamente sostenuta non potrà

essere inferiore ad € 51,64, e dovrà essere stata sostenuta unicamente nel periodo compreso tra il 1 settembre 2013 e il 9 maggio 2014, data di scadenza prevista per la presentazione della domanda.

Le spese ammissibili ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. n. 106/2001 sono così di seguito descritte:

A) Spese connesse alla frequenza della scuola:
- somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio di circolo o d'istituto;
- corsi per attività interne o esterne alla scuola, da questa promosse anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.
- rette versate per la frequenza di convitti annessi ad istituti statali, di convitti gestiti direttamente o in convenzione dalla scuola o dall'ente locale (dette spese saranno considerate ammissibili unicamente nella ipotesi che per le stesse il richiedente non abbia avanzato istanza per l'ottenimento del buono scuola previsto dalla legge regionale n. 14/2002);

B) Spese di trasporto sostenute per abbonamenti su mezzi pubblici, all'interno del comune di residenza;

C) Spese per i servizi di mensa a gestione diretta/indiretta erogati dagli enti locali o in esercizi interni alla scuola;

D) Spese per sussidi scolastici;

F) Spese sostenute per l'acquisto di sussidi o materiale didattico o strumentale. Sono escluse le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo obbligatori.

Art. 5

Soggetti beneficiari

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106, al beneficio delle borse di studio possono accedere i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad € 10.632,94.

Tale situazione economica equivalente è determinata con le modalità previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (*Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* n. 155 del 6 luglio 2001).

Sono ammessi al beneficio, oggetto del presente bando, i soggetti residenti nel territorio della Regione siciliana che frequentano le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, presenti sia nel territorio della Regione che nelle altre regioni.

Art. 6

Modalità per la partecipazione

Ai fini della partecipazione, a pena d'esclusione, i soggetti interessati dovranno produrre:

1) "Domanda di borsa di studio", che dovrà essere redatta sul formulario allegato e dovrà essere compilata dal richiedente il beneficio in ogni sua parte corredando la stessa dai seguenti allegati:

1 a) Fotocopia della "attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" prevista dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (*Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* n. 155 del 6 luglio 2001), redatta sulla base dei redditi conseguiti nell'anno 2012 e recante timbro e firma dell'ente o del C.A.F. che la rilascia. Tale "attestazione", previa compilazione della "dichiarazione sostitutiva unica", potrà essere resa dai comuni di residenza, dalle sedi I.N.P.S. e dai centri di assistenza fiscale (C.A.F.) convenzionati e territorialmente competenti;

1 b) fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, in corso di validità;

1 c) fotocopia del codice fiscale.

Ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli enti preposti alla realizzazione dell'intervento, sono autorizzati ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47".

L'istanza di partecipazione unitamente ai suoi allegati dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro l'improrogabile termine del giorno 9 maggio 2014 e dovrà essere presentata esclusivamente presso l'istituzione scolastica frequentata che provvederà a trasmetterla al comune di residenza per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali e paritarie ed alla provincia per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, previa verifica dei requisiti di ammissibilità.

Avverso tali elenchi, potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni decorrenti dalla data di affissione all'albo degli enti in questione.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*.

BORSA DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 (legge 10 marzo 2000, n. 62)

da consegnare alla segreteria della scuola di appartenenza dello studente entro il giorno 9 maggio 2014

Al signor sindaco
del comune di

Il sottoscritto: cognome
nome
nato il comune di nascita
codice fiscale
residenza anagrafica: comune
prov. telefono
via/piazza n. c.a.p.
nella qualità di
(genitore o avente la rappresentanza legale dello studente)
cognome nome
nato il comune di nascita
codice fiscale studente
residenza anagrafica: comune
prov. telefono
via/piazza n. c.a.p.

chiede

l'erogazione della borsa di studio per l'anno scolastico 2013/14, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62.

DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA NELL'ANNO SCOLASTICO 2013/2014

denominazione scuola
comune prov.
via/piazza n. c.a.p.
telefono
Istituzione scolastica statale ☐ paritaria ☐
(apporre una X accanto alla scuola frequentata)
Scuola primaria ☐ secondaria di 1° grado ☐ classe
(apporre una X accanto alla scuola frequentata)

DATI RELATIVI ALLE SPESE SOSTENUTE

Il sottoscritto
nella qualità di richiedente, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara:
a) di avere sostenuto, nell'anno scolastico 2013/2014, una spesa complessiva di euro

b) che la fotocopia dell'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E. - redditi 2012) è conforme all'originale.

Il richiedente dichiara di essere consapevole che codesta Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha facoltà di "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47".

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto dichiara di essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e che è in possesso della documentazione attestante le spese sostenute, e la esibirà su richiesta dell'amministrazione.

Il richiedente autorizza, altresì, la Regione siciliana e gli enti locali interessati ad utilizzare i dati contenuti nel presente formulario per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il richiedente dichiara di non avere presentato domanda per l'ottenimento di analogo beneficio in altra regione.

Lo scrivente allega alla presente:

1) fotocopia dell'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) relativa ai redditi conseguiti nell'anno 2012 (sarà ritenuta valida anche se rilasciata da oltre un anno);

2) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

3) fotocopia del codice fiscale.

Palermo, Firma del richiedente

BORSA DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014
(legge 10 marzo 2000, n. 62)

*da consegnare alla segreteria della scuola di appartenenza
dello studente entro il giorno 9 maggio 2014*

Alla provincia regionale
di

Il sottoscritto: cognome
nome
nato il comune di nascita
codice fiscale
residenza anagrafica: comune
prov. telefono
via/piazza n. c.a.p.
nella qualità di

(genitore o avente la rappresentanza legale dello studente)

cognome nome
nato il comune di nascita
codice fiscale studente
residenza anagrafica: comune
prov. telefono
via/piazza n. c.a.p.
chiede

l'erogazione della borsa di studio per l'anno scolastico 2013/14, ai
sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62.

**DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA
NELL'ANNO SCOLASTICO 2013/2014**

denominazione scuola
comune prov.
via/piazza n. c.a.p.
telefono
Istituzione scolastica statale ☐ paritaria ☐
(apporre una X accanto alla scuola frequentata)
Scuola secondaria di 2° grado ☐ classe

DATI RELATIVI ALLE SPESE SOSTENUTE

Il sottoscritto
nella qualità di richiedente, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara:
a) di avere sostenuto, nell'anno scolastico 2013/2014, una spesa
complessiva di euro

b) che la fotocopia dell'attestazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente (I.S.E.E. - redditi 2012) è conforme all'origi-
nale.

Il richiedente dichiara di essere consapevole che codesta
Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, ha facoltà di "effettuare idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47".

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, il sottoscritto dichiara di essere consapevole della decadenza
dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del
fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, e che è in possesso
della documentazione attestante le spese sostenute, e la esibirà su
richiesta dell'amministrazione.

Il richiedente autorizza, altresì, la Regione siciliana e gli enti
locali interessati ad utilizzare i dati contenuti nel presente formula-
rio per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni stati-
stiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli
esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il richiedente dichiara di non avere presentato domanda per l'ot-
tenimento di analogo beneficio in altra regione.

Lo scrivente allega alla presente:

1) fotocopia dell'attestazione dell'indicatore della situazione eco-
nomica equivalente (I.S.E.E.) relativa ai redditi conseguiti nell'anno
2012 (sarà ritenuta valida anche se rilasciata da oltre un anno);

2) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso
di validità;

3) fotocopia del codice fiscale.

Palermo, Firma del richiedente

(2014.14.855)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 24 marzo 2014, n. 5.

**Circolare esplicativa di applicazione del D.A. n. 116 del
7 febbraio 2014, recante "Disposizioni inerenti alla prescri-
zione di eparine a basso peso molecolare".**

AI COMMISSARI STRAORDINARI DELLE AZIENDE
SANITARIE DELLA REGIONE SICILIANA

ALL'AIOPI

AGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI

A FEDERFARMA

AD ASSOFARM

Com'è noto, con il D.A. n. 116 del 7 febbraio 2014 sono
state stabilite le disposizioni inerenti alla prescrizione di
eparine a basso peso molecolare.

In particolare, come riportato nelle premesse del sud-
detto decreto "la determina dell'Agenzia italiana del farma-
co n. 662 del 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della
Repubblica italiana n. 175 del 27 luglio 2013, che ha limita-
to le condizioni e le modalità d'impiego delle eparine a bas-
so peso molecolare (EBPM) in PHT alle seguenti indicazio-
ni: profilassi della TVP e continuazione della terapia inizia-
ta in ospedale, sia dopo intervento ortopedico maggiore,
che dopo intervento di chirurgia generale maggiore".

Nel decreto è riportato inoltre che, qualora le EBPM
siano prescritte secondo le suddette indicazioni, per un
periodo superiore a trenta giorni, il medico prescrittore ha
l'obbligo di apporre sulla ricetta SSN la dicitura "PHT".

Pertanto, si ribadisce che le indicazioni delle EBPM
classificate A PHT, che devono essere dispensate in nome
e per conto, sono esclusivamente la profilassi della TVP e
continuazione della terapia iniziata in ospedale sia dopo
intervento ortopedico maggiore che dopo intervento di
chirurgia generale maggiore.

Tutte le altre indicazioni terapeutiche autorizzate
sono classificate A e quindi devono essere dispensate in
regime di farmaceutica convenzionata.

La presente circolare sarà trasmessa alla *Gazzetta
Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

L'Assessore: BORSELLINO

(2014.14.837)102